

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (IV e XII)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	18
GIUSTIZIA (II)	»	30
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	42
DIFESA (IV)	»	55
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	61
FINANZE (VI)	»	68
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	80
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	92
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	101
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	108
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	119
AFFARI SOCIALI (XII)	»	131
AGRICOLTURA (XIII)	»	142

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i> 151
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 158

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IV e XII) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza
del presidente Gianfranco ROTONDI.

La seduta comincia alle 11.45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

C. 664 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite IV e XII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo DE CORATO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C.664 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 4 articoli per un totale di 8 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 7 articoli, per un totale di 24 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due ben distinte finalità che, invero, avrebbero potuto formare oggetto di due diversi provvedimenti: si tratta, in particolare, delle finalità di prorogare la partecipazione di

personale militare al potenziamento di iniziative della NATO e di prorogare le misure eccezionali per il servizio sanitario della regione Calabria; a queste due finalità se ne aggiunge una terza, non menzionata, se non attraverso un riferimento normativo, nel preambolo ma richiamata dal titolo del decreto-legge cioè la proroga di organismi operanti presso l'Agenzia italiana per il farmaco (AIFA); ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondire la coerenza con le finalità sopra indicate dell'articolo 1-*quater*, recante disposizioni in materia di maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 24 commi 3 rinviano, per l'attuazione delle disposizioni, a provvedimenti successivi; in particolare, è prevista l'adozione di 2 decreti ministeriali e di 2 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

i commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* dell'articolo 3, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano alcune disposizioni in materia di organi dell'AIFA e relative modalità di nomina e funzioni; in particolare, il comma 1-*bis* dispone la soppressione delle Commissioni consultive e l'attribuzione delle funzioni ad esse spettanti dal 28 febbraio 2023 ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE); entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame, con decreto del Ministro della salute, saranno individuati i criteri e le modalità di nomina dei relativi componenti, disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del Presidente dell'AIFA nonché stabilite le modalità di nomina e le funzioni del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico; sul punto, si osserva che, in base alla formulazione del comma, la soppressione delle attuali commissioni consultive potrebbe aver luogo *ex lege* prima

che sia insediato il nuovo organo destinato a ereditarne le funzioni;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inserito al Senato, prevede il differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari; in proposito, si ricorda che l'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988 vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; si ricorda altresì che i limiti di contenuto previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato per la legislazione, anche al disegno di legge di conversione nel suo *iter* parlamentare; ciò è avvenuto anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale che pure ha riconosciuto al Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori come una disposizione di delega, fermo restando il rispetto del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo (si veda, da ultimo, il parere reso il 14 novembre 2018 sul disegno di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, C. 1346, e il parere reso il 18 dicembre 2015 sul disegno di conversione del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, C. 3495); ciò premesso, nel caso in esame andrebbe peraltro approfondita la coerenza delle disposizioni introdotte nella legge di conversione con le finalità del decreto-legge;

l'articolo 1 del decreto differisce la partecipazione di personale militare italiano alle iniziative della NATO per l'impiego della forza VJTF dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022; si tratta di una deroga alla procedura prevista dalla legge n. 145 del 2016; tale procedura prevede, infatti, all'articolo 2, che l'avvio di nuove

missioni militari sia deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica; successivamente la deliberazione del Consiglio dei ministri deve essere comunicata alle Camere, le quali tempestivamente la discutono e con appositi atti di indirizzo autorizzano la partecipazione alle missioni; inoltre, per la proroga di missioni già in corso, l'articolo 3 della legge n. 145 del 2016 prevede che il Governo presenti alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari; la legge n. 145 prevede poi il finanziamento delle missioni attraverso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che attingono alle risorse del fondo istituito dalla medesima legge all'articolo 4 e finanziato dalla legge di bilancio annuale; il carattere derogatorio dell'articolo 1 è richiamato nel preambolo ma non è esplicitato nella disposizione; quindi, come già segnalato dal Comitato con riferimento al decreto-legge n. 14 del 2022 nel parere reso nella seduta del 2 marzo 2022 – che aveva previsto l'impegno italiano nella missione fino al 30 settembre 2022 – potrebbe essere valutata l'opportunità di esplicitare nel testo dell'articolo 1 il carattere derogatorio della norma rispetto alla legge n. 145 del 2016;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provvedano le Commissioni di merito alla soppressione del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge. ».

Ingrid BISA invita ad approfondire le ragioni che hanno indotto il Comitato, nei suoi pareri, a mantenere la censura dell'inserimento di norme di delega nel disegno di legge di conversione, anche successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2013 che, come noto, ha ritenuto ricompreso nel perimetro dell'esercizio della potestà normativa del legislatore la scelta di introdurre norme di delega nel disegno di legge di conversione.

Gianfranco ROTONDI, *presidente*, chiarisce che si tratta di un orientamento consolidato del Comitato che, in passato, ha al riguardo richiamato anche altre sentenze della Corte (n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019); tale orientamento, peraltro, risulta coerente con le valutazioni della Presidenza in sede di ammissibilità degli emendamenti.

Alfonso COLUCCI, nell'esprimere il proprio apprezzamento per la proposta di parere formulata, ritiene che nella stessa potrebbero essere inseriti più diffusi richiami alla giurisprudenza costituzionale in materia di decreti-legge, rispetto alla quale il provvedimento in esame presenta numerose criticità.

Bruno TABACCI esprime disapprovazione per l'assenza, nuovamente stigmatiz-

zata dalla proposta di parere, dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione; ritiene che, sul punto, il Comitato debba assumere un'iniziativa.

Gianfranco ROTONDI, *presidente*, condivide quanto segnalato dal collega Tabacci e prospetta la possibilità, nel caso di ulte-

riore inadempienza, di segnalare, in modo formale al Governo, la necessità di dare seguito all'obbligo di presentare AIR e ATN.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	7
Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione di rappresentanti di Banca d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8
Audizione di rappresentanti del CNEL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	8
Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8

AUDIZIONI

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione della Camera dei deputati Gianmauro DELL'OLIO.

La seduta comincia alle 9.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche me-

diante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione di rappresentanti di Banca d'Italia.
(*Svolgimento e conclusione*).

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, introduce l'audizione.

Fabrizio BALASSONE, *Capo del Servizio Struttura economica della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Luigi MARATTIN (A-IV-RE), Ubaldo PAGANO (PD-IDP), Silvia ROGGIANI (PD-IDP) e Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, ai quali replica Fabrizio BALASSONE, *Capo del Servizio Struttura economica della Banca d'Italia*.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.

(Svolgimento e conclusione).

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, introduce l'audizione.

Gian Carlo BLANGIARDO, *Presidente dell'ISTAT*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, e il deputato Marco GRIMALDI (AVS), ai quali replica Gian Carlo BLANGIARDO, *Presidente dell'ISTAT*.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, ringrazia il presidente Blangiardo per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del CNEL.

(Svolgimento e conclusione).

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, introduce l'audizione.

Tiziano TREU, *Presidente del CNEL (in videoconferenza)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), Ubaldo PAGANO (PD-IDP) e Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, ai quali replica Tiziano TREU, *Presidente del CNEL (in videoconferenza)*.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, ringrazia il Presidente Treu per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

La seduta comincia alle 20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati e

dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

Audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, introduce l'audizione.

Lilia CAVALLARI, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), Gianmauro DELL'OLIO (M5S), Luigi MARATTIN (A-IV-RE) (*in*

videoconferenza), Silvio LAI (PD-IDP), Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nonché il senatore Antonio NICITA (Partito Democratico) (*in videoconferenza*), ai quali replica Lilia CAVALLARI, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ringrazia la presidente Cavallari per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Rappresentante Speciale UE per la Bosnia ed Erzegovina, Amb. Johann Sattler 10

AUDIZIONI INFORMALI

Lunedì 5 dicembre 2022.

**Audizione del Rappresentante Speciale UE per la
Bosnia ed Erzegovina, Amb. Johann Sattler.**

L'audizione informale è stata svolta dalle
11.10 alle 11.55.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	11
---	----

SEDE REFERENTE

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del vicepresidente della XII Commissione, Luciano CIOCCHETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute, Marcello Gemmato, e per la difesa, Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 11.25.

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento.

Ricorda che il provvedimento in oggetto è stato calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire dalle ore 10 di lunedì 12 dicembre. Ricorda altresì che, a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, di giovedì 1° dicembre, è stato stabilito che nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare del provvedimento. Il termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato alle ore 18 di oggi. Nella giornata di domani, martedì 6 dicembre, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, avranno luogo le votazioni sugli emendamenti e sul conferimento del mandato ai relatori.

Dà, quindi, la parola ai relatori, deputato Bagnasco per la IV Commissione e deputata Loizzo per la XII Commissione, per lo svolgimento delle relazioni.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore per la IV Commissione*, ricorda che il decreto-legge n. 169 del 2022, approvato con modificazioni in prima lettura dall'Assemblea del Senato nella seduta dello scorso 30 novembre, si compone di sette articoli (più l'entrata in vigore). Il provvedimento è stato emanato dal Consiglio dei ministri al fine

di rispondere, da un lato, all'emergenza determinata dal perdurare delle condizioni di gravità della situazione in Ucraina attraverso la proroga di tre mesi della partecipazione italiana all'unità di alta prontezza della NATO denominata *Very high readiness joint task force* (VJTF), dall'altro, alla necessità di proseguire le attività avviate dalla regione Calabria in relazione al personale degli enti del Servizio sanitario regionale, con la proroga delle misure a sostegno del Servizio sanitario regionale per ulteriori sei mesi.

La Commissione Difesa ha competenza sulle disposizioni contenute nell'articolo 1.

In particolare, il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2022 l'invio del contingente militare italiano impegnato nell'ambito del citato dispositivo NATO.

Ricorda che il contributo italiano è articolato in un comando di componente per operazioni speciali, in un'unità del genio militare per il supporto alle operazioni terrestri, in aeromobili per la ricerca e soccorso di personale isolato, per la raccolta informativa, per il trasporto tattico e per il rifornimento in volo, per complessive 1.350 unità di personale militare, 77 mezzi terrestri, 2 mezzi navali e 5 mezzi aerei. Il contributo è stato disposto fino al 30 settembre 2022 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 14 del 25 febbraio 2022 in ragione dell'invasione russa in Ucraina, nell'intento di rafforzare la postura militare dell'Alleanza Atlantica sul fianco orientale dell'Europa al fine di garantire, a fronte della grave situazione di crisi in atto, il necessario livello di deterrenza e, ove necessario, di difesa. Rammento altresì, Sempre con riferimento all'esigenza di rafforzare la presenza della NATO in tale contesto geografico, che con il decreto-legge n. 14 del 2022 è stata prevista anche la proroga, fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare al potenziamento dei dispositivi NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza, per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza, per la presenza in Lettonia (*Enhanced Forward Presence*), nonché per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (*Air Policing*), mentre nel mese di luglio, rispettivamente

con le risoluzioni n. 8-00175 e Doc. XXIV n. 66, le Commissioni Difesa della Camera e del Senato hanno autorizzato la partecipazione di 1.000 unità di personale militare, da modulare tra Bulgaria e Ungheria, e di 380 mezzi terrestri alla nuova missione nell'area sud-est dell'Alleanza proposta con la Deliberazione del Consiglio dei ministri adottata il 15 giugno 2022.

Il comma 2, al pari di quanto previsto nelle Deliberazioni con le quali si richiede l'autorizzazione alle missioni di pace, prevede che al personale militare impiegato nel contingente si applichino le disposizioni di cui ai capi III (norme sul personale), IV (disposizioni penali) e V (altre disposizioni) della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016).

Infine, il comma 3 stabilisce che dalla norma non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo fa presente che nella relazione tecnica si precisa che gli oneri collegati alla proroga sono assorbiti dalle minori esigenze finanziarie generate a seguito della rimodulazione temporale dei numeri di personale immesso o da immettere nel teatro operativo per l'intero periodo (1° aprile 2022 – 31 dicembre 2022). Pertanto, viene richiamata l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2022, che aveva quantificato in euro 86 milioni 129 mila e 645 la spesa relativa alla partecipazione di personale militare al dispositivo NATO VJTF, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 settembre 2022.

Ciò detto, segnala che durante l'esame al Senato, sono stati approvati alcuni emendamenti che interessano materie di interesse della Difesa.

In primo luogo, in osservanza al parere parlamentare espresso dalla IV Commissione lo scorso 23 novembre sullo schema di decreto legislativo attuativo di una parte delle deleghe contenute nella legge sulle libertà sindacali nelle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare (Atto n. 6), è stato differito di dodici mesi il termine per l'esercizio delle stesse. L'esercizio delle deleghe sarà quindi possibile non più entro i sei mesi dall'approvazione

della legge (ovvero entro il 27 novembre 2022), ma fino a diciotto mesi, ossia fino al 27 novembre 2023,

Nello specifico si tratta delle deleghe previste volte a disciplinare particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale o a bordo di unità navali (articolo 9, commi 15 e 16), ad abrogare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (articolo 16, comma 1, lettera *a*), a novellare il Codice dell'ordinamento militare al fine di inserirvi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 (articolo 16, comma 1, lettera *b*), nonché a modificare e integrare le norme necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022 (articolo 16, comma 1, lettera *c*).

In secondo luogo è stato modificato l'articolo 538-*bis* del codice dell'ordinamento militare che dispone in materia di contratti relativi alle missioni internazionali, specificando e integrando i settori di spesa per i quali il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare il finanziamento e le procedure di affidamento nelle more della conclusione dei provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali. In particolare, la nuova elencazione comprende i servizi di vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali, l'approvvigionamento di munizionamento, nonché l'acquisto e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e sorveglianza, sistemi cyber e impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle scorte.

È stato poi introdotto, nel capo III del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, il nuovo articolo 544-*bis* al fine di autorizzare il Ministero della difesa, nell'ambito delle iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, all'acquisizione di

materiali non d'armamento e alla realizzazione di lavori ed opere ai fini della successiva cessione a titolo gratuito. In particolare, la norma riguarda l'acquisizione dei materiali, esclusi quelli d'armamento, di cui all'articolo 447, comma 1, lettera *o*), del Regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 (ovvero « le armi, gli armamenti, le munizioni, le macchine, i programmi informatici, gli oli e i carburanti, gli attrezzi, i mobili, gli utensili, i viveri, i foraggi, i medicinali, il vestiario, l'equipaggiamento e i manufatti in genere, i combustibili, le materie prime, le merci, i mezzi e tutti gli altri beni destinati al servizio istituzionale »), l'acquisizione di servizi, nonché la realizzazione di lavori e opere. Sono esclusi dall'acquisizione e successiva cessione i materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, ovvero i materiali di armamento, definiti come quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

Fa presente, infine, che sono state apportate anche alcune modifiche all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 1987, sulla permanenza in servizio del maestro direttore della banda della Polizia di Stato fino al sessantacinquesimo anno di età, mentre la normativa vigente stabilisce la cessazione dal servizio al sessantesimo anno di età e all'articolo 25 del decreto legislativo n. 79 del 1991, sulla permanenza in servizio dei maestri direttori della banda della Guardia di finanza, disponendo che il maestro direttore cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore, mentre il maestro vice direttore cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età. È tuttavia previsto anche che il Comandante generale possa disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda che ha raggiunto i suddetti limiti di età, fino al com-

pimento del sessantacinquesimo anno di età.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice per la XII Commissione*, venendo alle parti del decreto-legge di competenza della XII Commissione, segnala quanto segue.

L'articolo 2 estende di sei mesi – per un totale di trenta mesi, invece dei ventiquattro originariamente previsti, in scadenza l'11 novembre 2022 – il periodo massimo disposto per l'applicabilità delle misure a sostegno del servizio sanitario della regione Calabria, introdotte dal decreto-legge n. 150 del 2020: il nuovo termine di scadenza è, pertanto, l'11 maggio 2023. La *ratio* di quest'intervento è di consentire al Presidente della regione Calabria, nominato Commissario per la sanità nella riunione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre scorso, una tempistica adeguata per poter svolgere il proprio lavoro. Dalla proroga appena citata sono escluse alcune disposizioni già oggetto di modifica da parte di successivi interventi a sostegno del sistema sanitario regionale, relative in particolare: al compenso aggiuntivo in favore dei Commissari degli enti del servizio sanitario regionale, al potere del Commissario *ad acta* di avvalersi del Corpo della Guardia di finanza e, infine, alla previsione di un contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del SSR della Calabria.

Si dispone, inoltre, che i Commissari straordinari decadano, ove non confermati con le medesime procedure già previste alla normativa vigente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli oneri derivanti dalla proroga in esame, che si sostanziano in concreto nell'autorizzazione all'Agenas alla proroga dei contratti di lavoro flessibile a supporto dell'attività del Commissario *ad acta* nel limite di 25 unità, è prevista la copertura nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 euro per il 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'Agenas. Le risorse in questione hanno l'obiettivo di potenziare, in particolare, il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della regione, caratterizzati da una cronica povertà di personale.

Il Senato è intervenuto sull'articolo in esame, apportando le seguenti modifiche: ha fatto espressamente salva la facoltà del Commissario *ad acta* di nominare i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, alla luce del fatto che l'istituto commissariale non sembra, in questo caso, aver dato i frutti sperati; ha incluso nella proroga anche la disposizione che consente al Commissario *ad acta* di avvalersi della collaborazione dell'Agenas delle entrate, specificando che tale collaborazione deve esprimersi previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenas delle entrate, che consenta alla regione di avvalersi delle competenze dell'Agenas, specialmente sul fronte della corretta quantificazione del debito; ha specificato che il contingente di personale non dirigenziale assunto dall'Agenas e assegnato a supporto del commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro, oltre che presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della regione Calabria e le aziende sanitarie locali e ospedaliere, possa operare anche presso la «Azienda per il Governo del servizio sanitario della regione Calabria – Azienda zero», ente nel quale l'esecutivo regionale ripone grandi speranze sul fronte del miglioramento del funzionamento del servizio sanitario regionale; ha stabilito che le possibilità di reclutamento e di conferimento di incarichi a termine da parte della regione Calabria – di cui alla lettera *d*), comma 2, dell'articolo 16-*septies* del decreto-legge n. 146 del 2021 – sono finalizzate non solo a garantire la piena operatività delle attività proprie della gestione sanitaria accentrata del servizio sanitario della regione Calabria, ma anche ad un più ampio e generale obiettivo di *governance*, riferito all'efficienza nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento, e nell'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della regione Calabria.

Inoltre, in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, viene ristretto, anticipandone il termine dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2023, il periodo massimo di ap-

plicabilità della norma che prevede, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di assicurare il rispetto della direttiva europea dei tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria, che non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria. Viene peraltro stabilito che tale norma non si applichi a crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro. Il Senato, infine, ha esteso l'applicabilità della norma che disciplina le modalità di nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, di uno o più Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, ai casi in cui, per sopravvenute ragioni soggettive e oggettive, divenga necessario provvedere alla sostituzione di tali Commissari, al fine di sbloccare le nuove nomine necessarie a dare attuazione alla riforma della sanità calabrese, in particolare sul fronte ospedaliero.

Fa presente, quindi, che l'articolo 3 dispone un'ulteriore proroga, al 28 febbraio 2023, rispetto al termine di scadenza del 15 ottobre scorso, della permanenza in carica dei componenti delle Commissioni consultive (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso) presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Nell'ambito dell'articolo in esame, il Senato è intervenuto introducendo, in particolare, alcune disposizioni in materia di *governance* dell'AIFA. Anzitutto, si è disposta la soppressione delle Commissioni consultive appena citate e l'attribuzione delle funzioni ad esse spettanti, a partire dal 1° marzo 2023, a una nuova commissione unica, denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), costituita da dieci componenti nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità da individuarsi con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Il Senato ha altresì previsto che, con

il predetto decreto ministeriale, siano disciplinate anche le modalità di nomina e le funzioni del presidente dell'AIFA, che diventa rappresentante legale dell'Agenzia, assumendo il ruolo attualmente attribuito al direttore generale, nonché le modalità di nomina e le funzioni del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico, due figure istituite dalla riforma del 2019 ma ad oggi mai nominate. Con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA è, quindi, prevista la soppressione della figura del direttore generale. Il consiglio di amministrazione dell'AIFA resta formato da cinque componenti: il presidente, due componenti designati dal Ministro della salute e due indicati dalla Conferenza Stato-regioni.

Nicola STUMPO (PD-IDP) interviene per il proprio gruppo sulle parti di competenza della XII Commissione. In relazione all'articolo 2, in materia di proroga delle misure di sostegno in favore del sistema sanitario regionale calabrese, nota come il tema sia stato oggetto dell'intervento di diverse maggioranze parlamentari susseguitesisi nella scorsa legislatura, e come gran parte delle forze politiche dell'attuale maggioranza, che oggi chiedono la rapida conversione della proroga delle norme in esame, si fossero in realtà espresse in senso contrario ad esse in occasione della loro prima introduzione. Sottolinea come sia a suo avviso improprio che le tempistiche di esame della legge di bilancio, necessariamente ristrette ma non certo per colpa dell'opposizione, si ripercuotano negativamente su quelle di esame del decreto-legge n. 169, che richiederebbe al contrario un'istruttoria ben più approfondita. Nel merito, riguardo ad alcune delle disposizioni introdotte, come ad esempio quelle che consentono la chiusura dei bilanci delle aziende sanitarie, il gruppo parlamentare a cui appartiene si esprime in senso favorevole. Su altre questioni, invece, come quella che proroga di due soli mesi il mandato dei Commissari in scadenza, afferma che sarebbe stato a suo avviso ben più congruo prevedere una proroga del mandato di durata analoga a quella disposta per il mandato del Commissario

ad acta, magari inserendo, da parte di quest'ultimo, una previa procedura di verifica dei risultati raggiunti dai singoli Commissari straordinari da prorogare.

Passando all'articolo 3, in materia di riforma della *governance* dell'AIFA, stigmatizza che un articolo recante una riforma complessiva di una delle più importanti agenzie pubbliche nazionali sia stato inserito, quasi furtivamente, senza il dovuto approfondimento, nell'ambito di una norma che invece, originariamente, aveva una portata ben più ridotta. Peraltro, la fretta con cui la disposizione è stata predisposta ha comportato, a suo avviso, delle conseguenze negative anche sulla sua qualità, che il Senato è riuscito solo parzialmente a sanare. Ad esempio, segnala come sia a suo avviso inopportuno che il nuovo vertice unico dell'agenzia, il Presidente, sia nominato tramite un semplice decreto ministeriale, e come restino in gran parte imprecise le modalità di nomina del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico.

Alla luce delle criticità evidenziate, invita quindi i colleghi a prendersi tutto il tempo necessario per l'esame del disegno di legge di conversione in esame, al fine di correggere tutto ciò che ancora è possibile, prima della scadenza del decreto.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) segnala che la norma che proroga fino al 31 dicembre la presenza del contingente italiano nell'ambito del dispositivo NATO denominato *Very high readiness joint task force* (VJTF) trova concorde il Partito democratico, avendo già condiviso tale scelta nella scorsa legislatura quando è stato approvato il decreto-legge n. 14/2022. Domanda, invece, chiarimenti al Governo sull'emendamento approvato al Senato, che ha introdotto l'articolo 544-*bis* nel codice dell'ordinamento militare al fine di autorizzare il Ministero della difesa all'acquisizione di beni e materiali per la successiva cessione a titolo gratuito nell'ambito delle attività di politica militare. Chiede, in particolare, quale tipo di materiale rientra nella previsione e se è escluso il materiale d'armamento.

La sottosegretaria Isabella RAUTI ringrazia il deputato Graziano per la domanda che consente al Governo di fornire utili elementi di chiarimento non emersi durante il dibattito presso l'altro ramo Parlamento. In particolare, osserva che l'elenco dei beni che potranno essere acquistati dalla Difesa per la successiva cessione ai sensi dell'articolo 1-*ter* non comprende i mezzi e i materiali d'armamento, come si evince dal combinato disposto dell'elenco dei materiali fornito dall'articolo 447, comma 1, lett. o) del Testo unico sulle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare (D.P.R. n. 90/2010) e dell'elenco recato, invece, dall'articolo 2 della legge sull'esportazione e controllo degli armamenti (legge n. 185 del 1990). In sostanza si consente di fornire materiali quali programmi informatici, oli e carburanti, attrezzi, mobili, utensili, viveri, medicinali, vestiario e manufatti in genere, che possono essere utili nello svolgimento delle missioni di pace in ambito di cooperazione civile e militare.

Andrea QUARTINI (M5S) si dichiara d'accordo con tutte le considerazioni precedentemente svolte dal collega, deputato Stumpo. Nel merito dell'articolo 3, in materia di riforma della *governance* di AIFA, sottolinea come le modalità frettolose con le quali il Governo ha scelto di procedere sono a suo avviso del tutto ingiustificate. In particolare, nonostante quanto sostenuto dal Ministro della salute in alcune recenti dichiarazioni, l'esigenza di intervenire per snellire le pratiche di riconoscimento dei nuovi farmaci, è del tutto smentita dai dati, che descrivono l'AIFA, ente che tra le altre cose ha servito ottimamente il Paese nei duri anni della pandemia, come molto rapida, se messa a confronto con le agenzie di pari natura operanti a livello europeo (impiega 429 giorni in media per l'evasione di una pratica autorizzativa, contro una media europea di 511). Peraltro, le norme introdotte sono a suo avviso non condivisibili anche nel merito, visto che introducono una struttura organizzativa più verticistica, del tutto sconsigliabile in un settore esposto al rischio di conflitti di interessi come quello farmaceutico. In generale,

ritiene necessario che la Commissione si prenda gli adeguati spazi di riflessione per esaminare il decreto in esame.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO interviene chiarendo come la scelta di modificare il decreto al Senato per introdurre le norme sulla riforma della *governance* di AIFA non sia derivata dalla volontà del Governo, che ha approvato, in materia, proposte emendative di origine parlamentare. Peraltro, le norme sono state adeguatamente dibattute e modificate, sia in Commissione che in Aula. Pur ammettendo che vi sarebbero state altre possibili vie procedurali esperibili, e rispettando il legittimo avviso contrario delle opposizioni, rivendica come altrettanto legittima la scelta della maggioranza di procedere nella ma-

niera prescelta, al fine di addivenire all'approvazione di una riforma che, nel merito, è auspicata da tutte le forze politiche da diverso tempo.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, dopo aver ribadito che le tempistiche di esame del provvedimento in sede referente sono state dettate dalla collocazione di quest'ultimo, nel calendario dei lavori dell'Assemblea, a partire dalla giornata di lunedì 12 dicembre, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.

La seduta termina alle 12.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. Emendamenti C. 547-A Governo	18
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	18
---	----

COMITATO DEI NOVE

Lunedì 5 dicembre 2022.

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. Emendamenti C. 547-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 11.55 alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, e il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 15.10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

C. 643-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte preliminarmente che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Fa presente quindi che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 643-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, per le parti di propria competenza. Avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio, come quello in discussione, è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Pertanto ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare

gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Precisa che, per quanto riguarda la Commissione Affari Costituzionali, oltre alle disposizioni di competenza contenute nella prima sezione, saranno esaminate, per la seconda sezione, anche le Tabelle relative allo stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella 8) e alcuni capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2). L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore. La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza.

Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti, ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in questa sede, sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commis-

sione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima, prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in Commissione Bilancio, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima Commissione Bilancio, ai fini dell'esame in sede referente.

Fa notare in particolare che sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016. Al riguardo, avverte quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti afferenti alle parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Affari Costituzionali scadrà alle ore 18 di oggi.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concer-

nenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, ricorda preliminarmente che con la riforma operata dalla legge n. 232 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati riuniti in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita a un periodo triennale e articolata in due sezioni. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la Seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle dell'ex disegno di legge di bilancio. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti del provvedimento al nostro esame, avverte che darà conto sinteticamente delle disposizioni di competenza e di interesse della Commissione Affari Costituzionali partendo da quelle della prima sezione, secondo l'ordine progressivo degli articoli, riservando alla fine l'esposizione degli interventi di interesse della Commissione disposti nella sezione seconda del disegno di legge. Fa altresì presente – con riguardo alla prima sezione – che la gran parte delle disposizioni di nostro interesse sono contenute nel Titolo IX del disegno di legge, dedicato alla difesa e sicurezza nazionale. Prima di passare in rassegna le disposizioni della prima sezione di interesse specifico della Commissione, sottolinea quelle che ritiene le misure più importanti del disegno di legge. Si tratta: del potenziamento degli interventi sulla sicurezza urbana, con particolare riferimento all'installazione da parte dei comuni di sistemi di videosorveglianza; della proroga dello stato di emergenza finalizzato all'accoglienza di profughi ucraini; dell'istituzione di una cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; del potenziamento delle risorse in favore delle forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; dell'ampliamento della rete dei centri per il rimpatrio; del potenziamento del numero dei segretari comunali.

Con specifico riferimento alle parti di competenza della I Commissione contenute nel disegno di legge, segnala innanzitutto l'articolo 113 che istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza mediante il quale assicurare la copertura finanziaria degli interventi, già programmati con precedenti strumenti di bilancio, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato. La disposizione in esame tiene conto dell'incremento del fabbisogno finanziario a seguito degli aumenti dei prezzi delle materie prime e dei conseguenti aggiornamenti dei prezzi regionali e mira a superare la mancanza di copertura finanziaria del quadro economico degli interventi programmati, revisionato proprio in ragione dell'aggiornamento dei prezzi regionali. In assenza dell'intervento in esame, dunque, vi sarebbe l'impossibilità di avviare le procedure ad evidenza pubblica per le attività tecniche ed esecutive, di fatto bloccando la realizzazione di tali opere infrastrutturali. Nello specifico il comma 1 dell'articolo 113, destina 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 1 siano ripartite per le finalità indicate nel medesimo comma.

Rileva che l'articolo 115 autorizza la spesa complessiva di oltre 211 milioni di euro, distribuiti negli anni 2023-2027, per garantire la prosecuzione del funzionamento della rete nazionale *standard* Te.T.Ra (*Terrestrial Trunked RAdio*), nonché per assicurare l'implementazione dell'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE (*Long-Term Evolution*) *Public Safety*. Rammenta a tale proposito che la citata rete Te.T.Ra. è un sistema di comunicazione a onde radio per uso professionale, con sistemi veicolari e portatili, usato principalmente dalle forze di polizia e militari e dai servizi di emergenza oltre che dai servizi privati civili. Quanto alla tecnologia LTE, nota anche come 4G, fa presente che

tale standard per la comunicazione *wireless* a banda larga per dispositivi mobili e terminali dati può essere utilizzato per fornire alle Forze di Polizia un servizio per la videosorveglianza in mobilità in grado di raccogliere in tempo reale i flussi video provenienti da diverse sorgenti. In merito all'intervento recato dall'articolo in questione, rileva che, come indicato nella relazione tecnica del provvedimento, si tratta di una misura che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che viene previsto l'impiego di risorse economiche già allocate su capitoli di bilancio gestiti dall'amministrazione del Ministero dell'Interno, senza l'assegnazione di stanziamenti aggiuntivi.

Quanto all'articolo 116 in materia di accoglienza dei profughi dall'Ucraina, segnala preliminarmente che gli interventi in esso previsti si inquadrano in una più ampia serie di misure finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e dei suoi progressivi sviluppi. Nel dettaglio, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale che è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 2022) in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale. La proroga in esame consente di allineare temporalmente la durata dello stato di emergenza nazionale con il termine di vigenza degli effetti del meccanismo europeo di protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea, in base alla quale il regime speciale di protezione temporanea ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022. Al contempo la disposizione precisa che ulteriori proroghe del termine dello stato di emergenza, funzionali ad assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe che potrebbero essere adottate dall'Unione europea, potranno essere adottate con le modalità previste dall'arti-

colo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ricorda a tale proposito che in base al citato articolo 24 del codice di protezione civile la deliberazione dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della regione o provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi; la delibera autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile. In base al medesimo articolo 24 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. Il comma 2 dell'articolo 116 sopprime il termine del 31 dicembre 2022, previsto come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Segnala che la richiamata disposizione ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile a definire tale contributo, insieme ad altre misure di assistenza delle persone provenienti dall'Ucraina, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso in Italia con termine non oltre il 31 dicembre 2022, per un massimo di 60.000 unità. Il successivo decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) ha incrementato, per un massimo di ulteriori 20.000 unità, i potenziali destinatari del contributo di sostentamento, che dunque risultano complessivamente 80.000. Infine, allo scopo di fronteggiare la situazione emergenziale, il comma 3 abilita il Dipartimento della protezione civile a rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dal citato decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 31,

comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*)), individuando il numero massimo dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei nuovi limiti temporali dello stato di emergenza. A tal fine, il Dipartimento è autorizzato a provvedere con l'usuale strumento emergenziale delle ordinanze ex articolo 25 del codice della protezione civile. Nell'ambito del medesimo Capo, l'articolo 117 destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – complessivamente 35 milioni nel triennio 2023-2025 – per l'acquisizione di nuova tecnologia robotica. L'intento è quello di migliorare, attraverso misure di investimento tecnologico, la capacità operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Come riportato nella relazione illustrativa, si tratta di potenziare la capacità di risposta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in scenari emergenziali complessi, anche mediante l'impiego di sistemi robotizzati e di sistemi a realtà aumentata. La relazione illustrativa riporta in via esemplificativa, quali casi di possibile impiego della strumentazione robotica: incendi confinati (all'interno di edifici, gallerie stradali e ferroviari) o presso insediamenti industriali in cui sia da temere l'emissione di sostanze pericolose, o in edifici di interesse storico-artistico, o ambienti ipogei, subacquei e impervi, per la ricerca di persone disperse. Anche la lotta attiva agli incendi boschivi o il soccorso tecnico in ambiente acquatico potranno essere interessati dall'impiego della nuova strumentazione. Conseguentemente la disposizione reca un'autorizzazione di spesa, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione « Soccorso civile »; programma di spesa « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico ».

Il successivo articolo 118 destina risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – complessivamente 10 milioni di euro nel triennio 2023-2025 – volte in questo caso ad aumentarne la capacità di risposta negli scenari di incendio, mediante dotazioni tecnologiche innovative mirate. Tale aumento di capacità, come si legge nella relazione illustrativa, è sollecitata dall'evoluzione della natura stessa degli incendi, alimentati so-

vente da materiali artificiali e sintetici o da rifiuti o da materiali edili, e pertanto caratterizzati dalla rapida propagazione della combustione nonché dall'emissione di sostanze fortemente inquinanti in aria come al suolo. Si pone pertanto, sul piano operativo, l'esigenza di un rapido controllo della combustione, oltre che di un ottimale utilizzo (contenendone i quantitativi, posto altresì l'impatto ambientale) delle sostanze estinguenti. Pertanto, per l'acquisto di sistemi innovativi di spegnimento la disposizione reca un'autorizzazione di spesa (a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione « Soccorso civile »; programma di spesa « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico »; azione « Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco »). Le risorse sono destinate all'acquisto in parte di sistemi di miscelazione a carattere innovativo per la formazione della soluzione schiumogena finalizzata all'estinzione degli incendi da installare a bordo delle autopompe (per complessivi 7 milioni), in parte di attrezzature di spegnimento a carattere innovativo (lance, tubazioni, accessori) (per complessivi 3 milioni). Quanto all'articolo 119, segnala che esso è finalizzato a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi previsti dai patti per l'attuazione della sicurezza urbana – disciplinati dall'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48), con specifico riferimento all'installazione da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità. A tal fine, in considerazione dell'elevatissimo numero di comuni che ne hanno fatto richiesta richiamato, il comma 1 dell'articolo 119 rifinanzia la relativa autorizzazione di spesa – recata dal comma 2-ter dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 14 del 2017 – per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministro dell'interno da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di pre-

sentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 della disposizione in esame. L'articolo 120, al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, autorizza al comma 1 il Ministero dell'interno ad ampliare la rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) dove sono trattenuti temporaneamente gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione. Come chiarito nella relazione illustrativa, l'obiettivo dell'intervento è quello di superare le criticità connesse alle capacità ricettive delle suddette strutture, tenuto conto delle crescenti esigenze connesse agli attuali flussi migratori. A tal fine, il comma 2 provvede ad incrementare le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per complessivi 42.045.939 di euro per gli anni 2023-2025. Le risorse sono destinate da un lato alla costruzione e alla ristrutturazione dei centri di trattenimento e di accoglienza (che comprendono anche i CPR) e dall'altro alla gestione dei medesimi centri. Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, alla data del 18 ottobre 2022, risultano attivi sul territorio nazionale 10 CPR (Torino, Gradisca d'Isonzo, Milano, Roma, Bari, Brindisi, Palazzo S. Gervasio, Caltanissetta, Trapani, Macomer) per una capienza complessiva di 1.378 posti. La dislocazione delle nuove strutture sarà individuata, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sulla base di criteri che privilegiano un rapido e agevole accesso alle stesse, nonché attraverso l'utilizzo di strutture pubbliche già esistenti che possono essere convertite allo scopo. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, l'ampliamento della rete nazionale dei CPR sarà realizzata sia attraverso un ampliamento di taluni CPR già esistenti, incrementando i posti ivi disponibili per un totale di n. 106, sia attraverso la realizzazione di nuove strutture, per ulteriori n. 100 posti, per un totale n. 206 posti. L'ampliamento riguarda in particolare il CPR di Macomer (ulteriori 50 posti) e quello di Caltanissetta (ulteriori 92 posti).

Sottolinea che l'articolo 121 autorizza il Ministero dell'interno a prorogare fino al 27 marzo 2023 i contratti di prestazione di lavoro a termine già stipulati al fine di assicurare la funzionalità delle questure, delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della commissione nazionale per il diritto di asilo. La misura si rende necessaria in considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi a causa dell'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante il 2022 nonché del perdurare della grave crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina. Si tratta dei contratti di prestazione di lavoro a termine, già stipulati nell'ambito del progetto *EmAs.Com* (*Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2*), finanziato con i fondi destinati dalla Commissione europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, e originariamente limitati dalla citata misura europea fino al 31 marzo 2022. Tali contratti sono stati successivamente estesi al 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51) e dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 883 del 31 marzo 2022. Come anticipato, la disposizione in esame autorizza un'ulteriore proroga dei contratti di lavoro interinale in corso di esecuzione fino al 27 marzo 2023. La disposizione specifica che la proroga è autorizzata anche in deroga all'articolo 106 del codice degli appalti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016). Quest'ultimo articolo definisce la procedura di modifica dei contratti durante la loro efficacia e delimita i casi in cui sia consentita la modifica contrattuale senza una nuova procedura di affidamento. Dalla relazione tecnica al provvedimento si evince che la proroga contrattuale riguarda 177 lavoratori. Il comma 2 dell'articolo 121 quantifica gli oneri di spesa in circa 2,3 milioni per l'anno 2023, a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui al comma 1. In

proposito, la relazione illustrativa chiarisce che l'onere totale graverà a valere sul capitolo di bilancio del Ministero dell'interno 2255 per l'anno 2023, che riguarda le spese per il funzionamento della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali preposte all'esame delle richieste di protezione internazionale.

Segnala inoltre come l'articolo 122 disponga di ulteriori risorse al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – complessivamente 20 milioni di euro nel triennio 2023-2025 – per aumentarne la capacità di risposta ad emergenze dovute al rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico. Rammenta a tale proposito che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco annovera anche talune competenze in materia di difesa civile. Segnala in particolare che il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (che ha operato il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ricomprende (all'articolo 24, comma 2, lettera c)), entro le funzioni di soccorso pubblico, il contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche (tale competenza era peraltro già attribuita al Ministero dell'interno ed al Corpo dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, abrogata dal medesimo decreto legislativo n. 139 del 2006). Come si legge nella relazione illustrativa, per far fronte all'invecchiamento del parco mezzi e materiali del Corpo e tenendo anche conto dello sviluppo tecnologico in ambito di rilevamento e analisi strumentale, si rende necessario lo sviluppo di progetti pluriennali che consentano il necessario aggiornamento e potenziamento. Inoltre, sempre secondo quanto riportato nella relazione, lo scenario internazionale causato dalla guerra in Ucraina, comporta un maggior livello di attenzione su possibili eventi incidentali (sia convenzionali che non convenzionali) con conseguente applicazione di procedure di monitoraggio preventivo che richiedono l'acquisizione di ulteriori e più innovativi mezzi ed attrezzature. A tali fini, la disposizione in esame reca la relativa autorizzazione di spesa (a valere sullo stato di previsione del Mini-

stero dell'interno, missione « Soccorso civile »; programma di spesa « Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva »).

Fa presente come l'articolo 123 autorizzi il Ministero dell'interno a utilizzare per l'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine nel limite massimo di spesa di euro 37.726.848. Tali prestazioni di lavoro sono destinate a consentire la definizione delle procedure per l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2021 e 2022 (di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) e delle procedure di regolarizzazione dei lavoratori stranieri (di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Come segnalato nella relazione illustrativa, tali disposizioni – che hanno inteso corrispondere alle esigenze di manodopera qualificata non immediatamente reperibile in misura congrua sul mercato del lavoro nazionale – hanno comportato un aggravio di impegno per gli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture. La disposizione dell'articolo 123 deroga espressamente a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), che prevede che dal 2011 le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Inoltre, il Ministero dell'interno può utilizzare prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106, riguardanti rispettivamente: le fasi delle procedure di affidamento, i contratti « sotto

soglia » (cioè di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea indicate nell'articolo 35 del medesimo codice), le procedure di scelta del contraente per i settori ordinari e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia. La relazione tecnica stima un fabbisogno di 300 unità lavorative per l'anno 2023 per il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione in ragione delle esigenze connesse all'attività degli Sportelli unici per l'immigrazione presso le Prefetture e di 500 unità lavorative per l'anno 2023 per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le medesime finalità svolte presso gli uffici delle Questure, nonché della Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della P.S..

Al Titolo XIII relativo a regioni ed enti locali, segnala l'articolo 141 che interviene sugli articoli 2, 4, 7, 13 e 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario, differendo al 2027 o ad un anno antecedente, ove ricorrano le condizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2021, l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali. Come riportato nella relazione illustrativa, tale differimento tiene conto della complessa procedura per l'avvio del nuovo meccanismo di finanziamento delle regioni a statuto ordinario nel rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Al medesimo Titolo XIII segnala altresì l'articolo 143. L'adozione delle disposizioni in esso contenute viene espressamente ricondotta, al comma 1, alla completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia a Regioni a statuto ordinario, nonché al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni. Premesse le suddette finalità, il comma 1 dell'articolo

143 definisce i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per il conseguimento dei seguenti obiettivi e finalità, esplicitati dalla norma: erogazione delle prestazioni sociali di natura fondamentale; svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali; equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali. Il medesimo comma 1, nell'ultimo periodo, subordina l'attribuzione alle Regioni ordinarie di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del successivo comma 3, lettera c), ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni. A questo fine, il comma 2 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e costituita da Ministri competenti nelle materie chiamate in causa dai compiti e dalle funzioni della Cabina di regia, oltre che dai Presidenti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI. I successivi commi da 3 a 8 stabiliscono i compiti e gli obiettivi che la Cabina di regia è chiamata a conseguire, nonché le tempistiche di svolgimento delle attività ad essa affidate, le procedure di realizzazione di tali attività e le forme e modalità di interazione con le amministrazioni competenti nelle materie coinvolte e con la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. Per l'ipotesi in cui la Cabina di regia non riesca a concludere le proprie attività nei termini stabiliti, l'articolo prevede, altresì, la nomina di un Commissario. Sono disciplinate, inoltre, le procedure di predisposizione e adozione degli schemi di

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volti alla determinazione dei LEP e dei costi e fabbisogni *standard* nelle materie suscettibili di devoluzione alle Regioni ad autonomia ordinaria, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il comma 9 stabilisce, infine, che per le spese di funzionamento derivanti dalle attività previste dall'articolo in esame, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Al medesimo Titolo XIII, l'articolo 145, al comma 1, in deroga alla disciplina vigente, autorizza ad iscrivere all'Albo dei segretari comunali e provinciali anche i borsisti non vincitori ma risultati idonei al termine del corso-concorso del 2021, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria. Il comma 2 prevede che l'iscrizione dei borsisti aggiuntivi all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi del comma 1 sia comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente, come previsto per i vincitori della sessione aggiuntiva del corso-concorso ai sensi del comma 8 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), richiamato dalla disposizione in esame. Il comma 3 applica al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 1 la disciplina prevista dal comma 1 del citato articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019, in materia di svolgimento del corso-concorso di formazione e di tirocinio pratico. Per effetto di tale richiamo, i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del corso-concorso dovranno quindi sostenere un tirocinio pratico di 2 mesi. Per le stesse finalità indicate al comma 1 e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e fino al 31 dicembre 2026,

le risorse del fondo del Ministero dell'interno istituito a copertura dei costi delle assunzioni a tempo determinato di personale tecnico di supporto per l'attuazione del PNRR possono essere destinate anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali nonché a finanziare iniziative di assistenza tecnica in favore dei piccoli comuni per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR (comma 4). Nell'ambito del Titolo XV relativo ai fondi, l'articolo 153 – recante misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio connesse all'andamento effettivo della spesa – al comma 1, prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con i commi da 2 a 14 del medesimo articolo concorrono, quale contributo dei Ministeri medesimi alla manovra di finanza pubblica, al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022. Tale decreto, sulla base dell'obiettivo programmatico di razionalizzazione della spesa fissato nel Documento di economia e finanza 2022 per le Amministrazioni centrali dello Stato – che prevede a decorrere dal 2023 riduzioni di spesa strutturali per i Ministeri di importo pari a 800 milioni nel 2023, di 1,2 miliardi per il 2024 e di 1,5 miliardi annui a decorrere dal 2025 – ha ripartito il suddetto importo tra i singoli Dicasteri, definendo degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero per il ciclo di bilancio 2023-2025, ai sensi della disposizione di *spending review* contenuta nella legge di contabilità e finanza pubblica. Le riduzioni di spesa finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio sono state realizzate, in parte, con interventi normativi introdotti in prima sezione, disposti ai commi da 2 a 14 dell'articolo 153 in esame, e per la restante parte, attraverso definanze di leggi vigenti effettuati prima seconda sezione. Ai fini dei profili di interesse della Commissione Affari costituzionali, segnala in particolare che il comma 5 dell'articolo 153 stabilisce che, a decorrere dal 2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, mediante un efficientamento delle

strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, un conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni. A tal fine, vengono abrogati i commi da 179 a 183 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), con i quali veniva prevista l'istituzione di una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati denominata « InvestItalia ». Al comma 13 dell'articolo 153 è disposto il trasferimento diretto delle risorse previste a legislazione vigente al bilancio dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, eliminando il passaggio delle risorse attraverso il bilancio della Presidenza del Consiglio di ministri. A tal fine, la disposizione in esame modifica l'articolo 5, comma 3, della legge istitutiva dell'Autorità (legge n. 112 del 2011), in base al quale le spese per l'espletamento delle competenze attribuite dalla medesima legge all'Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Segnala infine l'articolo 154 che al comma 1 istituisce nello stato di previsione del MEF i seguenti due fondi finalizzati ad attuare la strategia nazionale di cybersicurezza ed il relativo piano di implementazione: il Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, volto a finanziare, anche integrando le risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, e all'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024, 110 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037; il Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a

finanziare le attività di gestione operativa dei progetti finanziati con il primo fondo, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025. Ai sensi del comma 2, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è incaricata di svolgere compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. A tal fine, l'Agenzia sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni responsabili nell'ambito del Piano. Una volta rilevati i fabbisogni finanziari di ciascuna amministrazione, le risorse dei due fondi sono materialmente assegnate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Agenzia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. In seguito al monitoraggio operato dalla medesima agenzia, le risorse assegnate alle amministrazioni possono essere eventualmente revocate sempre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato con le medesime procedure viste sopra, e riassegnate con le modalità previste dal predetto decreto (comma 3). Il comma 4, infine, incrementa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 le risorse che il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109) ha stanziato per le spese di funzionamento dell'Agenzia; lo stanziamento è destinato a finanziare lo svolgimento dei nuovi compiti a quest'ultima assegnati dall'articolo in esame.

Passando ad esaminare la Seconda sezione del disegno di legge, fa presente che le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari costituzionali si rinvergono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8). A tale proposito segnala che, con riferimento alle spese del Ministero autorizzate per gli anni 2023-2025, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'Interno, spese finali, in termini di competenza, pari a 30.897 milioni di euro nel 2023, a 29.850 milioni di

euro per il 2024 e 29.083 milioni di euro per il 2025. In termini di cassa, le spese complessive del Ministero sono pari a 31.496,6 milioni di euro nel 2023, a 29.866,3 milioni di euro nel 2024 e a 29.111,29 milioni di euro nel 2025. In sostanza il disegno di legge di bilancio 2023-2025, in termini di competenza, espone per il Ministero dell'interno, stanziamenti analoghi, in termini assoluti, ai dati della legge di bilancio 2022. Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2023, le spese finali – che come detto risultano pari a 30.897 milioni a fronte di 30.855 nell'esercizio precedente – si presentano in lieve aumento rispetto al 2022 in misura pari a 42,3 milioni di euro (+ 0,14%). Segnala inoltre che gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'interno autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2023, in misura pari al 3,5% della spesa finale del bilancio statale, aumentando leggermente in termini percentuali nel 2024 (3,7%) e nel 2025 (3,6%). Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2023 attuata con la prima e seconda sezione del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un incremento delle spese finali di circa 776,8 milioni di euro, determinata da un aumento di circa 660 milioni spesa in conto corrente e di 116 milioni di spesa in conto capitale. Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Seconda sezione determinano una riduzione della spesa pari a circa 79 milioni di euro, dal lato della spesa corrente (-30,8) e in conto capitale (-48,3) per definanziamenti operati sulle dotazioni a legislazione vigente. Nell'ambito di questa riduzione in seconda sezione, i definanziamenti ascrivibili alle previsioni di cui all'articolo 153, comma 1, del disegno di bilancio (*spending review* ministeri) risultano pari a 52,8 milioni di euro. Le misure legislative introdotte dall'articolato della prima sezione determinano nel complesso un effetto positivo di circa 856 milioni di euro, sia di parte corrente (691 milioni) che in conto capitale (165 milioni).

Nel passare ad analizzare le missioni nelle quali è allocata la spesa complessiva

del Ministero, segnala che la maggior entità delle risorse stanziata nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che rappresenta circa il 50 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (14.647,8 milioni) tale missione registra un incremento complessivo di circa 693,1 milioni di euro (+4,7 per cento), che riguarda esclusivamente il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10). In tale programma si registra un finanziamento di 703,1 milioni di euro effettuato dalla prima sezione. Segnala inoltre che l'altra missione strumentale del Ministero è la Missione 3, che attiene ai programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza e che reca previsioni a legislazione vigente pari a 9.498,5 milioni di euro per il 2023. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della manovra) risulta pari a 9.575,8 milioni (+0,8% rispetto alle previsioni a legislazione vigente). Tali risorse assorbono il 31 per cento della spesa complessiva del dicastero e risultano in aumento rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2022 (+11,3%). Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (2.975,5 milioni di euro), all'esito della manovra, la Missione Soccorso civile registra nel complesso, per effetto di interventi di Sezioni I, un aumento di 11 milioni di euro nel 2023 (+0,4 per cento), che riguarda il Programma 4.2. « Prevenzione del rischio e soccorso pubblico » (8.3). L'incremento si mantiene pari 20,5 milioni nel 2024 e a 32,5 milioni nel 2025.

Fa presente inoltre che, rispetto alla dotazione iniziale (1.869,7 milioni di euro), all'esito della manovra, la missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti – consistente nell'unico programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) – registra un incremento di circa 18 milioni di euro (+1 per cento). Il peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero risulta pari al 6,1 per cento.

Aggiunge che, per quanto riguarda le competenze della Commissione Affari Costituzionali, assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2). Segnala in particolare la missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale. La missione reca uno stanziamento complessivo per il 2023 a legislazione vigente di 3.075,7 milioni di euro. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, tale missione registra una riduzione di 3,5 milioni di euro, che riguarda il programma 17.2 Presidenza del Consiglio dei ministri. Fa presente inoltre che ulteriori stanziamenti di interesse della Commissione Affari costituzionali sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in diversi programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti. In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza di

interesse della Commissione Affari Costituzionali, ricorda: alcuni stanziamenti dedicati, nell'ambito della missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, al programma Protezione sociale per particolari categorie; nell'ambito della missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Sicurezza democratica, il capitolo relativo al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica nonché le somme da assegnare all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; all'interno della missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, le previsioni di competenza destinate alla Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); alla Scuola nazionale della amministrazione – SNA; all'Istituto nazionale di statistica e all'Agenzia per l'Italia digitale.

Nazario PAGANO, *presidente*, non essendoci richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani, martedì 6 dicembre.

La seduta termina alle 15.20.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643- <i>bis</i> Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	30
DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IV e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	39

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 14.50.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

C. 643-*bis* Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, e di tutte quelle riguardanti l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di bilancio, è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dispone quindi l'attivazione dell'impianto.

Ricorda che l'esame del disegno di legge di bilancio, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, comprende le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero della giustizia (tabella 5), del Ministero dell'economia, limitatamente alle parti di competenza (tabella n. 2), del Ministero dell'Interno, limitatamente alle parti di competenza (tabella n. 8) e del Ministero delle infrastrutture, limitatamente alle parti di competenza (tabella n. 10), contenute nella seconda sezione.

Fa presente che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore che potrà partecipare ai lavori della Commissione Bilancio.

Rammenta che la Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti, riferiti alle parti di sua competenza, il cui termine di presentazione presso la Commissione scade alle ore 18. . Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione. Gli emendamenti possono comunque essere presentati anche direttamente presso la Commissione bilancio.

Quanto al regime di ammissibilità, rinvia alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016. Tale documento è a disposizione dei colleghi.

Sottolinea che la valutazione circa la loro ammissibilità presso questa Commissione sarà effettuata dalla presidenza, fermo restando che gli emendamenti ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti ad una ulteriore puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima V Commissione.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore*, ricorda preliminarmente che, con la riforma introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, la nuova legge di bilancio è articolata in due sezioni, la prima recante le disposizioni di carattere sostanziale e la seconda recante le tabelle e gli stati di previsione.

Segnala che, in primo luogo, sono di interesse della Commissione Giustizia gli articoli 42, 43 e 44, in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie. L'articolo 42 – affiancandosi alla procedura già disposta dalla recente riforma della giustizia tributaria (l. n. 130 del 2022), che resta in vigore – consente di definire con modalità agevolate le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello pendente presso la Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Rammenta che per la definizione agevolata occorre che sia effettuato un pagamento il cui importo in linea generale è pari al valore della controversia; tuttavia per i ricorsi ancora in primo grado, è ridotto al 90 per cento del valore; ancora, se vi è stata soccombenza dell'Agenzia delle entrate, è ridotto al 40 per cento se in primo grado, al 15 per cento, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado e al 5 per

cento se l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Se la controversia è relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, si prevede che esse possano essere definite con il pagamento del 15 per cento in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate e del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito. Infine, si dà facoltà agli enti territoriali di stabilire, entro il 31 marzo 2023, l'applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Osserva che l'articolo 43, in alternativa alla procedura di definizione agevolata delle controversie testé descritta, consente di definire, entro il 30 giugno 2023, con un accordo conciliativo fuori udienza disciplinato dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, le controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e aventi ad oggetto atti impositivi. In sostanza la disposizione in esame introduce una disciplina basata sulla cosiddetta « conciliazione fuori udienza », che si realizza con il deposito in giudizio – di primo o di secondo grado – di un'istanza congiunta, ovvero una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito.

Rileva che l'articolo 44 disciplina la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione entro il 30 giugno 2023. In sintesi, come alternativa alla definizione agevolata delle controversie disciplinata all'articolo 4, è consentita la definizione transattiva, che si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti. Ne consegue la rinuncia del ricorrente al ricorso principale o incidentale.

Rammenta che l'articolo 63, al comma 1, incrementa il finanziamento del Piano

strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013) portando a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità tale Piano, rispetto ai 5 milioni attualmente previsti. Il medesimo articolo, al comma 2, rfinanzia con 2 milioni di euro per il 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, il programma di emersione, assistenza e integrazione sociale attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. A tal fine la disposizione interviene sulla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), che da ultimo aveva destinato al suddetto programma una somma pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Segnala che sono raggruppati sotto il « Titolo XIV – GIUSTIZIA » gli articoli da 147 a 150. L'articolo 147, novellando l'articolo 14 del decreto-legge n. 367 del 1991, attribuisce una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, alla Direzione nazionale antimafia e anti-terrorismo per il funzionamento della Direzione medesima e per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis c.p.p. Va sottolineato che, come precisato nella relazione tecnica, si tratta di una dotazione finanziaria già prevista a legislazione vigente. Come si evince dalla Relazione illustrativa, tale disposizione è volta a fornire alla Direzione nazionale antimafia e anti-terrorismo una specifica dotazione finanziaria per l'acquisto di beni e servizi e a consentire una gestione più dinamica delle spese che afferiscono alla Direzione.

Osserva che l'articolo 148 autorizza una spesa di 100 milioni di euro per il 2023, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 50 milioni di euro per

il 2027, finalizzata all'adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti a uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, nonché all'efficientamento energetico e all'analisi della vulnerabilità sismica; all'ampliamento e realizzazione di cittadelle giudiziarie e poli archivistici; e, infine, ad acquisire immobili dal patrimonio demaniale da destinare ad uffici giudiziari. Al riguardo, si ricorda che il PNRR, nella Missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), reca la componente « *Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici* », nel cui ambito è previsto un investimento di 411,7 milioni di euro per l'efficientamento degli edifici giudiziari (M2C3-1.2).

Precisa che l'articolo 149 reca un incremento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 dello stanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa. Tale fondo è stato istituito con l'articolo 67 del decreto legislativo n. 150 del 2022, in attuazione della legge n. 134 del 2021 (c.d. legge Cartabia), con uno stanziamento di circa 4 milioni e mezzo annui, tramite corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale e annualmente ripartito tra gli enti locali presso cui operano i Centri per la giustizia riparativa con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia. Inoltre, gli enti territoriali e Cassa delle ammende possono concorrere al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.

Sottolinea che l'articolo 150 interviene in materia di compensazione dei debiti degli avvocati. Si novella quindi la disciplina vigente (il comma 778 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208), la quale consente dal 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, ai soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, la compensazione con quanto da essi dovuto a titolo di imposta taxa o contributi previdenziali per i dipendenti.

Osserva che la disposizione recata dal provvedimento in esame amplia le fattispe-

cie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato anche con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali. Inoltre, viene incrementata la dotazione finanziaria del fondo, stanziando per gli anni dal 2016 al 2022 10 milioni di euro e 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Fa presente che incide sui profili di competenza della Commissione anche l'articolo 153 in quanto, nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio al comma 2, prevede che il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria assicuri, mediante la riorganizzazione e l'efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari presenti su tutto il territorio nazionale, risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023; 15.400.237 euro per l'anno 2024; 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

A tal proposito, evidenzia che, secondo quanto previsto dal disegno di legge di bilancio 2023, il programma « Amministrazione Penitenziaria » – interamente gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – presenta uno stanziamento di bilancio pari 3.314.481,4 milioni di euro per il 2023, a 3.337,7 milioni per il 2024 e a 3.321,1 milioni per il 2025. Nello specifico, gran parte di tale stanziamento risulta assorbito dalle spese per il personale (per il 2023 2.319,4 milioni, di cui 2.062,8 milioni per la polizia penitenziaria e 256,6 milioni per personale amministrativo e magistrati). La riduzione di spesa per il 2023 incide integralmente sull'azione « Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) », mentre per il 2024 e il 2025 in larga parte (87 per cento nel 2024 e 60,5 per cento nel 2025) sulla medesima azione « Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) » e, in misura minore, sulle azioni « Servizi tecnici e logistici connessi alla custodia delle persone detenute » (6 per cento nel 2024 e 30,1 per cento nel 2025) e « Gestione assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria » (7 per cento nel 2024 e 9,4 per cento nel 2025). In particolare, lo stato di

previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5) evidenzia, per il 2023, come la riduzione di spesa intervenga sulle competenze accessorie, in relazione – secondo quanto precisato nella nota esplicativa – alla situazione di fatto del personale.

Segnala inoltre che, il medesimo articolo, al comma 3, prevede che nell'ambito del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità si possano realizzare riduzioni di spesa non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, 588.987 euro per l'anno 2024 e 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025, attraverso misure di riorganizzazione ed efficientamento dei servizi in materia di giustizia minorile ed esecuzione penale esterna, con particolare riferimento all'efficientamento dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità giudiziaria e alla razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale. Ancora, il comma 4, alla luce del completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis*), del testo unico in materia di spese di giustizia (d.PR. n. 115 del 2002), prevede una riduzione di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023 delle spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni.

Con riguardo alla prima sezione, pur trattandosi di una materia che ricade solo indirettamente sugli ambiti di attribuzione della Commissione, evidenzia che merita un richiamo l'articolo 21, in materia di imposizione fiscale gravante su immobili occupati abusivamente. La disposizione stabilisce che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui all'articolo 614, secondo comma, c.p. (violazione di domicilio) e all'articolo 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), ovvero qualora l'immobile sia occupato abusivamente e sia stata presentata denuncia o sia stata iniziata azione in sede penale. In ragione di tale esenzione IMU, si stima una perdita di gettito pari, su base annua, a circa 73 milioni di euro, di cui 62 milioni di

euro a titolo di IMU per i Comuni, che comunque ricevono un ristoro attraverso l'istituzione di un apposito fondo, con una dotazione di 62 milioni di euro annui.

Ricorda che la seconda sezione del disegno di legge di bilancio comprende le tabelle e gli stati di previsione. L'articolo 159 del disegno di legge autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

Preliminarmente ricorda che con una disposizione che ricorre da anni nelle leggi di bilancio è autorizzato il Ragioniere Generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla Società Sport e Salute, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese: per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati; per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati. Si tratta delle spese comprese nel programma « Amministrazione penitenziaria » e nel programma « Giustizia minorile e di comunità », nell'ambito della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2023. Analogamente, si adotta la medesima procedura (decreti del Ragioniere generale dello Stato) per riassegnare allo stato di previsione del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione « Giustizia », le somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio: a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero con enti pubblici e privati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio; derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali. Tali somme dovranno essere destinate alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici nonché al potenzia-

mento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale e dunque dovranno essere iscritte nei programmi « Giustizia civile e penale » e « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria ».

Osserva che la legge di bilancio 2023-2025 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5), spese finali, in termini di competenza, pari a 11.051 milioni di euro nel 2023, 11.036 milioni di euro per il 2024 e 10.814 milioni di euro per il 2025. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 11.065,2 milioni di euro nel 2023, a 11.036 milioni di euro nel 2024 e a 10.813,9 milioni di euro nel 2025. Rispetto alla legge di bilancio 2022, i test in esame espongono dunque nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2023 e leggermente decrescente negli anni 2024 e 2025.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2023, fa presente che il disegno di legge di bilancio espone spese finali in aumento rispetto alle previsioni di bilancio 2022, in misura pari a 857,8 milioni di euro (+ 525 milioni rispetto al bilancio assestato 2022). Gli stanziamenti di spesa autorizzati dal disegno di legge di bilancio rappresentano, rispetto alla previsione di spesa finale del bilancio statale, l'1,3 per cento, analoga a quella registrata in sede di assestamento del bilancio 2022.

Rispetto alla legislazione vigente, segnala che lo stato di previsione espone una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2023 di 11.023,1 milioni di euro. Sempre rispetto alla legislazione vigente, il disegno di legge evidenzia una diminuzione delle spese in conto corrente (- 74,1 milioni di euro) e un aumento delle spese in conto capitale (+ 102 milioni di euro). In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano una diminuzione della spesa pari a 35,7 milioni. Il Ministero si è avvalso della flessibilità concessa dalla legge di contabilità (comma 3, lettera a) dell'art. 23) per rimodulare le dotazioni finanziarie in senso « orizzontale » (ossia tra esercizi finanziari, a parità di risorse complessive dell'autorizzazione

di spesa). In particolare, avvalendosi di questa possibilità, ha spostato 0,5 milioni di euro dall'esercizio 2025 a quello 2023, relativi, nell'ambito del programma « Amministrazione penitenziaria », all'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 85 del 2009, articolo 32, comma 1, punto 1 (Realizzazione e funzionamento della banca dati del DNA). Il Ministero ha altresì operato definanziamenti di leggi di spesa (ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b)). Risulta invece rifinanziata, nell'ambito del programma « Amministrazione penitenziaria », la legge n. 160 del 2019, articolo 1, comma 14-*quinquies* (Sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico, anche mediante il rinnovo del parco tecnologico), con 6 milioni di euro per il 2023, 10 milioni per il 2024 e 10 milioni per il 2025.

Ricorda che, nel complesso, dunque, la legge di bilancio prevede stanziamenti finali per il Ministero della giustizia pari a 11.051,1 milioni per il 2023, che trovano allocazione in due missioni. La principale è la Missione « Giustizia », che rappresenta il 98 per cento della spesa finale complessiva del Ministero, pari a 10.869,4 milioni di euro per il 2023. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (10.810,2 milioni), tale missione registra un aumento di 59,2 milioni di euro (+539,8 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2022). Essa è ripartita tra i seguenti programmi di spesa: 1.1 (6.1) *Amministrazione penitenziaria*: 3.314,5 milioni di euro; 1.2 (6.2) *Giustizia civile e penale*: 5.603,7 milioni di euro; 1.3 (6.3) *Giustizia minorile e di comunità*: 369,0 milioni di euro; 1.4 (6.6) *Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria*: 1.268,1 milioni di euro; 1.5 (6.11) *Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione*: 314,1 milioni di euro.

Richiama quindi alcuni elementi riguardanti i singoli programmi di spesa gestiti dal Ministero della giustizia: il *Programma Amministrazione penitenziaria* – interamente gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) – presenta uno stanziamento per il 2022 di 3.314,5 milioni di euro. La manovra finanziaria incide su questo programma con un decremento della dotazione di 9,6 milioni, ricon-

ducibile ai risparmi di spesa previsti dall'articolo 152, comma 2, del disegno di legge, da conseguire mediante la riorganizzazione e l'efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari; il *Programma Giustizia civile e penale* – interamente gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG) – presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2022 di 5.603,7 milioni di euro, con un incremento di 367,6 mln di euro rispetto alle previsioni assestate 2022, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 148 del disegno di legge per interventi sull'edilizia giudiziaria; il *Programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria* – interamente gestito dal Dipartimento degli affari di giustizia (DAG) – presenta uno stanziamento di 1.268,1 milioni di euro, in diminuzione sia rispetto all'assestamento del bilancio 2022 (- 19,6 milioni di euro) sia rispetto al bilancio a legislazione vigente (- 31,6 milioni di euro, di cui 30 milioni derivanti dalla riduzione di spese di giustizia disposta dal comma 2 dell'articolo 150 a copertura di quanto previsto dal comma 1 in materia di compensazione dei debiti degli avvocati e 1,6 milioni derivante dalla riduzione per intercettazioni ex articolo 153, comma 4, del disegno di legge).

Per la seconda Missione, denominata « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », ricorda che le spese finali sono pari a 181,7 milioni di euro. Rispetto al bilancio a legislazione vigente si registra un decremento pari 31,2 milioni derivante da definanziamenti. Essa comprende i seguenti programmi: *Programma « indirizzo politico »* (40,4 milioni); *Programma « servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza »* (141,2 milioni).

Fa presente che ulteriori poste di interesse della Commissione Giustizia sono contenute nelle tabelle n. 1, n. 2, n. 8 e n. 10.

Ricorda che lo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) prevede un capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414); tale capitolo nel bilancio di previsione non riporta somme in entrata in quanto non è possibile preventivare

quanto affluirà al bilancio dello Stato nel corso dell'esercizio 2023. Tale capitolo acquisisce significato in sede di rendiconto del bilancio.

Quanto agli stanziamenti previsti dalla Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia), osserva che l'attuazione di 3 programmi inseriti nella missione Giustizia è attribuita alla competenza del Ministero dell'economia. In particolare: il centro di responsabilità « Dipartimento delle finanze » è competente per il programma 6.5 « Giustizia tributaria », per il quale sono stanziati 221,4 milioni di euro, in aumento rispetto alle previsioni assestate 2022. La manovra non interviene su questo programma, per il quale sono confermati gli stanziamenti a legislazione vigente. I capitoli di maggiore interesse per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Giustizia sono quelli relativi alle « *Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria* » (cap. 1262) con uno stanziamento di 4,7 milioni di euro, alle « *Spese di funzionamento delle Corti di giustizia tributaria* » (cap. 1268) con 17,6 milioni e alle « *Spese per i compensi ai componenti delle Corti di giustizia tributaria* » (cap. 1269) con 75,1 milioni; il centro di responsabilità « Dipartimento del tesoro » è competente per il programma « Giustizia amministrativa », per il quale sono stanziati 206,2 milioni di euro, in aumento rispetto al bilancio assestato 2022 ma in leggera diminuzione rispetto al rendiconto 2021. La manovra non interviene su questo programma, per il quale sono confermati gli stanziamenti a legislazione vigente. Lo stanziamento è pressoché integralmente assorbito dal capitolo 2170, (« *Somme da assegnare al Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali* »), con una previsione di 204,2 milioni di euro. I restanti due milioni di euro sono destinati al capitolo 2181 (« *Somme da assegnare al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia* »); il centro di responsabilità « Dipartimento del tesoro » è competente anche per il programma n. 6.8 « Autogoverno della magistratura », che prevede i trasferimenti al Consiglio superiore della magistratura. Per il programma sono stan-

ziati 32,5 milioni di euro. La manovra non interviene e dunque sono confermati gli stanziamenti a legislazione vigente, identici a quelli previsti dall'assestamento del bilancio 2022 e dal rendiconto 2021.

Fa presente che ulteriori capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia, non ricompresi nella missione Giustizia, ma di interesse della Commissione Giustizia sono: il capitolo 1312 (Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari) che presenta per il 2023 uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2023; il capitolo 1313 (Somma da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese le spese legali e gli interessi), che presenta uno stanziamento per il 2023 di 70 milioni di euro; il capitolo 2134 (Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali) che presenta uno stanziamento per il 2023 di 23,8 milioni di euro.

Con riguardo alle competenze della Commissione Giustizia, rileva che nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) viene in rilievo il capitolo 2982, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici che presenta per il 2021 uno stanziamento a legislazione vigente di 35,4 milioni di euro, non inciso dalla manovra finanziaria.

Rammenta che l'unico capitolo di interesse per la Commissione Giustizia nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (Tabella 10) è il capitolo 7471, istituito nell'esercizio 2016 in applicazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014 (c.d. Sblocca Italia). Tale disposizione ha infatti stabilito che le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per le in-

infrastrutture carcerarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze. Nel bilancio di previsione 2022 su tale capitolo si registrano residui pari a 58 milioni di euro e impegni di competenza per 37,4 milioni di euro.

Carla GIULIANO (M5S) dichiara il proprio sconcerto per le misure presenti nel disegno di legge di bilancio relativamente al comparto giustizia.

Il primo aspetto che viene in evidenza è la totale assenza di una politica volta all'incremento del personale, in netta controtendenza rispetto a quanto avvenuto nelle scorse manovre. Si riferisce, in particolare, alla mancata attenzione per le evidenti gravi sofferenze del sistema penitenziario, testimoniato dalla estrema difficoltà che incontra non solo il personale addetto ma, ovviamente, anche le persone ristrette.

È infatti a tutti noto come le esigenze di organico siano da tempo insoddisfatte: secondo recenti dati forniti dalla amministrazione penitenziaria, a fronte di 36.000 dipendenti effettivi ne occorrerebbero più di 50.000. Ciò rende estremamente gravosa e stressante la prestazione lavorativa e crea conseguenze drammatiche: in quanto proveniente dalla città di Foggia, può testimoniare in prima persona le pessime condizioni di lavoro del personale dell'istituto penitenziario ivi applicato e dei ristretti, tra i quali si registra un elevato tasso di suicidi.

Sottolinea quindi come la mancata allocazione di risorse per nuove assunzioni non incida solo sulla quantità, ma anche sulla qualità delle prestazioni, essendo evidente che non si potrà ricorrere ad aggiuntive competenze specialistiche di carattere psicologico, pedagogico o altro. Lo stesso Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a partire dal mese di settembre del 2020, ha attivato un apposito programma di supporto psicologico che, tenuto conto delle scarse risorse oggi destinate a tale

comparto, finisce per diventare un programma incoerente e quasi paradossale.

Aggiunge come la presente manovra addirittura preveda un definanziamento del settore del personale penitenziario, per una somma di quasi 10 milioni di euro nel solo 2023 e invita quindi il rappresentante del Governo ad esplicitare quali saranno le singole voci oggetto di tali risparmi.

Evidenzia, ancora, il previsto taglio delle risorse destinate alle spese per intercettazioni e comunicazioni, attività molto efficaci per la repressione di reati di particolare allarme sociale (criminalità organizzata, corruzione e, soprattutto pedopornografia informatica).

Tra le misure di definanziamento si trovano anche la riduzione per oltre 10 milioni di euro nel triennio del fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario e, per quasi 4 milioni nel triennio, delle risorse destinate alla transizione digitale, per le quali auspica un ripensamento.

Esprime quindi una profonda critica per le scelte effettuate con riguardo a tre capitoli di bilancio, presenti nella tabella del Ministero dell'Interno. Si riferisce innanzitutto al capitolo 2240 che reca le risorse per l'attuazione del programma di protezione per coloro che collaborano con la giustizia e per coloro che prestano testimonianza, nonché per i prossimi congiunti e conviventi. A sua avviso, la riduzione per il 2023 di circa 4 milioni appare assolutamente ingiusta.

Analogamente, con riguardo al capitolo 2962, si riduce di ben 1 milione di euro lo stanziamento per l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la detenzione dei beni sequestrati alla criminalità. Ricorda come tale voce è stata incrementata dal Governo precedente proprio in ragione della sua alta valenza sociale e simbolica.

Invita peraltro il rappresentante del Governo a dar conto anche delle ragioni del decremento per oltre 30 milioni di euro della voce « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ».

Conclusivamente, esprime un giudizio profondamente negativo per questa manovra di bilancio, che impedirà al comparto

giustizia di potersi avvalere di quelle competenze amministrative e professionali necessarie a far fronte alle esigenze che si presenteranno nei prossimi anni, anche con riguardo all'attuazione del PNRR. Tralascia peraltro di commentare, non essendo competenza di questa Commissione, la gravità della mancata attivazione di adeguate procedure di reclutamento per le forze dell'ordine.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore*, con un intento non polemico, invita la collega Giuliano a rileggere le disposizioni relative al comparto giustizia contenute nelle precedenti manovre proposte dall'allora ministro Bonafede. A suo avviso infatti sono i dati in esse previsti che avrebbero dovuto suscitare allarmismo.

Inoltre, a suo avviso, la lettura della manovra attuale deve essere contestualizzata in una congiuntura di crisi la cui evidenza è palese e rammenta che l'articolo 153 del disegno di legge in esame prevede che debbano essere conseguiti risparmi di spesa attraverso la riorganizzazione e l'efficientamento dei servizi in tutti i comparti, essendo norma di carattere generale.

In proposito, sottolinea come per quanto attiene al comparto giustizia gli scostamenti previsti non siano particolarmente rilevanti. A mero titolo esemplificativo rammenta come, a fronte di una riduzione di circa 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni, il disegno di legge in esame preveda un incremento del finanziamento del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, portando a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 le risorse relative ai diritti e alle pari opportunità di tale Piano, con un aumento di circa dieci milioni di euro annui.

Ricorda inoltre la specifica dotazione – prevista dall'articolo 147 – di 3 milioni di euro annui a favore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per il suo funzionamento.

Ritiene quindi che il provvedimento dimostri l'attenzione straordinaria prestata dall'Esecutivo al settore e che la maggio-

ranza, d'intesa con il Governo, stia tentando di intervenire per mettere riparo alle gravi carenze in tale settore derivanti dalle politiche, di cui il presidente Conte e il ministro Bonafede devono assumersi la responsabilità.

Valentina D'ORSO (M5S), al fine di restituire certezza e verità al dibattito, nonché per fornire stimolo al ripensamento dell'attuale politica giudiziaria, richiama i dati dell'ampio piano di reclutamento previsto per il settore sia dalla legge di bilancio per il 2020 sia dalla manovra per il 2021.

Sottolinea come l'attuale sconcertante *trend* in materia sia in netta controtendenza rispetto ai dati da lei citati – tra i quali rammenta tra gli altri, la previsione nella legge di bilancio per il 2020 dell'assunzione di 50 unità di personale presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di 100 funzionari giuridico – pedagogici, di 7 direttori istituti penitenziari minorili e, nella manovra 2021, di 330 magistrati ordinari, di 200 unità di personale da adibire a funzioni amministrative penitenziarie nonché di 80 unità da destinare al dipartimento della giustizia minorile e di comunità.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) sottolinea come l'articolo 153 del disegno di legge in esame preveda, nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio, che il Ministero della giustizia assicuri, mediante la riorganizzazione e l'efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari presenti su tutto il territorio nazionale, consistenti risparmi di spesa. Evidenzia come, tuttavia, per riorganizzare sia necessario investire e che non è possibile effettuare un efficientamento se vi è un decremento delle risorse.

Manifesta inoltre la preoccupazione che tali riduzioni possano impedire il corretto funzionamento, laddove approvata, della riforma in materia di ergastolo ostativo, in quanto essa necessita dell'impiego di professionalità specialistiche in grado di verificare l'effettivo ravvedimento del detenuto – che parte dal suo intimo e che si esplica attraverso la sua vita – e ritiene che in

assenza di tali figure non sarà possibile accertare il ravvedimento.

Rileva che sono previsti risparmi anche per gli istituti minorili. In proposito sottolinea invece l'esigenza di educare e di formare i giovani incorsi in problemi con la giustizia e manifesta la sua preoccupazione per tali riduzioni di spesa che potrebbero impedire tali attività.

Per quanto attiene alle riduzioni di spesa per le intercettazioni e comunicazioni, sottolineando come la riduzione di per sé diminuisca l'efficacia del contrasto ai reati in generale, rinvia a quanto già osservato dalle colleghe precedentemente intervenute, ponendosi peraltro un interrogativo in ordine al corretto uso della locuzione « intercettazioni e comunicazioni ».

Andrea PELLICINI (FDI) desidera rimarcare l'importanza della previsione recata dall'articolo 150, che rafforza lo strumento del gratuito patrocinio, consentendo la compensazione dei debiti anche con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali. Si tratta di una misura che costituisce una boccata di ossigeno soprattutto per gli studi legali di non grande dimensioni, meritevole di essere evidenziata in questa sede.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che il termine di presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 della giornata odierna e rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

C. 664 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni IV e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 169 del 2022, approvato dal Senato il 30 novembre scorso, ai fini dell'espressione del parere.

Precisa che sua relazione si sofferma sui contenuti del provvedimento che riguardano aspetti di interesse della Commissione Giustizia, rinviando invece alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo.

Al riguardo, segnala che l'articolo 1, al comma 1, dispone la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)*, da ultimo prorogata, fino al 30 settembre 2022, dal decreto-legge n. 14 del 2022, di analogo tenore al provvedimento in esame.

In tale contesto, involge la competenza della Commissione Giustizia il comma 2, in quanto prevede – anche in questo caso riproducendo la precedente proroga – l'applicazione di alcune disposizioni della legge quadro sulle missioni internazionali, tra cui quelle del capo IV concernente le disposizioni penali, ovvero l'articolo 19 della legge n. 145 del 2016.

Osserva che la citata norma, in primo luogo, dispone l'applicabilità del Codice penale militare di pace al personale militare impegnato nelle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime, riservandone la competenza al tribunale militare di Roma, facendo comunque salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del Codice penale militare di guerra. In secondo luogo, prevede la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio, ovvero agli ordini legittimamente impartiti. In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità. Tale

scriminante non opera per i crimini di genocidio, quelli contro l'umanità, crimini di guerra, e crimini di aggressione, previsti nello Statuto della Corte penale internazionale.

L'articolo 19 autorizza gli ufficiali di polizia giudiziaria militare a procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei reati militari ivi elencati ed a svolgere l'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di pena per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare. Inoltre, stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato. Infine, la citata norma dispone che sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale i reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e quelli ad essi connessi, ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale.

L'articolo 2 estende di ulteriori 6 mesi (30 invece di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 150 del 2020) il periodo massimo per l'applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, in scadenza lo scorso 11 novembre 2022.

In questo ambito, ricorda che il Senato ha introdotto il comma 3-bis, secondo cui fino al 31 dicembre 2023 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria. Ne discende che, secondo quanto espressamente previsto, i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli

enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima decreto-legge, n. 146 del 2021, non producono effetti e le somme possono essere utilizzate per il pagamento dei debiti. La norma in esame, pertanto, opera in ottemperanza alla sentenza della Corte n. 228 dell'11 novembre 2022 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, per difetto di proporzionalità, della precedente disposizione in materia (art. 16-septies, comma 2, lett. g), del D.L. 21 ottobre 2021) che fissava un termine ritenuto eccessivamente ampio (fino al 31 dicembre 2025).

Nel provvedimento all'esame della Commissione non vi sono altre disposizioni di suo specifico interesse. Infatti gli articoli 1-bis e 1-ter, introdotti dal Senato, riguardano rispettivamente i contratti relativi alle missioni internazionali e l'acquisizione di beni e cessioni a titolo gratuito. L'articolo 1-quater reca disposizioni in materia di maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. L'articolo 3 dispone una (terza) proroga al 28 febbraio 2023 – rispetto al termine di scadenza del 15 ottobre scorso – della permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso) operanti dalla scadenza in regime di *prorogatio*. Reca inoltre, in virtù di modifiche introdotte in sede referente, alcune disposizioni in materia di organi dell'AIFA e relative modalità di nomina e funzioni (tra cui la soppressione delle attuali commissioni consultive e l'istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco).

Infine, precisa che il contenuto del disegno di legge di conversione non si limita alla consueta clausola di conversione del decreto-legge, ma reca anche una disposizione di carattere sostanziale: il differimento di ulteriori 12 mesi (giungendo a un termine complessivo di 18) del termine per l'esercizio di alcune deleghe contenute nella legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Tenuto conto dei limitati profili di competenza della Commissione, si riserva comunque di formulare il parere nella seduta di domani, in relazione agli esiti del dibattito.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	42
DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IV e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	54
Sulla pubblicità dei lavori	44
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	44

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di

Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

C. 664 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni IV e XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore*, dà conto delle sostituzioni.

Passando all'esame del provvedimento in titolo, rileva che le norme di interesse per la III Commissione si rinviengono all'articolo 1, comma 1, che dispone la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF): segnala che tale iniziativa era stata già prorogata fino al 30 settembre 2022 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge

n. 14 del 2022, recante misure urgenti sulla crisi in Ucraina.

Ricorda che la *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF) è costituita da una brigata multinazionale capace di entrare in azione in sole quarantotto ore, guidata a rotazione dai Paesi dell'Alleanza (Italia 2018, Germania nel 2019, Polonia nel 2020, Turchia nel 2021, Francia 2022), per un totale di circa 6 mila uomini. La Forza non ha una base fissa, ma si avvale di cinque basi situate in Romania, Polonia e Paesi baltici.

Sottolinea che, analogamente a quanto previsto dal richiamato decreto legge n. 14 del 2022, il contributo italiano consiste in 1.350 unità di personale militare, 77 mezzi terrestri, 2 mezzi navali e 5 mezzi aerei ed è articolato in: un comando di componente per operazioni speciali; un'unità del genio militare per il supporto alle operazioni terrestri; aeromobili per la ricerca e soccorso di personale isolato, la raccolta informativa, il trasporto tattico e il rifornimento in volo. Le unità navali in prontezza sono invece già associate ai dispositivi navali permanenti dell'Alleanza.

Evidenzia che, come precisato nella relazione di accompagnamento allegata al disegno di legge di conversione del decreto legge, l'area geografica di intervento si estende all'area di responsabilità della NATO, preminentemente sul fianco Est, con sedi da definire in tale area.

Più in generale, ricorda che successivamente all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina del 24 febbraio scorso, l'Alleanza atlantica ha dispiegato migliaia di unità supplementari da entrambe le sponde dell'Atlantico. Oltre 40 mila unità, insieme a significativi mezzi aerei e navali, sono ora sotto il diretto comando della NATO nella parte orientale dell'Alleanza, supportate da altre centinaia di migliaia di unità provenienti dai dispiegamenti nazionali degli Alleati. La NATO ha inoltre istituito quattro nuovi gruppi tattici multinazionali in Bulgaria, Ungheria, Romania e Slovacchia, oltre ai gruppi tattici già esistenti in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Gli otto gruppi tattici si estendono ora lungo tutto il fianco orientale della NATO, dal Mar Baltico a nord al

Mar Nero a sud. Inoltre, al Vertice di Madrid del giugno 2022, gli alleati hanno concordato un cambiamento fondamentale nella deterrenza e nella difesa della NATO, che prevede il potenziamento dei gruppi tattici nella parte orientale dell'Alleanza, la trasformazione della Forza di risposta della NATO e l'aumento del numero di forze ad elevata prontezza a oltre 300 mila unità.

Osserva che il comma 3 dell'articolo in esame precisa che dall'attuazione di tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che i costi vengono assorbiti dalle minori esigenze finanziarie generate a seguito della rimodulazione temporale dei numeri di personale immesso o da immettere nel teatro operativo per l'intero periodo (1° aprile 2022 – 31 dicembre 2022). La relazione tecnica, infatti, precisa che la quantificazione della spesa fino al 30 settembre risulta essere pari a circa 64,9 milioni e dal 1° ottobre al 31 dicembre è pari a circa 21 milioni: pertanto, i relativi oneri sono coperti dall'autorizzazione di spesa pari a 86,1 milioni di euro prevista dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 14 del 2022.

Segnala che nel corso dell'esame presso il Senato è stata introdotta una disposizione – l'articolo 1-ter – relativa alle acquisizioni di beni e cessioni a titolo gratuito nell'ambito delle attività di politica militare. Più specificamente, si prevede che per le iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, nonché per le iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani, il Ministero della Difesa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e nei limiti delle risorse assegnate, sia autorizzato, per la successiva cessione a titolo gratuito, all'acquisizione dei seguenti materiali: macchine, programmi informatici, oli e carburanti, attrezzi, mobili, utensili, viveri, foraggi, medicinali, vestiario, equipaggiamento e manufatti in genere, combustibili, materie prime, merci, mezzi e tutti gli altri beni destinati al servizio istituzionale; evidenzia che sono invece esclusi dall'ambito di applicazione della norma i materiali di cui all'articolo 2 della legge

n. 185 del 1990, ovvero i materiali di armamento e gli equipaggiamenti per uso militare.

Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Giorgio SILLI si associa alle considerazioni testé svolte dal relatore.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), chiedendo di valutare con più attenzione i tempi di convocazione della Commissione, in quanto i lavori dell'Assemblea si sono appena conclusi, preannuncia l'astensione del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore, in coerenza con la valutazione espressa in Senato. A suo avviso, il provvedimento in esame è eccessivamente eterogeneo e riguarda materie – come l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) – che richiederebbero ben altro livello di approfondimento, coinvolgendo nella riflessione anche le Regioni. Sottolinea che i Ministri degli Esteri, Tajani e della Difesa, Crosetto, avrebbero dovuto opporsi alla scelta di inserire nel decreto-legge disposizioni afferenti le materie di propria competenza, anche per garantire un esame parlamentare più accurato, omogeneo e coerente.

Arnaldo LOMUTI (M5S), preannunciando l'astensione del proprio gruppo, si associa alle considerazioni del collega Amendola circa la eccessiva eterogeneità del provvedimento in esame e sottolinea l'opportunità di approfondire le criticità relative al nuovo assetto di *governance* dell'AIFA. Per altro verso, esprime apprezzamento per una norma introdotta nel corso dell'esame presso il Senato – l'articolo 1-*bis* –, che amplia il novero dei servizi, relativi alla partecipazione a missioni internazionali, per i cui contratti di fornitura il Ministero della Difesa è autorizzato ad avviare fin dall'anno precedente le procedure di affidamento.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI-PPE), preannunciando il voto favorevole di Forza Italia, sottolinea che la prosecuzione, fino

al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare italiano alla *Very High Readiness Joint Task Force* si inserisce a pieno titolo nel quadro delle nuove strategie dell'Alleanza atlantica concordate nell'ultimo vertice di Madrid del giugno 2022.

Giangiacomo CALOVINI (FDI), ringraziando il relatore per l'accurato lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo alla sua proposta di parere.

Simone BILLI (LEGA) preannuncia il voto favorevole della Lega.

La Commissione approva, a maggioranza dei presenti, la proposta di parere formulata dal relatore.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

C. 643-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, segnala che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere entro il prossimo 7 dicembre, data in cui è previsto il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Bilancio. Il 20 dicembre è previsto l'inizio dell'esame in Assemblea.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono

invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Sottolinea che saranno quindi esaminate dalla III Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche la Tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del MAECI, contenuta nella seconda sezione.

Evidenzia che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione, corredata da eventuali osservazioni e condizioni, sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore o di una relatrice. Segnala che potranno essere presentate relazioni di minoranza che, unitamente alla relazione approvata dalla Commissione, saranno trasmesse alla Commissione Bilancio.

Rileva, inoltre, che i relatori o le relatrici, anche di minoranza, potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso questa Commissione.

La Commissione potrà inoltre esaminare gli emendamenti riferiti alle parti di sua competenza.

Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti, ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della III Commissione potranno essere presentati sia in questa sede, sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Osserva che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione.

Sottolinea che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la III Commissione sarà effettuata dalla presidenza della stessa prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima V Commissione, ai fini dell'esame in sede referente.

In particolare, ricorda che sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera del 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

Come anticipato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, lo scorso 30 novembre, dati i tempi ristretti per l'esame del disegno di legge, segnala che il termine di presentazione degli emendamenti è fissato a domani, martedì 6 dicembre, alle ore 10.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda, infine, che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in As-

semblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI-PPE), *relatore*, in premessa, richiama brevemente il quadro normativo di contabilità pubblica all'interno del quale s'inseriscono le misure previste dalla legge di bilancio.

Segnala che con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla disciplina di contabilità e finanza pubblica, i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni.

La I Sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'*ex* disegno di legge di stabilità; la II Sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

Rileva che nella II Sezione le previsioni di spesa del bilancio, formate sulla base della legislazione vigente, tengono conto: dell'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno; delle rimodulazioni compensative tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno); dei rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi.

Osserva che alle previsioni di entrata e di spesa della II Sezione, così determinate, si aggiungono, infine, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella I Sezione, formandosi in tal modo il dato di bilancio « integrato ».

Sottolinea che l'integrazione in un unico documento dei contenuti di quelli che erano i disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità d'incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva allora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

Evidenzia che, come usualmente avviene, il disegno di legge di bilancio è un testo molto articolato che consta di ben 172

articoli, al netto degli articoli stralciati, e presenta misure attinenti ai diversi ambiti settoriali, come dimostrano i Titoli in cui esso è articolato.

In termini generali rispetto ai saldi a legislazione vigente, la manovra di finanza pubblica – composta sia degli effetti del disegno di legge di bilancio che di quelli recati dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (cosiddetto « Aiuti-*quater* ») – comporta un peggioramento del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di circa 23,7 miliardi nel 2023. Ciò è dovuto all'effetto congiunto atteso di un lieve aumento delle entrate finali (+8 miliardi) e un incremento delle spese finali (+31,8 miliardi) rispetto alla legislazione vigente, dovuto agli interventi adottati con la manovra.

Rileva che negli anni successivi al 2023, la manovra determina minori entrate sia nel 2024 che nel 2025, rispettivamente, di -2,4 e -2,5 miliardi.

Osserva, inoltre, che in coerenza con gli obiettivi programmatici di deficit fissati dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (pari, in rapporto al PIL, al 4,5 per cento PIL nel 2023, al 3,7 per cento per il 2024 e al 3 per cento per il 2025), il disegno di legge di bilancio in esame fissa, all'articolo 1, il saldo netto da finanziare nel limite massimo di 206 miliardi nel 2023, 138,5 miliardi nel 2024 e 116,5 miliardi nel 2025, in termini di competenza.

Rimarca preliminarmente che la manovra finanziaria 2023 riflette nel complesso un approccio prudente e realista che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili per interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l'aumento dell'inflazione.

Segnala che altre risorse sono state stanziare per il taglio del cuneo fiscale, riduzione dell'IVA per alcuni prodotti, aumento dell'assegno unico per le famiglie, agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato per donne *under* 36 e per percettori di reddito di cittadinanza, proroga delle age-

volazioni per acquisto prima casa per i giovani, la *flat tax* incrementale.

In materia fiscale, sottolinea che viene stata estesa la *flat tax* fino a 85 mila euro per autonomi e partite IVA, la detassazione ai premi dei dipendenti, un intervento di « tregua fiscale » per cittadini e imprese che in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del COVID-19 e dell'impenata dei costi energetici.

Sul fronte delle pensioni, evidenzia, oltre alla conferma di *Opzione donna* rivisitata ed APE sociale, l'indicizzazione delle pensioni al 120 per cento del trattamento minimo e l'introduzione per l'anno 2023 di un nuovo schema di anticipo pensionistico che permette di uscire dal lavoro con quarantuno anni di contributi e sessantadue anni di età e prevede *bonus* per chi invece decide di restare a lavoro.

Tra le altre misure, rileva che è prevista una manutenzione straordinaria del reddito di cittadinanza, che si avvia verso la sua abolizione, con un periodo transitorio nel 2023 con maggiori controlli su di chi lo percepisce e riceve offerte di lavoro.

Passando all'illustrazione della I Sezione, illustra il contenuto degli interventi rilevanti per gli ambiti di competenza della III Commissione, senza soffermarmi sul complesso delle misure economico-finanziarie, per l'analisi delle quali rinvia alla documentazione predisposta dai servizi di documentazione del Parlamento.

Osserva che le misure si concentrano nel titolo XI del disegno di legge dedicato alle misure per la partecipazione dell'Unione europea e ad organismi internazionali: in particolare, l'articolo 129 proroga in primo luogo per tutto il 2023 l'autorizzazione di spesa per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero. Prevede inoltre una serie di misure per il personale in servizio all'estero, disponendo che, con decreto interministeriale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'economia e delle finanze, vengano individuate sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità.

Segnala, inoltre, le nuove previsioni riguardanti la disciplina dei congedi e permessi per il personale del MAECI all'estero, un aumento della soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD) dell'indennità di servizio all'estero nelle sedi caratterizzate da comprovate difficoltà di copertura, l'erogazione di provvidenze scolastiche per i figli dei dipendenti in servizio all'estero ed il rimborso delle spese per i viaggi di trasferimento da e per le sedi all'estero.

Sottolinea che l'articolo 130 dispone il finanziamento delle attività logistiche e organizzative relative alla presidenza italiana del G7 del 2024, per le quali viene autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per il 2023, di 40 per il 2024 e di 1 milione per il 2025. Viene inoltre prevista l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una delegazione per la Presidenza italiana del G7 che dovrà svolgere le suddette attività connesse a questo importante esercizio multilaterale entro il 31 dicembre 2025.

Per i profili di competenza della III Commissione evidenzia anche le previsioni normative di cui all'articolo 116, riguardante i soccorsi alla popolazione ucraina, intese, in primo luogo, a prorogare dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina. Inoltre, segnala che viene soppresso il riferimento alla data del 31 dicembre 2022 come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione.

Rileva che, da ultimo, si autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio a rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la situazione emergenziale.

In relazione alle problematiche pensionistiche dei lavoratori italiani all'estero, segnala che l'articolo 19 estende il regime

della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5 per cento, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti in Svizzera (AVS) e della cassa pensioni elvetica (LPP), anche al contribuente che riceva all'estero l'accredito delle suddette somme, senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.

Venendo ai contenuti della II Sezione, concernente la parte contabile del provvedimento, ricorda che essa riveste un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della I Sezione.

Sottolinea che le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari esteri si rinvergono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella 6).

Rileva che il bilancio della Farnesina si connota, nella sua struttura, per il fatto di essere rappresentato in misura significativa (oltre il 50 per cento) da voci di spesa di natura incompressibile: spese di personale in Italia e all'estero, contributi a organismi internazionali (ad es. ONU), quote di partecipazione del nostro Paese all'attuazione delle politiche dell'Unione Europea attraverso la contribuzione al Fondo europeo di sviluppo (FES).

Osserva che se si considerano anche i trasferimenti finalizzati per legge – quali i finanziamenti per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), nonché i trasferimenti alla SIMEST S.p.a. per i contributi alle imprese – tale percentuale arriva a quasi il 90 per cento.

Evidenzia che, peraltro, nell'analisi per missioni e programmi occorre considerare anche il Ministero dell'Economia e delle finanze (Tabella 2), nel cui stato di previ-

sione compaiono poste di bilancio di rilevanza per la materia internazionale.

Segnala che il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza, per lo stato di previsione del MAECI, spese finali, in termini di competenza, pari a 3.282,62 milioni di euro nel 2023, a 3.251 milioni di euro per il 2024 e 3.091 milioni di euro per il 2025, come si evince dalla tabella che segue.

Sottolinea un lieve decremento rispetto alla legge di bilancio 2022, pari a 22,94 milioni, imputabile ad una riduzione delle spese in conto capitale (-48,5 milioni) a fronte di un aumento delle spese correnti (+26,45 milioni).

Precisa che gli stanziamenti di spesa del Ministero degli Esteri autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2023, in misura pari allo 0,482 per cento della spesa finale del bilancio statale, in linea con le percentuali dell'esercizio precedente.

Rileva che lo stato di previsione della Farnesina espone, a legislazione vigente, una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2023 di 3.304,66 milioni di euro.

Osserva, altresì, che rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2023 attuata con le due sezioni del disegno di legge di bilancio determina complessivamente una diminuzione delle spese finali di 28,7 milioni di euro.

Segnala che i rifinanziamenti e le riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente della II Sezione del disegno di legge di bilancio hanno fatto registrare complessivamente un decremento di 49,2 milioni – tutti di parte corrente – mentre gli effetti finanziari della I Sezione hanno apportato un aumento di 20,5 milioni (dovuti essenzialmente agli oneri apportati dall'articolo 129, relativo al personale in servizio all'estero, e dall'articolo 130, di attuazione degli interventi connessi alla presidenza italiana al G7), anch'essi interamente di parte corrente. Tutto ciò ha prodotto l'ammontare sopra richiamato di 3.282,62 milioni nel progetto di bilancio integrato.

Evidenzia che lo stato di previsione del MAECI si articola in tre missioni e quat-

tordici programmi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.

Osserva che la missione principale è « *L'Italia in Europa e nel mondo* » (n. 4), che rappresenta circa l'80,64 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero medesimo ed è pari a 2.647,32 milioni di euro (-110,92 milioni rispetto al 2022).

Nell'ambito di questa missione, il programma 4.2, *Cooperazione allo sviluppo*, dotato di 1.091,61 milioni secondo il bilancio assestato 2022, passa a 1.001,81 milioni nel progetto di bilancio; segue il programma 4.13, *Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese*, con stanziamenti per 703,2 milioni (rispetto ai 647,12 milioni dell'esercizio 2022). Segue il programma 4.6, *Promozione della pace e della sicurezza internazionale*, che passa da 464,14 milioni a 479,68 milioni), il programma 4.18, *Diplomazia pubblica e culturale*, correlato alla nuova Direzione generale, istituita il 1° gennaio scorso attraverso l'integrazione e riunificazione di competenze distribuite presso varie strutture, con stanziamenti per 178,93 milioni di euro.

Si segnalano poi il programma 4.12, *Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari* (con stanziamenti per 109,82 milioni, con un decremento rispetto ai 145,15 milioni del bilancio 2022) ed il programma 4.8, *Italiani nel mondo e politiche migratorie*, i cui fondi si riducono, passando da 125,87 milioni a 75,64 milioni.

Sulla seconda missione, la n. 16, *Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo*, sottolinea che essa afferisce ad un solo programma: « *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy* » (16.5), con uno stanziamento di 530,38 milioni, pari al 16,15 per cento delle spese finali (-214,98 rispetto al bilancio assestato 2022).

Ricorda che l'inclusione nello stato di previsione del MAECI della citata missione n. 16 e del correlato programma 16.5 deriva dall'attribuzione al MAECI d'importanti

competenze in materia di commercio estero e internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

Sul punto evidenzia l'ampia azione dispiegata dal MAECI per favorire la crescita delle esportazioni italiane ed il rilancio del *Made in Italy*, assicurando il coordinamento delle attività di promozione all'estero condotte dalle varie articolazioni del Sistema-Paese in un contesto profondamente segnato dagli effetti generati, su molti settori produttivi nazionali, dalla crisi pandemica e dalla guerra in Ucraina.

Infine, sottolinea che alla terza missione – la n. 32, *Spese istituzionali e generali delle Pubbliche Amministrazioni*, afferiscono due programmi (indirizzo politico e servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza) che incidono per il 3,19 per cento sulle spese finali del MAECI, recando stanziamenti per 104,91 milioni, con una riduzione di 24,09 milioni rispetto al precedente esercizio finanziario.

Rileva, altresì, che nello stato di previsione del MEF (Tabella 2) sono collocati altri stanziamenti di bilancio per il 2023 relativi a materie d'interesse della Commissione Affari esteri.

Si tratta soprattutto dei fondi allocati su capitoli del programma 4.11, *Politica economica e finanziaria in ambito internazionale*, ricompreso nell'ambito della missione n. 4 – *L'Italia in Europa e nel mondo*, al quale afferiscono 769,54 milioni di euro, tra i quali quelli per la partecipazione a banche, fondi e organismi internazionali (32,16 milioni), quelli per la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo (90 milioni), per partecipazione ad istituzioni finanziarie internazionali per la cancellazione del debito dei Paesi poveri (93,34 milioni).

Osserva che alcuni capitoli afferiscono invece al programma 4.10, *Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE* (87,76 miliardi per il 2023), mentre, con riferimento alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace segnala il Fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali le missioni internazionali di pace, sul quale sono appostati

per il 2023 risorse pari a 1,54 miliardi di euro.

Ricorda che tali risorse sono ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, della Difesa, dell'Interno e dell'Economia e delle finanze, tra le missioni internazionali indicate nella relazione analitica sulle missioni che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari.

Sempre in relazione allo stato di previsione del MEF, evidenzia il capitolo riguardante, in base alle leggi n. 16 del 1980 e n. 137 del 2001, la corresponsione d'indennizzi a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni o diritti all'estero, in territori – tra i quali aree della *ex* Jugoslavia – prima soggetti alla sovranità italiana: il capitolo, nel disegno di legge di bilancio integrato, è dotato anche per il 2023 di 7,84 milioni.

Segnala, inoltre, che le previsioni di bilancio integrate recano, per il 2023, residui presunti pari a 28,67 milioni. Le autorizzazioni di cassa coincidono con la competenza, attestandosi anch'esse a 3.282,62 milioni. La massa spendibile (residui più competenza) ammonta pertanto a 3.311,29 milioni; il coefficiente di realizzazione – che dà conto della capacità di spesa – si attesta quindi sul valore di 99,13 per cento – risultando dal rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile. Ricorda che le autorizzazioni di cassa condizionano la possibilità di effettiva erogazione di quanto impegnato in sede di competenza, con rilevanti conseguenze sull'andamento dell'esercizio finanziario.

Richiama, infine, il quadro delle risorse programmate per il 2023 a supporto di due importanti ambiti d'intervento di grande interesse per la III Commissione, quali la cooperazione allo sviluppo e la promozione delle comunità italiane nel mondo.

Al riguardo, sottolinea che con la piena attuazione della riforma di settore della cooperazione sviluppo, anche il sistema di finanziamento ha subito una profonda ri-

strutturazione: la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono afferiscono ora ai capitoli destinati al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Per quanto concerne quest'ultima, le risorse totali ammontano a 663,8 milioni, laddove, come accennato, lo stanziamento di competenza previsto dal bilancio integrato registra, a carico dell'intero Programma 4.2, 1.001,81 milioni di euro per il 2023.

Osserva che utili indicazioni vengono inoltre all'apposito allegato allo stato di previsione del MAECI che riporta, secondo quanto opportunamente previsto dall'art. 14 della legge n. 125 del 2014, tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.

Rileva che un esame analitico dell'allegato sui finanziamenti all'aiuto pubblico allo sviluppo consente una valutazione più precisa di questa tipologia di spese, in quanto nell'allegato sono riportati anche numerosi capitoli imputabili ad altri Programmi dello stato di previsione del MAECI, nonché capitoli riconducibili a stati di previsione di altri Dicasteri.

Sottolinea che il totale degli interventi esposti dall'allegato sull'aiuto pubblico allo sviluppo – stanziamenti di competenza 2023 – raggiunge pertanto la somma di 6.183,4 milioni, a fronte dei 5.208,61 milioni dell'anno precedente.

Tra gli stanziamenti per interventi afferenti all'aiuto pubblico allo sviluppo ricompresi nello stato di previsione del MAECI, segnala: il capitolo 2306, che espone la somma di 263,13 milioni per l'esecuzione degli accordi di cooperazione tra l'Unione Europea da un lato e gli Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico dall'altro, oltre alla partecipazione italiana alle iniziative della UE nei confronti dei paesi inclusi nella Politica di Vicinato; il capitolo 3393, che reca contributi alle spese della Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa, pari nel complesso a circa 149,69 milioni; il capitolo 3109, recante fondo da ripartire per i Paesi

africani coinvolti dalle rotte migratorie verso l'Europa, con l'importo di 30 milioni.

Evidenzia che nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, che espone un totale riferito alla cooperazione allo sviluppo pari a 1.507,85 milioni, si segnalano in particolare, nell'Allegato, sempre con riferimento al 2023, i seguenti capitoli: il capitolo 2351 recante spese per servizi di accoglienza in favore di stranieri, con un importo 855,59 milioni; il capitolo 2352, Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, 501,93 milioni; il capitolo 2353, Fondo per l'accoglienza minori stranieri non accompagnati, 117,77 milioni.

Osserva che nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, il cui totale nell'Allegato ammonta per il 2023 a 2.846,57 milioni, si segnalano i seguenti capitoli: i capitoli 2751-2752, contributo alla quota del bilancio UE destinata all'aiuto pubblico allo sviluppo indicata dall'Italia (unitamente alla Commissione UE), 2.168,12 milioni; il capitolo 7175, partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali, 432 milioni; il capitolo 7179, partecipazione agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo, 90 milioni; il capitolo 7182, iniziative per la cancellazione del debito dei Paesi poveri, 93,34 milioni; il capitolo 1649, oneri per la partecipazione all'IFFM (campagne vaccinali di massa), 27,5 milioni.

Come già accennato, precisa che il Programma 4.8 dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri è dedicato agli italiani nel mondo e alle politiche migratorie: nel disegno di bilancio integrato lo stanziamento per il 2023 ammonta a 75,64 milioni di euro – pari al 2,3 per cento delle spese totali del MAECI, a fronte dei 125,87 milioni delle previsioni assestate 2022.

Evidenzia che gli stanziamenti di maggiore incidenza sono collocati nel capitolo 3108, contributi obbligatori ad organismi internazionali (15,1 milioni); nel capitolo 3109, Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi di importanza prioritaria per i movimenti migratori (30 milioni); e nel capitolo 3110, fondo di

premialità per le politiche di rimpatrio (10 milioni).

Auspica che la III Commissione possa approvare alcune condivise proposte emendative intese a rafforzare la presenza di personale in servizio presso la rete all'estero e per promuovere quel patrimonio linguistico e culturale nazionale, che rappresenta uno dei principali fattori di *soft power* di cui dispone il nostro Paese rendendo ancora più forte ed autorevole la candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030.

Ricorda, infatti, che la III Commissione, già in occasione di precedenti manovre di bilancio è intervenuta, con soluzione mirate, per potenziare la funzionalità della nostra presenza diplomatico-consolare, chiamata oggi a promuovere gli interessi del nostro Paese in nuove aree di crescente importanza strategica.

Conclusivamente, preannuncia la presentazione di una relazione favorevole sul provvedimento in titolo, esprimendo la piena disponibilità ad integrarne il testo sulla scorta delle indicazioni che emergeranno nel corso del dibattito ed a concorrere, con i colleghi di tutti i gruppi, alla predisposizione delle prospettate proposte emendative.

Il sottosegretario Giorgio SILLI, associandosi alle considerazioni del relatore, sottolinea che le risorse stanziare dalla legge di bilancio per il MAECI rappresentano un investimento a lungo termine, in grado di produrre ampi benefici per tutto il Paese a livello economico, commerciale e culturale. Ribadisce, inoltre, che gran parte delle voci di spesa hanno natura incompressibile e, pertanto, non possono essere oggetto di una *spending review* al pari di altri Dicasteri: peraltro, sarebbe del tutto illogico operare dei tagli al nostro corpo diplomatico, che rappresenta una eccellenza italiana nel mondo.

Fabio PORTA (PD-IDP), pur ringraziando il relatore ed il sottosegretario per l'esauritiva esposizione, esprime rammarico per l'impossibilità di esaminare la legge di bilancio alla luce delle comunicazioni del

Ministro Tajani sulle linee guida del proprio Dicastero: a suo avviso, infatti sarebbe stato opportuno acquisire preliminarmente le valutazioni del Ministro, al fine di valutare la coerenza delle scelte operate con la legge di bilancio. In particolare, esprime forti riserve sulla scelta di ridimensionare le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, un *asset* strategico per il nostro Paese, preannunciando l'intenzione del proprio gruppo di presentare proposte emendative finalizzate a ripristinarne l'importo: a suo avviso, i tagli alla cooperazione sono del tutto incoerenti con l'obiettivo, più volte ribadito dal Governo, di supportare la crescita nei Paesi di provenienza dei migranti.

Dichiara, altresì, la disponibilità a supportare eventuali, ulteriori emendamenti mirati a colmare le lacune di organico del Ministero degli Affari esteri – anche con riferimento alla regolarizzazione del personale a contratto –, nonché a rafforzare le politiche per gli italiani all'estero, inclusi i finanziamenti per i Comitati per gli italiani all'estero (Com.It.Es) e per il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE).

Da ultimo, preannuncia il pieno sostegno del Partito democratico alla candidatura di Roma per *Expo 2030*.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), riservandosi di approfondire taluni profili della esposizione del relatore, stigmatizza la consistente riduzione delle risorse stanziare per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, quantificabile in circa 50 milioni per il 2023 e 74 milioni per il 2024.

Tale scelta è del tutto incoerente con l'impegno assunto dall'Italia nell'ambito dell'Agenda 2030 di raggiungere lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo investito nelle attività di cooperazione entro il 2030, nonché con la strategia della Presidente del Consiglio Meloni di elaborare un « Piano Mattei » per gli investimenti in Africa, da ultimo evocata nel corso dei recenti *MED Dialogues*, svoltisi lo scorso 2 e 3 dicembre a Roma.

Chiede, quindi, al sottosegretario Silli di fornire delucidazioni su questa scelta, che ritiene incoerente e miope, tenuto conto che l'AICS opera prevalentemente con piani pluriennali quando si avvale della *partne-*

ship sia delle organizzazioni non governative sia delle agenzie multilaterali: pertanto, potrebbe subire un grave nocimento nel caso di riduzione delle somme stanziare dalla precedente legge di bilancio per il triennio successivo. Inoltre, tale riduzione allontanerebbe ancora di più l'Italia dai livelli di spesa in cooperazione allo sviluppo garantiti da altri *partner* europei come Germania, Francia e Belgio.

Il sottosegretario Giorgio SILLI sottolinea che si tratta di una scelta politica assai sofferta, conseguente, da un lato, alla necessità di adeguarsi al Decreto del Presidente del Consiglio che impone ai Dicasteri una *spending review* di 3,5 miliardi per il triennio 2023-2025, dall'altro, alla constatazione che gran parte delle spese del MAECI sono, come menzionato, incomprimibili. Precisa, tuttavia, che non si tratta di un taglio in termini assoluti, bensì di una parziale riduzione dell'incremento di spesa previsto in precedenza.

Ettore ROSATO (A-IV-RE), evidenzia che il proprio gruppo, pur riconoscendo le difficoltà del quadro finanziario, sostiene convintamente la campagna promossa da numerosi soggetti del terzo settore per l'introduzione nella legislazione italiana di un preciso vicolo per il raggiungimento dello 0,70 per cento destinato all'aiuto pubblico allo sviluppo entro il 2030. Sottolinea che tale obiettivo non è solo coerente con gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese, ma anche con la strategia del Governo italiano di potenziare gli investimenti nel continente africano: si tratta di una priorità che l'Italia deve affermare anche in sede europea, al fine di promuovere un comune impegno dell'UE per lo sviluppo dell'Africa.

Inoltre, evidenzia la scarsa lungimiranza dell'Esecutivo in carica – e dei Governi precedenti – per non aver stanziato risorse tali da consentire un adeguato rafforzamento della rete diplomatica, che rappresenta un vero e proprio volano anche per i processi di internazionalizzazione delle imprese.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) chiede chiarimenti al relatore circa la natura dei

fondi destinati al rimpatrio dei migranti, vale a dire se si tratti di risorse destinate alle agenzie multilaterali – come l’Organizzazione mondiale per le migrazioni (OIM) – ovvero per finanziare programmi nazionali. Chiede, inoltre, al sottosegretario Silli di fornire alla Commissione il testo del citato DPCM, al fine di valutare i tendenziali di spesa previsti per ciascun Dicastero.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI-PPE), *relatore*, associandosi alle considerazioni del

sottosegretario Silli sulla natura dei tagli previsti per le attività di cooperazione allo sviluppo, replicando al collega Amendola precisa che i fondi per le politiche di rimpatrio non afferiscono alle attività di organizzazioni multilaterali.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, dispone la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force*, brigata multinazionale a cui l'Italia contribuisce con 1.350 unità di personale militare, 77 mezzi terrestri, 2 mezzi navali e 5 mezzi aerei;

evidenziato che tale iniziativa si inserisce in un più complesso quadro strategico concordato al Vertice NATO di Madrid del giugno 2022 che, in risposta all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, ha previsto un deciso rafforzamento del fronte orientale dell'Alleanza atlantica, con il potenziamento dei gruppi tattici *in loco*, la trasformazione della Forza di risposta della NATO e l'aumento del numero di forze ad elevata prontezza ad oltre 300 mila unità;

apprezzato che, in base al comma 3 del medesimo articolo 1, dalla prosecuzione della partecipazione italiana alla suddetta iniziativa NATO non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che i relativi costi sono coperti dall'autorizzazione di spesa pari a 86,1 milioni di euro prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 14 del 2022;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 55

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 59

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis (Relazione alla V Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) .. 60

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

C. 643-bis.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Monica CIABURRO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Segnala che saranno esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche la Tabella relativa allo stato di previsione (Tabella n. 12) contenuta nella

seconda sezione e che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e la nomina di un relatore. Ricorda, inoltre, che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in questa sede, sia direttamente presso la Commissione Bilancio.

Avverte, quindi, che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 18 della giornata odierna e che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno, comunque, sottoposti, analo-

gamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima V Commissione, ai fini dell'esame in sede referente. In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale che sono in distribuzione – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

Giovanni MAIORANO (FDI), *relatore*, introduce l'esame del disegno di legge di bilancio 2023 per le parti di competenza della Commissione Difesa ricordando che con la legge 4 agosto 2016, n. 163, le leggi di bilancio e di stabilità sono state ricomprese in un unico provvedimento, la nuova legge di bilancio, riferita a un periodo triennale e articolata in due sezioni: la prima svolge, essenzialmente, le funzioni assegnate in precedenza al disegno di legge di stabilità; la seconda contiene, invece, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

Evidenzia, quindi, che quest'anno, essendosi tenute lo scorso 25 settembre le elezioni politiche a causa dello scioglimento anticipato della XVIII legislatura, la legge di bilancio interviene a brevissima distanza dall'insediamento del nuovo Governo. Nonostante i tempi ristretti per scongiurare l'esercizio provvisorio, l'Esecutivo ha, comunque, portato al Parlamento una manovra del valore pari a 35 miliardi di euro, destinando gran parte delle risorse al sostegno di famiglie e di imprese per fronteggiare l'aumento dell'inflazione e il caro energia.

Fatta questa breve premessa generale, passa a esaminare i profili di competenza della Commissione Difesa contenuti nella prima sezione del disegno di legge di bilancio 2023.

Segnala, innanzitutto, l'articolo 111 che autorizza la spesa di euro 5.726.703 ai fini della proroga, sino al 30 giugno 2023 e con il consenso degli interessati, della durata delle ferie dei medici e degli infermieri militari reclutati con concorso straordinario negli anni 2020 e 2021 nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 e in servizio fino alla data del 31 dicembre 2022. Ricorda, infatti, che per tale esigenza sono stati autorizzati arruolamenti eccezionali di 220 ufficiali medici e di 370 sottufficiali infermieri. Di essi risultano ancora in servizio 26 ufficiali medici e 210 sottufficiali infermieri, la cui esperienza acquisita e maturata sul campo risulta importante non disperdere anche in considerazione dell'evoluzione del quadro epidemiologico.

L'articolo 112 reca una serie di disposizioni di riforma della disciplina della Cassa di previdenza delle Forze armate al fine di superare le difformità esistenti tra le diverse Forze armate, evitare disparità tra le diverse categorie di personale e garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo. L'intervento normativo incide, in primo luogo, sull'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare, prevedendo l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, di un fondo di previdenza integrativo anche per i graduati dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, al pari di quanto già previsto per l'Arma dei carabinieri. Si dispone, poi, l'inclusione nei fondi di previdenza integrativi del personale appartenente al ruolo d'onore richiamato in servizio e la reinscrizione nel fondo del ruolo di provenienza per il personale militare transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con le modifiche apportate all'articolo 1914 viene chiarito che l'indennità supplementare spetta a tutto il personale all'atto della cessazione dal servizio, e, quindi, anche per il personale transitato in altra pubblica amministrazione, purché sia maturato il requisito

minimo di 6 anni di iscrizione al fondo. A tal fine vengono ridefinite le aliquote di liquidazione dell'indennità supplementare per il periodo successivo al 31 dicembre 2022, con effetti migliorativi, a fronte di una maggiore contribuzione. Viene, inoltre, uniformata la tempistica di liquidazione dell'indennità supplementare prevista ordinariamente per tutto il personale all'atto della cessazione del servizio. L'intervento sull'articolo 1915 è volto a sopprimere l'assegno speciale previsto, a fronte di una contribuzione maggiorata, solo per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri, contemperandolo con la previsione di un regime transitorio. Viene, poi, disposto, modificando l'articolo 1916, l'aggiornamento delle aliquote di contribuzione ai fondi di previdenza integrativa (3 per cento di contribuzione per ufficiali e sottufficiali, 2 per cento per le altre categorie) per garantire la sostenibilità del sistema, nonché l'estensione a tutto il personale del diritto alla restituzione dei contributi versati se non si beneficia dell'indennità supplementare per carenza di anni di iscrizione al relativo fondo (articolo 1917). Le modifiche apportate all'articolo 1917-*bis* intervengono sulla disciplina dell'indennità supplementare in caso di transito tra ruoli, prevedendo che essa venga imputata, pro quota, a ciascun fondo di previdenza al quale l'iscritto ha contribuito, mentre un nuovo comma aggiunto all'articolo 1918 prevede la possibilità di concedere sussidi a favore del personale, indipendentemente dal fondo di appartenenza, per gravi esigenze, utilizzando le somme eccedenti le finalità proprie della cassa, nell'ambito di una quota fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa: contestualmente viene abrogato l'articolo 1919. Viene poi inserito un nuovo articolo 1920-*bis* che istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per la sostenibilità della Cassa di previdenza delle Forze armate, per compensare gli squilibri derivanti dai provvedimenti di razionalizzazione dello strumento militare. Il fondo è alimentato con le risorse richiamate all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare (dismissione e valorizzazione beni

immobili). Viene, inoltre, inserito il nuovo articolo 2262-*ter* per disciplinare in via transitoria la soppressione dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, disponendosi, altresì, l'applicazione retroattiva (alla data dell'entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare) del nuovo regime in materia di indennità supplementare, per sanare le disparità finora prodotte dalla normativa vigente (comma 3), nonché l'integrazione del Consiglio di amministrazione della Cassa che passa da 13 a 16 membri, con un rappresentante dei graduati per ciascuna Forza armata (Esercito, Marina e Aeronautica), al pari di quanto già avviene per l'Arma dei carabinieri, nelle more dell'istituzione del fondo graduati (comma 5).

L'articolo 114 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il fondo per il Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati al fine di consentire a tale organismo di gestire le spese connesse al proprio funzionamento e potenziamento. La ripartizione annuale del fondo e l'indicazione delle relative attività vengono demandate a un decreto del Ministro della difesa, da adottarsi previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferme restando le eventuali intese tra il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulle modalità di svolgimento delle attività praticate dal Centro. La necessità di istituire il fondo nasce dalla constatazione che il funzionamento del Centro presuppone la creazione di apposite strutture di ricovero degli esemplari, la relativa gestione logistica, nonché la disponibilità di personale specializzato, esigenze che non possono essere soddisfatte integralmente, impiegando le sole risorse umane e strumentali già disponibili presso i reparti dell'Arma dei carabinieri nei quali saranno inseriti.

Segnala, poi, l'articolo 122, che autorizza la spesa di 20 milioni nel triennio 2023-2025 per l'aggiornamento e il potenziamento del sistema di risposta al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico-NBCR del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco. Il finanziamento servirà a far fronte all'invecchiamento del parco mezzi e materiali, tenendo anche conto che lo scenario internazionale causato dalla guerra in Ucraina comporta un maggior livello di attenzione su possibili eventi incidentali, con conseguente applicazione di procedure di monitoraggio preventivo che richiedono l'acquisizione di ulteriori e più innovativi mezzi ed attrezzature. In considerazione che anche l'Esercito dispone di un Nucleo NBCR, auspica che lo stesso possa essere al pari coinvolto nell'assegnazione di questo finanziamento.

L'articolo 129 reca disposizioni in materia di personale in servizio all'estero. Per quanto di competenza della Difesa merita di essere segnalato il comma 1, che estende anche al 2023 l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2022, finalizzata al potenziamento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri da inviare a protezione degli uffici all'estero maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina.

Infine, rileva che l'articolo 154 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, il fondo per l'attuazione della strategia nazionale di *cybersicurezza* destinato a finanziare gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale e l'innalzamento dei livelli dei sistemi informativi nazionali in tale ambito, nonché il Fondo per la gestione della *cybersicurezza* destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei suddetti progetti. In particolare, il comma 3 prevede che tali fondi siano assegnati alle amministrazioni individuate dal Piano di implementazione della strategia nazionale di *cybersicurezza* – tra cui è inclusa anche l'Amministrazione della Difesa – con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Quanto alla Seconda Sezione, le previsioni di entrata e di spesa relative al ministero della Difesa per l'anno finanziario 2023 sono autorizzate dal comma 1 dell'ar-

ticolo 166 in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). Al riguardo evidenzia che il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, spese finali, in termini di competenza, pari a 27.723,1 milioni di euro nel 2023, a 27.261 milioni nel 2024 e a 27.467,8 milioni nel 2025. Rispetto alla legge di bilancio 2022, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 espone, dunque, per il Ministero della difesa, un incremento nelle spese finali nel 2023 pari a 1 miliardo e 770 milioni di euro, determinato per 1 miliardo di euro dall'incremento delle spese correnti e per 740,8 milioni di euro dall'incremento delle spese in conto capitale. Con riguardo alle spese finali lo stato di previsione del Ministero della difesa espone, a legislazione vigente, una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2023 di 26.986,8 milioni di euro. Pertanto, la manovra finanziaria per il 2023, attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio, determina complessivamente un incremento delle spese finali di 736,30 milioni di euro. In particolare, le misure legislative introdotte dall'articolo della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di 12,3 milioni di euro, imputabili all'aumento delle spese correnti, mentre la Sezione II incrementa le spese finali di 724 milioni.

La spesa complessiva del Ministero risulta allocata su 3 missioni e 10 programmi. La principale missione « Difesa e sicurezza del territorio » rappresenta oltre il 93 per cento del valore della spesa finale ed è pari a 25.965,6 milioni di euro e registra – rispetto alla dotazione a legislazione vigente (25.193,9 milioni di euro) – un aumento delle spese pari a 771,7 milioni di euro, dovute in parte ad effetti della sezione I (+5,7 milioni di euro, relativi all'articolo 111 del bilancio, che proroga, come già detto, la ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati durante l'emergenza COVID al 30 giugno 2023), ma soprattutto a quelli di sezione II (+766 milioni di euro, derivanti da rifinanziamenti relativi al programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » per 11 milioni e al programma

« Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » per 755 milioni). La seconda missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » presenta, invece, stanziamenti pari a 506,1 milioni di euro (+3 milioni rispetto alla dotazione a legislazione vigente, dovuti all'articolo 114, che istituisce, appunto un fondo per le esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati e autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo determinato con contratti di durata massima di trentasei mesi, con oneri complessivi pari a 3 milioni di euro). Infine la missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » presenta dotazioni per 1.251,4 milioni (-42 milioni rispetto alla dotazione a legislazione vigente). Tale definanziamento, operato in Sezione II, riguarda i fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti.

Segnala, infine, che il Fondo per le missioni internazionali contenuto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze presenta una dotazione di competenza di 1.547,4 milioni di euro per il 2023 e di 276,9 per il 2024, mentre una parte consistente dei principali programmi di approvvigionamento dei sistemi d'arma gestiti dalla Difesa grava sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. In particolare, è interessata la missione « Competitività e sviluppo delle imprese » e, all'interno di essa, principalmente il capitolo 7419 sul quale gravano le spese necessarie alla conduzione del programma di ammodernamento della flotta navale, il capitolo 7420, sul quale sono state impegnate le somme per i programmi Forza NEC 3^a e 4^a fase, M346, T345, HH101Combat SAR 3^a e 4^a fase, il capitolo 7421, per la parte che riguarda principalmente il settore aeronautico, sul quale sono stati assunti impegni per i programmi Forza NEC 1^a e 2^a fase, HH101 Combat SAR 1^a e 2^a fase, SICO.TE, Eurofighter, Tornado, Elicotteri medi NH90 e il capitolo 7485, con impegni complessivi i programmi FREMM, VBM, FSAF B1NT, Futuro Elicottero esplorazione e scorta EES, Blindo Centauro.

I commi da 2 a 13 dell'articolo 166 contengono le consuete disposizioni di natura contabile volte a regolare le modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.

Conclude segnalando che il comma 3 dell'articolo 173 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-*bis*, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2023, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Monica CIABURRO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per oggi alle ore 14.30.

La seduta termina alle 10.20.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

C. 643-bis.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana della giornata odierna.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana il relatore, onorevole Maiorano, ha illustrato i conte-

nuti del provvedimento in esame. Ricorda, altresì, che il termine per la presentazione di emendamenti in Commissione è stato fissato alle ore 18 di oggi.

Giovanni MAIORANO (FDI), *relatore*, invita i colleghi dei vari gruppi a far pervenire il loro contributo alla proposta di relazione alla V Commissione, che si riserva di presentare nella successiva seduta.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

C. 547-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*)

61

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 11.35.

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

C. 547-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. Fa

presente che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato già esaminato dalla Commissione, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 novembre 2022. Evidenzia, inoltre, che il testo iniziale del decreto-legge è assistito da una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento e che detta clausola, non modificata nel corso dell'esame in sede referente, risulta applicabile anche alle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, salva la necessità di un suo adeguamento per tenere conto dell'inserimento nel decreto di disposizioni dotate di una autonoma copertura finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione delle disposizioni introdotte nei commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 4, riferite a nuove assunzioni nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, rileva che il relativo onere appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, evidenziando tuttavia che la relazione tecnica non fornisce i dati sottostanti la sua quantificazione, ma si limita a precisare che « la quasi totalità » delle 30 unità aggiuntive previste dalla norma sarà individuata tra i funzionari del Ministero dell'ambiente o, comunque, tra gli apparte-

nenti alla pubblica amministrazione. A suo avviso, andrebbero pertanto acquisiti elementi idonei a suffragare le relative stime e la possibilità di contenere gli oneri, relativi a spese di personale, entro i limiti dello stanziamento indicato.

Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 3-ter dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 3-bis, concernenti il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della transizione ecologica, relativo al triennio 2022-2024, che reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025. Ciò considerato, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 6, commi 3-bis e 3-ter, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione e del merito, non ha osservazioni da formulare rispetto all'onere derivante dall'incremento della dotazione finanziaria destinata ai predetti uffici, dal momento che lo stesso è limitato all'entità della relativa autorizzazione di spesa, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 3-ter dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 3-bis, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, secondo le seguenti modalità: per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107; per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

In riferimento alla prima modalità di copertura, ricorda che l'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 ha istituito il Fondo « La Buona Scuola » per il miglio-

ramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (capitolo 1285, piano gestionale 1) e che esso reca a legislazione vigente uno stanziamento di 637.448 euro per l'anno 2023 e di 17.023.448 euro per l'anno 2025. Segnala, peraltro, che il disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025 dispone un definanziamento del predetto Fondo per l'anno 2025, prevedendo uno stanziamento di 13.023.448 euro per il medesimo anno. Pertanto, pur rilevando che il Fondo in questione reca le occorrenti risorse per ciascuno degli anni oggetto di copertura, ritiene, comunque, necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse.

In riferimento alla seconda modalità di copertura, ricorda che l'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) ha istituito in ciascuno stato di previsione della spesa un fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi (capitolo 1297 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito) e che esso reca a legislazione vigente uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2024, confermato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025. Pertanto, nel rilevare che il fondo in questione reca le occorrenti risorse, ravvisa comunque la necessità che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 6-bis, recante disposizioni relative al Ministero della salute, non formula osservazioni nel presupposto che, come espressamente previsto dalla disposizione e confermato dalla relazione tecnica, la ridefinizione dell'assetto organizzativo del Ministero della salute con l'incremento di una posizione dirigenziale generale venga disposto in condizioni di neutralità finanziaria con corrispondente riduzione di quattro posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario effettivamente vacanti e rispetto alle

quali sussistano corrispondenti facoltà assunzionali. Al riguardo, evidenzia che i dati e gli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica consentono di verificare la compensatività degli effetti di maggior onere con quelli di minor spesa determinati dalla norma al fine di assicurare l'invarianza finanziaria della stessa. Prende atto, inoltre, che, secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, la suddetta soppressione di quattro posizioni dirigenziali sanitarie non impatta sulla organizzazione e sulla funzionalità complessiva degli uffici del Ministero della salute.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 6-*bis* prevede che dalle modifiche della dotazione organica della dirigenza del Ministero della salute previste dal medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, dal punto di vista formale, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 6-*ter*, concernente l'ufficio del Viceministro dell'economia e delle finanze, evidenzia che l'operatività di tale ufficio, già previsto dal vigente assetto organizzativo del Ministero, è espressamente ricondotta dalla norma nell'ambito della vigente dotazione finanziaria. Non ha quindi osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, dell'effettiva possibilità di assicurare l'operatività dell'ufficio nel quadro delle disponibilità esistenti.

Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione recati dall'articolo 10-*bis*, in materia di titolarità del portale Italia.it, nel presupposto che le attività di coordinamento e di indirizzo della strutturazione del portale nazionale delle attività di promozione turistica rientrino tra le finalità istituzionali del Ministero del turismo e corrispondano a funzioni in gran parte già svolte a legislazione vigente e che l'esercizio dei diritti di titolarità e dei nuovi, eventuali, adempimenti di gestione possa realizzarsi nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ordine a tali presupposti ritiene necessario

acquisire una conferma da parte del Governo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 13-*bis*, evidenzia che la norma sopprime la commissione medica superiore competente in materia di pensioni di guerra del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferisce tutte le funzioni da essa svolte ad un analogo ufficio da istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Al riguardo, pur prendendo atto della neutralità finanziaria della disposizione riferita dalla relazione tecnica e che tale processo è accompagnato dal conseguente trasferimento all'INPS delle pertinenti risorse finanziarie attualmente allocate, per lo svolgimento delle suddette funzioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, rileva l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito alle risorse strumentali e di personale che, stante il tenore letterale della norma, non sembrano essere coinvolte nel suddetto processo di riorganizzazione funzionale. In proposito, fa presente che andrebbe, pertanto, verificata l'effettiva possibilità da parte dell'INPS di svolgere le funzioni trasferite senza che si determinino nuovi o maggiori oneri correlati alla necessità di sopperire a sopraggiunti fabbisogni di personale e beni strumentali. Quanto al differimento dal 1° gennaio al 1° giugno 2023 dei termini recati dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 45 del decreto-legge n. 73 del 2022 ritiene opportuno acquisire chiarimenti volti ad escludere che i suddetti differimenti possano incidere su eventuali effetti finanziari scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 5 dell'articolo 13-*bis* prevede che il trasferimento all'INPS delle somme allocate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al medesimo articolo 13-*bis* e individuate con le modalità di cui all'articolo 45, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 73 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2022, debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al

riguardo, dal punto di vista formale, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO fa presente che, per quanto riguarda l'incremento delle unità di personale da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, come precisato dalla relazione tecnica, si tratta di un *plafond* massimo di unità e di risorse che nel concreto sarà impiegato in base alle necessità dell'amministrazione e, comunque, individuando la quasi totalità delle nuove unità tra i funzionari del Ministero o comunque di altre pubbliche amministrazioni.

Chiarisce, inoltre, che, poiché per il personale degli Uffici di diretta collaborazione è prevista la corresponsione di una indennità omnicomprensiva di importo variabile a seconda della fascia attribuita, l'erogazione di tali indennità avverrà nei limiti della dotazione finanziaria prevista, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala che la piena operatività dell'Ufficio del Viceministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6-ter sarà assicurata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che il portale Italia.it di cui all'articolo 10-bis è, ad oggi, interamente gestito, sviluppato e impiegato dal Ministero del turismo che utilizza il dominio e ne cura la relativa piattaforma tecnologica. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che essa ha la finalità di far coincidere la titolarità giuridica del portale con quella effettiva.

Assicura, poi, che l'articolo 13-bis, che trasferisce all'INPS le funzioni precedentemente svolte dalla commissione medica superiore di cui all'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica posto che vengono contestualmente trasferite al medesimo istituto anche le relative risorse.

Conferma, infine, che le risorse utilizzate a copertura dagli articoli 4, comma 3-ter, e 6, comma 3-ter, risultano effettiva-

mente disponibili e non pregiudicano la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle stesse.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, nel rilevare la necessità di prevedere che il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del presente decreto, sia incrementato fino a un massimo di 30 unità, in coerenza con il limite massimo di spesa previsto dalla corrispondente copertura finanziaria, nonché la necessità di coordinare la complessiva clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 1, con le disposizioni onerose introdotte nel corso dell'esame in sede referente, precisando che dall'ambito di applicazione della clausola medesima sono escluse le disposizioni di cui agli articoli 4, commi 3-bis e 3-ter, e 6, commi 3-bis e 3-ter, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 547-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 173 del 2022, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

per quanto riguarda l'incremento delle unità di personale da assegnare agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, come precisato dalla relazione tecnica, si tratta di un *plafond* massimo di unità e di risorse che nel concreto sarà impiegato in base alle necessità dell'amministrazione e comunque individuando la quasi totalità delle nuove unità tra i funzionari del Ministero o comunque di altre pubbliche amministrazioni;

inoltre, poiché per il personale degli Uffici di diretta collaborazione è prevista la

corresponsione di una indennità onnicomprensiva di importo variabile a seconda della fascia attribuita, l'erogazione di tali indennità avverrà nei limiti della dotazione finanziaria prevista, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la piena operatività dell'Ufficio del Vice Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6-ter sarà assicurata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il portale Italia.it di cui all'articolo 10-bis è, ad oggi, interamente gestito, sviluppato e impiegato da parte del Ministero del turismo che utilizza il dominio e ne cura la relativa piattaforma tecnologica, pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che essa ha la finalità di far coincidere la titolarità giuridica del portale con quella effettiva dello stesso;

l'articolo 13-bis, che trasferisce all'INPS le funzioni precedentemente svolte dalla commissione medica superiore di cui all'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica posto che vengono contestualmente trasferite al medesimo istituto anche le relative risorse;

le risorse utilizzate a copertura dagli articoli 4, comma 3-ter, e 6, comma 3-ter, risultano effettivamente disponibili e non pregiudicano la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle stesse,

rilevata la necessità di:

prevedere che il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del presente decreto, sia incrementato fino ad un massimo di 30 unità, in coerenza con il limite massimo di spesa previsto dalla corrispondente copertura finanziaria;

coordinare la complessiva clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 1, con le disposizioni onerose introdotte nel corso dell'esame in sede referente, precisando che dall'ambito di applicazione della clausola medesima sono escluse le disposizioni di cui agli articoli 4, commi 3-bis e 3-ter, e 6, commi 3-bis e 3-ter,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, comma 3-bis, dopo le parole: è incrementato inserire le seguenti: fino ad un massimo;

All'articolo 14, dopo le parole: presente decreto inserire le seguenti: , ad eccezione degli articoli 4, commi 3-bis e 3-ter, e 6, commi 3-bis e 3-ter, ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Segnala che appare opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative:

Enrico Costa 2.050, che prevede l'attribuzione all'Ispettorato generale del Ministero della giustizia del monitoraggio degli atti motivati dei procuratori della Repubblica in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico che giustifica l'autorizzazione a conferenze stampa e comunicati degli organi inquirenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del

Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Schlein 3.2, 3.52, 3.50 e 3.51, che prevedono che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste garantisca, tra l'altro, anche l'equa remunerazione dell'intera filiera, la valorizzazione della catena del valore nonché il rispetto della strategia «*farm to fork*». Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Bonafè 7.2, che prevede che il Servizio centrale per il PNRR operi non esclusivamente a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Zaratti 9.2, che attribuisce al Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo anche il compito di adottare iniziative idonee a contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento dei marchi italiani. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Giachetti 9.01 e 9.02, che sono volte a istituire, rispettivamente, la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e la Struttura di missione per il coordi-

namento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo che agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle relative disposizioni si provveda nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie nella disponibilità della stessa Presidenza del Consiglio a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per la Presidenza del Consiglio dei ministri di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Bonafè 12.7, che prevede che, ai fini dell'attuazione del Piano del mare, siano attribuite all'Autorità politica delegata per le politiche del mare le competenze in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricettive. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità dell'autorità politica indicata dall'emendamento di svolgere le competenze ivi indicate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative indicate dal presidente ad eccezione dell'emendamento Bonafè 7.2, sul quale esprime, invece, nulla osta, in quanto privo di effetti finanziari.

Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite disegno di legge C. 547-A Governo, di

conversione in legge del decreto-legge n. 173 del 2022, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, contenute nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.2, 3.50, 3.51, 3.52, 9.2 e 12.7, e sugli articoli aggiuntivi 2.050, 9.01 e 9.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la fi-

nanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 11.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IV e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	68
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (<i>per le parti di competenza</i>). C. 643-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

C. 664 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite IV e XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in vi-

deoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Stefano Giovanni MAULLU (FdI), *relatore*, evidenzia che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite IV Difesa e XII Affari sociali, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia (C. 664).

Il provvedimento è stato già approvato, con modificazioni, dal Senato e si compone ora di 7 articoli. È volto principalmente a prorogare sino al 31 dicembre 2022 la partecipazione di personale militare italiano all'unità di alta prontezza della NATO denominata *Very High Readiness Joint Task Force* – VJTF, in considerazione del perdurare delle condizioni di gravità della

situazione in Ucraina, e a estendere di sei mesi il periodo massimo di applicazione delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria.

Si prevede inoltre la permanenza in carica sino al prossimo 28 febbraio dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA, ovvero la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso.

Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte disposizioni per il comparto militare e delle Forze di polizia.

Nel rinviare al dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, avverte che nella presente relazione si soffermerà sulle disposizioni relative alle materie di competenza della Commissione Finanze, che sono state introdotte nel corso dell'esame presso il Senato.

Segnala in proposito l'articolo 1-*quater*, comma 3, che reca modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 79 del 1991, relativamente alla permanenza in servizio dei maestri direttori della banda della Guardia di finanza. Attualmente la norma prevede che il direttore della banda cessi dal servizio al compimento del sessantesimo anno di età, mentre la disposizione in commento consente la sua permanenza in servizio sino al sessantunesimo anno di età, esclusivamente nel caso in cui il direttore ricopra il grado di colonnello (lettera *a*) del comma 3).

È tuttavia previsto che il Comandante generale possa disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda che ha raggiunto il suddetto limite di età, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età (lettera *b*) del comma 3).

Il comma 4 dell'articolo 1-*quater* dispone l'applicazione della nuova norma al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022, prevedendo inoltre che, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, l'ufficiale in servizio al 1° dicembre 2022 risulti cessato dal servizio per limiti di età e richiamato,

questi possa essere riammesso nel servizio permanente a decorrere dalla data di collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio.

Il comma 5 provvede infine alla copertura degli oneri derivanti dalle citate disposizioni.

Segnala inoltre l'articolo 2, comma 1-*bis*, che consente al Commissario *ad acta* nominato dal Governo per l'attuazione degli obiettivi del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale della regione Calabria di avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate per un periodo di sei mesi a decorrere dall'11 novembre 2022. Per tale collaborazione, che si riferisce alle attività che coinvolgono le competenze dell'Agenzia delle entrate, è prevista la preventiva stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ricorda che la possibilità per il Commissario *ad acta* di avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle entrate era già prevista dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 150 del 2020, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo (dal novembre 2020 al novembre 2022).

Preannuncia quindi l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole sul provvedimento nella seduta già convocata per la giornata di domani.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (per le parti di competenza)

C. 643-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione)

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, segnala che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte poi che la Commissione avvia l'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (C. 643-*bis* Governo), per le parti di propria competenza.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Saranno quindi esaminate dalla Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle 1 e 2 della seconda sezione, relative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori – per la maggioranza e, eventualmente, di minoranza – potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. In merito al regime di presentazione degli emendamenti ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della Commissione potranno essere presentati sia presso la Commissione Finanze, sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza della Commissione Finanze.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la Commissione Finanze sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della Presidenza della medesima V Commissione, ai fini dell'esame in sede referente.

In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate

in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Rammenta infine che il termine per la presentazione di emendamenti presso la Commissione Finanze è stato fissato alle ore 16 della giornata odierna, per procedere al loro esame nella seduta già convocata per la giornata di domani.

Laura CAVANDOLI (Lega), *relatrice*, avverte che la Commissione Finanze è chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 643-*bis* recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, limitatamente alle parti di competenza.

Segnala che, come usualmente avviene, il disegno di legge di bilancio è un testo molto articolato che consta di 173 articoli, al netto degli articoli stralciati, e presenta misure attinenti a diversi ambiti settoriali.

Avverte quindi che nella presente relazione darà conto delle numerose norme di competenza della Commissione Finanze, che si collocano in massima parte al Titolo III – Misure fiscali (articoli da 12 a 51) rinviando, per un quadro completo delle misure contenute nella legge, ai dossier dei servizi di documentazione.

Evidenzia che in termini generali, rispetto ai saldi a legislazione vigente, la manovra di finanza pubblica – composta sia degli effetti del disegno di legge di

bilancio che di quelli recati dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, cosiddetto *Aiuti-quater* – comporta un peggioramento del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di circa 23,7 miliardi nel 2023. Ciò è dovuto all'atteso effetto congiunto di un lieve aumento delle entrate finali (+8 miliardi) e un incremento delle spese finali (+31,8 miliardi) rispetto alla legislazione vigente, dovuto agli interventi adottati con la manovra. Negli anni successivi al 2023, la manovra determina minori entrate sia nel 2024 che nel 2025, rispettivamente, di 2,4 e 2,5 miliardi.

In coerenza con gli obiettivi programmatici di deficit fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze – NADEF (pari, in rapporto al PIL, al 4,5 per cento nel 2023, al 3,7 per cento nel 2024 e al 3 per cento nel 2025), il disegno di legge di bilancio in esame fissa, all'articolo 1, il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato nel limite massimo di 206 miliardi nel 2023, 138,5 miliardi nel 2024 e di 116,5 miliardi nel 2025, in termini di competenza.

Per quanto riguarda più nello specifico l'andamento delle entrate, le previsioni delle entrate finali per il 2023 integrate con gli effetti della manovra, in termini di competenza, risultano pari a circa 672 miliardi, di cui: 588,3 miliardi di entrate tributarie, 82,3 miliardi di entrate extra-tributarie, 0,4 miliardi di entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti. L'aumento delle entrate tributarie è da riconnettere principalmente alle disposizioni introdotte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio 2023-2025, che determina nel 2023 maggiori entrate tributarie per circa 2,9 miliardi di euro.

Le spese finali di competenza nel bilancio integrato 2023 ammontano a circa 872,8 miliardi. Rispetto al bilancio a legislazione vigente, esse presentano un incremento di 31,8 miliardi nel 2023 dovuto agli effetti della manovra. Nel complesso, la manovra incide sia sulle spese in conto corrente, per un importo aggiuntivo di circa 23,9 miliardi, sia sulle spese in conto capitale con un incremento di 7,9 miliardi.

Nel 2023, le spese correnti sono pertanto pari a circa 715 miliardi, mentre quelle in conto capitale si attestano a 157,8 miliardi.

Prima di passare all'illustrazione delle disposizioni recate dal Titolo III, rammenta – con riferimento alle competenze della Commissione Finanze – che l'articolo 2 del Titolo II rinnova, fino alla fine del mese di marzo 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel corso del 2022 (decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022).

Si tratta in particolare del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 45 per cento – in luogo del 40 per cento – delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35 per cento – in luogo del 30 per cento – della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45 per cento per cento – in luogo del 40 per cento – della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici e del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45 per cento – in luogo del 40 per cento – della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico. L'articolo regola inoltre le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

Sempre al Titolo II, l'articolo 4, comma 1 dispone l'estensione al primo trimestre 2023 della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento con riferimento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabi-

lizzate nelle fatture emesse per i consumi del trimestre.

Uno specifico credito d'imposta è inoltre disposto dall'articolo 11 a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e per le imprese esercenti l'attività agromeccanica.

Passando alle misure fiscali contenute nel Titolo III segnala che il Capo I è dedicato a interventi di riduzione della pressione fiscale.

In particolare l'articolo 12 innalza a 85.000 euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfettaria del 15 per cento, sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessi immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100.000 euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

L'articolo 13 introduce, a determinate condizioni e limitatamente all'anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non adottano il regime forfettario, una tassa piatta al 15 per cento da applicare alla parte degli aumenti di reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni precedenti. La norma precisa altresì le conseguenze di tale nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali nonché degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024.

L'articolo 14 qualifica, in linea con quanto indicato dalla Corte di cassazione in una recente pronuncia, come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità – ossia le cosiddette mance – nei settori della ristorazione e delle attività ricettive, sottoponendole a un'imposta, sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali territoriali, con aliquota del 5 per cento, individuandone inoltre il regime giuridico e l'ambito applicativo.

L'articolo 15 dispone la riduzione dal 10 al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione

agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

L'articolo 16 posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia delle cosiddette *plastic tax* e *sugar tax*, istituite dalla legge di bilancio 2020.

L'articolo 17 assoggetta all'aliquota IVA ridotta al 5 per cento i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all'aliquota IVA al 10 per cento), nonché alcuni prodotti per l'infanzia.

L'articolo 18, rifinanziando con ulteriori 430 milioni di euro il Fondo di garanzia per la prima casa per l'anno 2023, proroga al 31 dicembre 2023 la speciale disciplina emergenziale del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa, cosiddetto Fondo Gasparri, che ne consente l'accesso a un più ampio novero di soggetti rispetto alle regole ordinarie; proroga inoltre al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa, con particolare riferimento alla misura massima della garanzia concedibile dal medesimo Fondo e proroga al 31 dicembre 2023 le agevolazioni in materia di imposte indirette per l'acquisto della prima casa da parte degli *under 36*.

L'articolo 19 estende il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5 per cento, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte degli enti previdenziali svizzeri, anche ai contribuenti che ricevano all'estero l'accredito delle suddette somme, senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.

L'articolo 20 estende all'anno 2023 l'esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

L'articolo 21 esenta infine dal pagamento dell'imposta municipale propria – IMU i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia. Sottolinea l'importanza di questa previsione e

ricorda che sull'esame di un emendamento avente il medesimo oggetto si registrarono forti tensioni nella scorsa legislatura, in occasione dell'esame del disegno di legge di delega per la riforma fiscale (C. 3343).

Con il Capo II del Titolo III, che contiene disposizioni in materia di entrate, si interviene principalmente sulla tassazione d'impresa e delle attività finanziarie.

In particolare l'articolo 22 ripristina alcuni limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti, ovvero localizzati in Stati non cooperativi a fini fiscali.

L'articolo 23 consente ai contribuenti che, nell'ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022).

L'articolo 24 assoggetta a imposizione in Italia le plusvalenze derivanti, per i soggetti non residenti, dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più del 50 per cento, deriva direttamente o indirettamente da beni immobili situati in Italia.

L'articolo 25 introduce agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società – ivi incluse le cosiddette società non operative – di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie. Si prevede inoltre che le disposizioni concernenti la cosiddetta estromissione dei beni di imprese individuali – ossia la possibilità di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'im-

posta sostitutiva – sono estese anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

L'articolo 26 consente di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 14 per cento. Sono inoltre estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola – posseduti alla data del 1° gennaio 2023 – le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo, stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 14 per cento.

L'articolo 27 consente di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR, assoggettando ad imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. La medesima norma introduce la facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati.

L'articolo 28 istituisce un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.

Il contributo è determinato applicando un'aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia. Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e non è deducibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

L'articolo 29 riconfigura i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella *ad valorem*, che determinano l'accisa sui tabacchi lavorati. Viene altresì aggiornato l'importo dell'onere fiscale minimo per le sigarette mentre sono ridotte le aliquote dell'imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione.

L'articolo 30 proroga, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2023, talune concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2022. Dispone altresì un incremento del 15 per cento, rispetto a quanto previsto dalle disposizioni applicabili, del corrispettivo *una tantum* versato dai concessionari interessati, calcolato in proporzione alla durata della proroga.

Gli articoli da 31 a 35 introducono una specifica disciplina fiscale applicabile alle crypto-attività, che vengono incluse in modo esplicito nell'ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche.

A tal fine è introdotta una nuova categoria di « redditi diversi » costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.

Si consente di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto crypto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore

della disposizione in commento. Viene modificata la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi, configurando i tre diversi regimi della « dichiarazione », quello cosiddetto del « risparmio amministrato » e quello del « risparmio gestito ». Si novella la disciplina della rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle crypto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Le maggiori entrate derivanti dalla disciplina così introdotta sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 31).

Viene poi stabilito che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle crypto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle società – IRES e dell'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP (articolo 32). Si consente di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle crypto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento.

Anche le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'imposta sostitutiva sono destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale (articolo 33).

Il disegno di legge permette ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle crypto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita dichiarazione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le crypto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle crypto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo (articolo 34).

Infine, si applica l'imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività nella misura annua del 2 per mille del

relativo valore. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell'imposta di bollo.

A decorrere dal 2023 si prevede l'applicazione di un'imposta sul valore delle crypto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato le cui entrate sono anch'esse sono destinate al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale (articolo 35).

L'articolo 36, ai fini del rafforzamento dell'attività di presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA, riconosce all'Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l'esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività. Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile.

L'articolo 37 introduce obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita *on line* di determinati beni, presenti nel territorio dello Stato.

Il Capo III del Titolo III, intitolato Misure di sostegno in favore del contribuente, introduce uno strumentario di norme che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria. Le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell'adempimento fiscale, che va dall'accertamento, alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti tributarie.

È possibile usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell'abbattimento di alcune somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni, secondo quanto previsto da ciascuna norma del Capo III in parola.

Più in dettaglio, l'articolo 38 consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato – cosiddetti avvisi bonari – relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre

2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento: delle imposte e dei contributi previdenziali; degli interessi e delle somme aggiuntive; delle sanzioni nella misura ridotta del 3 per cento (in luogo del 30 per cento ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso all'entrata in vigore della norma in parola, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3 per cento.

L'articolo 39 consente di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

L'articolo 40 permette, in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata), mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

L'articolo 41 introduce la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate, purché non impu-

gnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023. Sono previste sanzioni ridotte, da un terzo a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, per gli accertamenti con adesione relativi a: processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023; avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché avvisi notificati entro il 31 marzo 2023. La medesima riduzione sanzionatoria a un diciottesimo è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

Le norme consentono di definire in acquiescenza avvisi di accertamento, di rettifica e quelli di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili, nonché quelli notificati fino al 31 marzo 2023, con analogo riduzione sanzionatoria a un diciottesimo delle sanzioni irrogate. La medesima riduzione delle sanzioni è applicata nel caso di acquiescenza agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili, in tal caso con pagamento degli interessi. Le somme dovute possono essere anche dilazionate.

L'articolo 42 disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della norma medesima, anche in Cassazione, e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia. Se vi è soccombenza dell'Agenzia delle entrate in primo grado, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40 per cento del valore della controversia. In caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado con il pagamento del 15 per cento del valore.

L'articolo 43 in alternativa alla definizione agevolata delle controversie disciplinata dall'articolo 42, consente di definire – entro il 30 giugno 2023 – con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

Si prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di quaranta o cinquanta per cento del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

L'articolo 44 introduce e disciplina, in alternativa alla citata definizione agevolata delle controversie, la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di cassazione.

La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

L'articolo 45 consente di regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, in particolare, delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione e degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

L'articolo 46 dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Lo stralcio dei carichi è esteso anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati.

L'articolo 47 prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione – cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Il debitore beneficia dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Innovando rispetto alla disciplina precedente, aderendo alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione. La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate. Accanto ad alcune novità, le norme riproducono in sostanza le procedure già utilizzate per le precedenti definizioni agevolate, disponendo che il contribuente presenti apposita dichiarazione all'agente della riscossione. A seguito dell'accoglimento della domanda, l'agente della riscossione comunica al contribuente il *quantum* dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

L'articolo 48 rimodula i termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione, non prevedendo solamente un differimento

delle scadenze attualmente previste per adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata, ma introducendo anche una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni. La norma riconosce, inoltre, la possibilità per l'agente della riscossione di presentare le predette comunicazioni di inesigibilità anche anteriormente alle scadenze fissate al verificarsi di alcuni specifici casi di palese inesigibilità.

Il Capo IV, rubricato Altre misure fiscali, contiene tre ulteriori disposizioni.

Con l'articolo 49 sono introdotte alcune misure volte a chiarire le condizioni secondo le quali non si configura una stabile organizzazione in Italia, da cui discende l'applicazione della normativa fiscale, di un veicolo d'investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto indipendente che svolge, per suo conto, l'attività di gestione di investimenti (*asset manager*). La norma intende così implementare anche in Italia la cosiddetta *Investment Management Exemption*.

L'articolo 50 riconosce all'Agenzia delle entrate la possibilità di indire procedure concorsuali pubbliche volte al reclutamento di nuovo personale.

Infine l'articolo 51 a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022) eleva dallo 0,45 allo 0,50 per cento l'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio delle imprese assicurative.

Alcune ulteriori misure di competenza della Commissione Finanze si trovano nel Titolo V, Crescita e investimenti, e, in particolare al Capo I, contenente Misure per favorire la crescita e gli investimenti.

In primo luogo l'articolo 69 innalza il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro. Viene, altresì stabilito che per le cifre inferiori a 60 euro nelle attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi non si applica l'obbligo di accettare i pagamenti con carte di pagamento.

L'articolo 73 proroga invece al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese istituito dalla legge n. 205 del 2017 e al contempo ne aumenta l'importo massimo da 200.000 a 500.000 euro.

Nel Titolo VIII, contenente Misure in materia di turismo, sport, cultura e informazione, segnala l'articolo 107, comma 2, che dispone la proroga, anche per l'anno d'imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa, del credito d'imposta, nella misura del 65 per cento, per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, mentre l'articolo 107, comma 3, rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, nel limite massimo di 10.000 euro.

Nel Titolo X, contenente Misure in materia ambientale, l'articolo 124 ripropone, per gli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l'acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi 1, 2 e 3). L'articolo specifica inoltre la disciplina del credito d'imposta (commi 4 e 5) e rinvia a un decreto ministeriale la specificazione dei requisiti tecnici (comma 6).

Infine, nel Titolo XV, contenente Disposizioni finanziarie e finali, l'articolo 154, al comma 13, qualifica come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente le competenze di avvocato e di procuratore dell'Avvocatura generale dello Stato e dalle avvocature distrettuali escludendo inoltre tali competenze dalla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP, mentre il comma 6 dell'articolo 153, nell'ambito delle misure di *spending review*,

dispone che l’Agenzia delle entrate effettui una riduzione della propria spesa nella misura di almeno 25,2 milioni nel 2023 e di 30 milioni annui a decorrere dal 2024, attraverso la riorganizzazione dei servizi, l’ottimizzazione e digitalizzazione dei processi e la razionalizzazione delle sedi territoriali.

Preannuncia infine l’intenzione di formulare, nella prossima seduta, una proposta di relazione favorevole sul provvedimento.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di intervenire sul provvedimento in una prossima seduta.

Enrica ALIFANO (M5S), in relazione alla nuova fattispecie di esenzione dall’IMU prevista dall’articolo 21 per gli immobili occupati abusivamente, osserva, rammentando la propria esperienza di avvocato, che subordinare il diritto all’esenzione alla presentazione di una semplice denuncia penale potrebbe non produrre gli effetti attesi.

Condivide l’opportunità di tutelare i proprietari di immobili occupati, i quali, oltre a non poter disporre del proprio bene sono anche tenuti – in attesa che si concluda la procedura di rilascio, caratterizzata da molte lungaggini – al pagamento delle imposte. Ritiene tuttavia che, anziché subordinare l’esenzione dal pagamento dell’IMU alla presentazione di una denuncia penale, sarebbe preferibile prevedere che l’esenzione sia concessa sulla base di un provvedimento giurisdizionale nell’ambito di un procedimento di esecuzione in sede civile. Si riserva di presentare un emendamento in tal senso.

La presenza di un provvedimento giurisdizionale comporterebbe l’accertamento del diritto del richiedente, accertamento

che non è effettuato nell’ipotesi di presentazione della sola denuncia penale. Nella sua attuale formulazione, la disposizione recata dall’articolo 21 rischia di essere scarsamente efficace, prestandosi ad abusi e contribuendo ad inflazionare il carico degli uffici giudiziari.

Il sottosegretario Federico FRENI evidenzia, anche sulla base della propria esperienza professionale di avvocato, che nella fattispecie in questione si riscontra il concorso tra due azioni: una in sede civile, l’azione possessoria per ottenere lo sgombero dell’immobile, e una in sede penale, avviata sulla base della denuncia di reato da parte del proprietario. L’articolo 21 è finalizzato a coordinare i suddetti interventi e a tutelare il proprietario a fronte dei tempi eccessivamente lunghi della giustizia civile.

Stefano Giovanni MAULLU (FdI) sottolinea l’importanza dell’esenzione dall’IMU nell’ipotesi di occupazione abusiva dell’immobile. Si tratta di una norma in favore dei piccoli proprietari, che si trovano in difficoltà quando non riescono a rientrare in possesso del proprio immobile. Ritiene pertanto che l’articolo 21 non dovrebbe essere modificato.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 16 della giornata odierna.

Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 11.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio</i>)	80
---	----

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 10.45.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

C. 643-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta odierna in sede consultiva in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Ricorda, inoltre, che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto

misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile. Saranno quindi esaminate dalla Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle – contenute nella seconda sezione – relative agli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito (n. 7), del Ministero dell'università e della ricerca (n. 11), del Ministero della cultura (n. 14) e – limitatamente alle parti di competenza – del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 2) e del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (n. 3).

Avverte che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di

settore. La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in Commissione, sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Aggiunge che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la Commissione sarà effettuata prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione. Specifica che sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvio integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti in VII Commissione è fissato alle ore 16 di oggi e che gli emendamenti possono essere presentati anche direttamente alla Commissione bilancio entro le ore 16.30 di mercoledì 7 dicembre.

Dà quindi la parola al relatore, on. Amorese, per la relazione introduttiva.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, nel ricordare, per completezza, che il disegno di legge di bilancio – che reca il bilancio di previsione per il 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 – è suddiviso in due sezioni, riferisce che la prima sezione dispone il quadro di riferimento finanziario per anno e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica definiti a livello macroeconomico nella NADEF 2022. La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese. La manovra per il triennio 2023-2025 – disposta con il disegno di legge in esame – si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione e dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni contenuti nella seconda sezione.

Precisa che illustrerà, in modo sintetico, il contenuto delle più rilevanti disposizioni presenti nel provvedimento in relazione ai settori di competenza e comunque di interesse della VII Commissione contenuti nella prima sezione.

Per quanto concerne l'ambito dell'istruzione scolastica, riferisce che l'articolo 98 introduce una serie di misure volte a promuovere e potenziare le competenze e le discipline STEM (*science, technology, engineering and mathematics*) – cui il PNRR

conferisce significativo rilievo – in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere. In particolare, il comma 1 prevede che in via generale il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in ogni « segmento »: nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, al fine di fornire un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale; nel sistema di istruzione e formazione, per potenziare l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche; nell'ambito dell'istruzione superiore, al fine di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l'uguaglianza di genere. Il comma 2 interviene sul versante dei docenti, e più in particolare prevede che, nell'ambito della formazione continua obbligatoria e di quella continua incentivata dei docenti di ruolo siano previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline STEM. Il comma 3 opera sugli ITS rafforzando il riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere nell'ambito delle linee di azione nazionali individuate dal Comitato nazionale ITS Academy. Il comma 4 interviene per aggiungere, tra le opportunità che i percorsi di orientamento forniscono allo studente, la conoscenza delle aree disciplinari relative alle materie STEM. Il comma 5 affida al Ministero dell'istruzione e del merito il compito di promuovere tre tipologie di misure:

a) definizione di linee guida entro il 30 giugno 2023 per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM;

b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della « Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza » (istituita dall'Assemblea generale dell'ONU e celebrata l'11 febbraio di ogni anno) per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere;

c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM. I commi 6 e 7 riguardano i profili finanziari. In dettaglio, il comma 6 precisa che le iniziative di cui al comma 5 sono attuate nell'ambito delle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del PNRR, nei limiti delle risorse previste per i citati singoli investimenti, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 7 dispone che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 99 introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni. I risparmi conseguenti sono destinati a un Fondo, costituito nello stato di previsione del MIM. Più nello specifico, il comma 1 introduce i nuovi commi da 5-*quater* a 5-*sexies* all'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 che reca disposizioni di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica). La nuova disciplina introdotta dal comma 5-*quater* specifica che si intende dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,

tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4 Componente 1 del PNRR; è operativa dall'anno scolastico 2024/2025; prevede la definizione su base triennale – con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata – dei criteri per la determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni con eventuali aggiornamenti annuali entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche dei comuni montani, delle piccole isole, delle aree caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale; dispone che le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di definizione dei criteri, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato e loro assegnato dal medesimo decreto che tiene conto della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche; attribuisce alle regioni il potere di determinare, con deliberazione motivata, un differimento temporale, non superiore a 30 giorni; demanda agli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, di provvedere, alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. Il nuovo comma 5-*quinqüies* del decreto-legge n. 98 del 2011 disciplina la procedura per la determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi nel caso di mancata adozione del relativo decreto entro la data del 30 giugno. La relazione tecnica riporta una ipotesi di stima della minor spesa conseguente alla riduzione di organico per effetto dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 5-*quinqüies* dell'articolo sulla base delle proiezioni dei dati demografici per i

prossimi anni che rilevano una costante riduzione del numero della popolazione residente cui la relazione tecnica ricollega, altresì, in proiezione, la riduzione delle istituzioni scolastiche normodimensionate. La relazione tecnica, inoltre, precisa che l'applicazione della norma non determina esuberi di personale dirigente, in quanto la riduzione del numero delle scuole risulterà comunque più lenta della riduzione del numero di dirigenti scolastici in servizio determinata dalle cessazioni per raggiunti limiti di età. Il nuovo comma 5-*sexies* dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 prevede reca specifiche disposizioni applicative per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 nonché a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026. Infine, il comma 2 prevede che i risparmi conseguiti con l'applicazione della nuova disciplina confluiscono, una volta accertati, su un Fondo costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e possono essere destinati, oltre che al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico, ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, il Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, il Fondo « La Buona Scuola » per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.

L'articolo 100, al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico (docenti e ATA), con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il comma 2 dispone che i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgano l'attività di attestazione della pubblicazione, della completezza, dell'aggiornamento e dell'apertura del formato di ciascun documento,

dato ed informazione pubblicati da parte delle medesime istituzioni (previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 150 del 2009 che disciplina l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui ogni pubblica amministrazione si deve dotare. Conseguentemente, una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, pari a 4,2 milioni di euro (annui), viene destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 153 reca misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio anche relative all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022. Interessano l'ambito istruzione i commi 10 e 11. Il comma 10 posticipa dal gennaio 2021 al 2024 l'assunzione, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2019, dei primi 59 dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito e dal 2023 al 2025 l'assunzione dei restanti 87; vengono al contempo prorogati, fino al 2024, gli incarichi temporanei in essere. La norma, come si evince dalla relazione tecnica, genera un risparmio di spesa, pari a 11,65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, derivante dalla differenza tra l'importo di 19,55 milioni relativo al costo delle assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici e la spesa da sostenere per la proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici a tempo determinato pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024. Il comma 11, estende dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine di durata massima degli incarichi temporanei di dirigenti tecnici già attribuiti o da conferire da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dello svolgimento del relativo concorso. Di conseguenza, dispone anche per ciascuno degli anni 2023 e 2024 un'autorizzazione di spesa pari a 7,9 milioni di euro annui, di importo identico a quella già prevista, a legislazione vigente, per il 2021 e il 2022.

Per quanto concerne l'ambito universitario, l'articolo 97 apporta alcune modifiche alla disciplina vigente in ambito sanitario volta a favorire la tempestività dei

pagamenti, con particolare riferimento alle anticipazioni sul finanziamento della formazione dei medici specialisti. A tal fine, la disposizione incrementa di 10 punti percentuali, portandola al 90 per cento, la misura dell'anticipo sul finanziamento della formazione dei medici specialisti, da calcolare sul valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile delle risorse a finanziamento dei contratti di specializzazione medica. Viene inoltre autorizzato il Ministero dell'economia ad effettuare, se necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi.

L'articolo 101 reca misure in materia di università e borse di studio. In particolare, il comma 1, mediante una novella all'articolo 1, comma 977, della legge n. 145 del 2018, dispone che il MUR, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, preveda penalizzazioni economiche per le università che non abbiano rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, qualora il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti a esso assegnati in termini di fabbisogno complessivo generato. Sostanzialmente, rispetto alla normativa vigente, vengono introdotti due elementi di novità: per l'applicazione delle penalizzazioni economiche al singolo ente che disattende il fabbisogno finanziario programmato, diviene pregiudiziale che il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni di riferimento, i limiti stabiliti dal comma 971 della medesima legge. Inoltre, la disciplina prevista, di cui prima si prevedeva l'applicazione a decorrere dal 2023, è ora riferita al periodo 2022-2025. Ricordo che, in base al comma 971 citato, le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima NADEF e delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario

delle università. Il comma 2 stanziava – nell'ambito delle attività di attuazione del PNRR e dei connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti facenti capo al MUR – 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per finanziare l'assistenza informatica, e più in particolare le convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, i servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza. Come ricordato nella relazione illustrativa il MUR è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, relativi a iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università» e M4C2 «Dalla Ricerca all'Impresa». Tuttavia, nell'ambito dei fondi PNRR assegnati al MUR non sono ricomprese le risorse da destinare all'assistenza tecnica per le funzioni svolte. A tal fine, l'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 2021 ha autorizzato il MUR, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, ad acquisire, attraverso l'attivazione delle convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza. Il Ministero ha provveduto ad attivare, in forza di tale previsione, convenzioni per l'affidamento di servizi di *Digital Transformation* per le PA. La disposizione qui in esame è quindi finalizzata a dare continuità finanziaria alle iniziative intraprese e alle convenzioni in essere per l'assistenza informatica. Il comma 3 incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da destinare agli studenti universitari e AFAM, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR. Il PNRR, M4C1 – Investimento 1.7: Borse di studio per l'accesso all'università, ha l'o-

biiettivo di garantire la parità di accesso all'istruzione, agevolando la partecipazione a percorsi di istruzione terziaria per gli studenti in difficoltà socioeconomiche, che sopportano un costo-opportunità relativamente alto nello scegliere un corso di studi avanzato rispetto a una transizione precoce verso il mercato del lavoro.

Per il settore cultura, l'articolo 108, a decorrere dal 2023, incrementa di 20 milioni di euro annui l'autorizzazione di spesa già prevista dall'articolo 1, comma 574, della legge n. 178 del 2020 finalizzata a consentire al Ministero della cultura l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali. L'articolo 1, comma 574, della legge 178 del 2020 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 che viene così portata a un totale di 25 milioni di euro annui.

Quanto al settore sport, l'articolo 84 reca misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. In particolare, il comma 1 modifica la disciplina vigente prevedendo che il piano complessivo delle opere ricomprende anche le opere individuate con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport e che il D.P.C.M. approvativo del piano complessivo delle opere è approvato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 2 stabilisce che i rifinanziamenti disposti dalla legge n. 234 del 2021 sono finalizzati alla copertura finanziaria del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al DPCM n. 26 settembre 2022 con cui è stato definito il piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

Il comma 3 autorizza la spesa di 400 milioni di euro per il triennio 2024-2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche nonché per il finanziamento delle ulteriori opere di cui al comma 1 dell'articolo

in esame. Il comma 4 riduce di 400 milioni di euro – a copertura degli oneri di cui al comma precedente – l'incremento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili istituito di cui al decreto-legge n. 50 del 2022, con una conseguente rimodulazione delle risorse aggiuntive stanziato per le singole annualità fino al 2027. Il comma 5 prevede che, al fine di consentire lo svolgimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista, nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

L'articolo 107, comma 1, incrementa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui 1 milione di euro annui è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste. Il comma 2 dispone la proroga, anche per l'anno d'imposta 2023 e per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa, del credito d'imposta (sport bonus), nella misura del 65 per cento, per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. L'istituto si applica, per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Il comma 3 rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, e nel limite massimo di 10 mila euro, alle imprese che promuovono i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. Il comma 4 aggiunge 25 milioni di euro, per il 2023, all'incremento disposto, per il 2022, del « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano », da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le

associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica. Il comma 5 incrementa il Fondo « Sport e periferie » di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il comma 6, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite in ambito economico, sociale e ambientale – favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore Sport – incrementa la dotazione del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva. La dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Per l'anno 2023 vengono destinati, in particolare, 10 milioni di euro per il programma straordinario per l'impiantistica sportiva, volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli impianti.

In materia di editoria, l'articolo 110, al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2023, pone a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di prodotti editoriali. Il comma 2 incrementa il predetto Fondo di euro 75.883.298 per il 2023 e di euro 55.000.000 a decorrere dal 2024. La relazione tecnica specifica che vengono riallocate sul suddetto Fondo le risorse destinate alle agevolazioni postali già previste a legislazione vigente che sono utilizzate per consentire le liquidazioni a Poste Italiane S.p.a. delle compensazioni (cioè del « gap » tra tariffa ordinaria e tariffa agevolata) per gli importi da questa fatturati.

Passando alla II sezione e cominciando con lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, riferisce che la tabella n. 7 autorizza spese finali in termini di competenza per euro 52.005,3 milioni per il 2023, euro 51.011,3 milioni per il 2024 e euro 48.116,3 milioni per il 2025.

Per quanto riguarda il confronto con gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio 2022, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 espone dunque un incremento, nel 2023, in termini assoluti, pari a 970,1 milioni di euro. Tale incremento è determinato da un aumento di circa 1 miliardo di euro nelle spese correnti e da un contenuto decremento delle spese in conto capitale (-39,8 milioni). Ad ogni modo, gli stanziamenti per spese finali del Ministero dell'istruzione rappresentano, in termini di competenza, il 6 per cento della spesa finale del bilancio statale, mentre costituivano il 6,1 per cento nell'esercizio precedente. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 52.239,4 milioni di euro nel 2023, a 51.011,3 milioni di euro nel 2024 e a 48.116,2 milioni di euro nel 2025. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (euro 51.869,5 milioni), si registra un incremento di 135,8 milioni di euro, per un totale complessivo per il 2023 di euro 52.005,3 milioni: si tratta, per il 97,2 per cento, di spese correnti. La spesa complessiva del Ministero, per il 2023, è allocata quasi interamente nella Missione 1 Istruzione scolastica che rappresenta il 99,7 per cento della spesa complessiva del dicastero: tale Missione si vede attribuire, dalla presente manovra, in conto competenza, 137,2 milioni di euro aggiuntivi per il 2023, risultanti da una diminuzione di 2,5 milioni di euro disposta dalla sez. II del disegno di legge e da un incremento di 139,7 milioni, previsto dagli interventi presenti in sezione I. Le restanti risorse (144,1 milioni di euro) sono allocate nella Missione 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto concerne gli interventi operati in Sezione II, che determinano una diminuzione degli stanziamenti del dicastero, in termini di competenza, per il 2023, per complessivi 2,5 milioni di euro, segnalo

il rifinanziamento, per il 2023: nell'ambito del programma 1.2 «Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica», per 2 milioni di euro, della legge di bilancio n. 234 del 2021, articolo 1, comma 671, recante il «Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo»; nell'ambito del programma 1.3 «Istituzioni scolastiche non statali», per 20 milioni di euro, della legge di bilancio n. 234 del 2021, articolo 1, comma 328, recante «Contributo aggiuntivo in favore delle scuole dell'infanzia paritarie». Segnalo inoltre i seguenti definanziamenti, per il medesimo anno 2023: nell'ambito del programma 1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione: per 2 milioni, del decreto legislativo n. 60 del 2017, articolo 17, comma 2, recante «Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività»; per 5 milioni del decreto legislativo n. 65 del 2017, articolo 13, comma 1, recante «Istituzione del sistema integrato di istruzione dalla nascita a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. e), della legge n. 107 del 2015»; per 2 milioni della legge di bilancio n. 178 del 2020, articolo 1, comma 510, recante «Istituzione di un fondo per l'attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e dei nuovi linguaggi musicali nei licei musicali»; nell'ambito del programma 1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, per 8,8 milioni, della legge n. 107 del 2015, articolo 1, comma 158, recante «Contributi da corrispondere all'INAIL a carico dello Stato per la costruzione di scuole innovative»; nell'ambito del programma 1.6 «Istruzione del primo ciclo», per 1,3 milioni, della legge n. 440 del 1997, art. 4/*nongenti nonaginta novem*, recante «Istituzione fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa»; per 1 milione di euro, della legge finanziaria n. 296 del 2006, art. 1, comma 601, recante «Istituzione fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche»; nell'ambito del programma 1.7 Istruzione del secondo ciclo, per 1,7 milioni, della legge n. 440 del 1997, art. 4/*nongenti nonaginta novem*, recante

« Istituzione fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa »; nell'ambito del programma 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione, per 1,4 milioni, della legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 125, recante « Piano nazionale di formazione e realizzazione delle attività formative dei docenti ».

Per quanto concerne i fondi speciali di pertinenza del Ministero dell'istruzione e del merito, si fa presente che la tabella A del disegno di legge, relativa ai fondi speciali di parte corrente, espone per tale dicastero 20.353.340 euro per l'anno 2023, 25.353.340, per l'anno 2024 e 30.353.340 per l'anno 2025. La tabella B, poi, in relazione ai fondi speciali di conto capitale, espone per il dicastero 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 30.000.000 di euro per l'anno 2025.

Per quanto riguarda il Ministero dell'università e della ricerca, la tabella 11 autorizza spese finali in termini di competenza pari a euro 13.637,5 milioni per il 2023, euro 13.880,6 milioni per il 2024 e euro 13.920,9 milioni per il 2025. Gli stanziamenti per il 2023 rappresentano, in termini di competenza, l'1,6 per cento della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era dell'1,7 per cento nell'esercizio precedente. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 13.562,4 milioni di euro nel 2023, a 13.621,8 milioni di euro nel 2024 e a 13.925,5 milioni di euro nel 2025. A legislazione vigente (BLV), la dotazione complessiva di competenza del MUR per l'anno 2023 (spese finali) è pari a euro 13.587,9 milioni. Rispetto al bilancio a legislazione vigente, quindi, la manovra attuata con il disegno di legge di bilancio determina complessivamente per il 2023 un incremento delle spese finali di euro 53,8 milioni. Il decreto-legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a 13.637,5 milioni per il 2023, riferite, in prevalenza, alle spese correnti (77 per cento) per il 23 per cento dello stanziamento alle spese in conto capitale. La spesa complessiva del MUR è allocata su

3 missioni: la Missione 1 Ricerca e innovazione, la quale, con 2.631 milioni di euro previsti in termini di competenza dal disegno di legge di bilancio per il 2023 rappresenta il 19,3 per cento della spesa totale del Ministero, con una diminuzione di 3,5 milioni di euro complessivi derivanti da interventi in sezione II; la Missione 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, con stanziamenti – dal progetto di bilancio in esame, per il 2023 – per 10.963,2 milioni (80,4 per cento del totale), con un incremento di 52,7 milioni di euro rispetto alla legislazione vigente, disposti dalla sezione II del disegno di legge; la Missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, per la quale sono previsti stanziamenti complessivi, per il 2023, in termini di competenza, per 47,6 milioni (0,3 per cento del totale), con un incremento di 4,6 milioni rispetto alla legislazione vigente, derivante da una diminuzione di stanziamenti per 2,4 milioni disposti dalla sezione II e da un incremento di 7 milioni previsto dalla sezione I del disegno di legge disposto dall'articolo 101, comma 2 del disegno di legge per finanziare l'assistenza informatica, e più in particolare, le convenzioni previste dal Programma di gare strategiche ICT della società Consip Spa, i servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza.

Per quanto concerne gli interventi operati in Sezione II, che determinano un aumento degli stanziamenti del dicastero, in termini di competenza, per il 2023, per complessivi 46,8 milioni di euro, segnala il rifinanziamento, per il 2023: nell'ambito del programma 2.1 « Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore », per 50 milioni di euro, della legge n. 338 del 2000, articolo 1, comma 1, recante « Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari »; nell'ambito del programma 2.2 « Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica », per 4 milioni di euro, della legge n. 508 del 1999, recante « Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Ac-

cademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e del Centro sperimentale di cinematografia»; i definanziamenti, per il medesimo anno 2023: nell'ambito del programma 1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, per 3,5 milioni, della legge di bilancio n. 178 del 2020, articolo 1, comma 550, recante « Istituzione del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca »; nell'ambito del programma 3.2 « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », per 2,4 milioni, della legge finanziaria n. 289 del 2002, articolo 23, comma 1, recante « Fondo da ripartire per le spese concernenti i consumi intermedi ».

Per quanto riguarda il Ministero della cultura, la tabella 14 autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a euro 3.890,7 milioni per il 2023, euro 3.451,1 milioni per il 2023 e euro 3.435,5 milioni per il 2025. Con riferimento specifico al 2023, si prevede un decremento, nel 2023, in termini assoluti, pari a 63,5 milioni di euro (-58,6 milioni in termini di spese finali). Il decremento delle spese finali è determinato interamente dall'andamento delle spese correnti (-160,7 milioni), mentre vi è un incremento delle spese in conto capitale (+102,1 milioni), rispetto all'esercizio finanziario precedente. Gli stanziamenti di spesa del 2023 si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2023, in misura pari allo 0,4 per cento della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era dello 0,5 per cento nell'esercizio precedente. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 4.174,5 milioni di euro nel 2023, a 3.460,9 milioni di euro nel 2024 e a 3.438,4 milioni di euro nel 2025. A legislazione vigente (BLV), la dotazione complessiva per il 2023 (spese finali) è pari a euro 3.876,7 milioni. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria determina quindi un incremento delle spese finali di euro 26,5 milioni, quasi paritariamente ripartite tra spese correnti (50,4 per cento) e spese in conto capitale (49,6 per cento). La spesa complessiva del MIC è allocata su 3 missioni: la Missione 1 Tutela e valorizzazione

dei beni e attività culturali e paesaggistici, la quale – con 3.614,8 milioni previsti in termini di competenza dal progetto di bilancio per il 2023 – rappresenta il 92,6 per cento della spesa totale del Ministero; la Missione 2 Ricerca e innovazione, che si vede attribuire stanziamenti dal progetto di bilancio per il 2023 per 144,6 milioni, senza variazioni rispetto alla legislazione vigente e la Missione 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, per la quale sono previsti stanziamenti complessivi, per il 2023, in termini di competenza, per 143,7 milioni, anch'essa senza variazioni rispetto alla legislazione vigente. Gli interventi operati in Sezione I, che determinano un aumento di 20 milioni di euro, in termini di competenza per il 2023, rispetto alla legislazione vigente, sono recati dall'articolo 108 del disegno di legge che incrementa l'autorizzazione di spesa finalizzata a consentire al Ministero della cultura l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali.

Per quanto concerne gli interventi operati in Sezione II, che determinano un aumento degli stanziamenti del dicastero, in termini di competenza, per il 2023, per complessivi 6,5 milioni di euro, si segnala, il rifinanziamento – nell'ambito del programma 1.9 « Tutela del patrimonio culturale », per 20 milioni di euro, per il 2023, del decreto-legge n. 34 del 2011, articolo 1, comma 1, recante « Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura – Manutenzione e conservazione dei beni culturali » – e il definanziamento, per il medesimo anno, nell'ambito del programma 1.8 « Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale », di 12 milioni di euro, del decreto-legge n. 34 del 2020, art. 184, comma 1, recante « Istituzione del Fondo cultura ». Ulteriori finanziamenti e definanziamenti, per il 2023, sono presenti – in tale tabella – nell'ambito del programma 1.6 « Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio », che determinano un effetto – nel complesso – negativo per ulteriori 1,5 milioni di euro.

Per quanto concerne i fondi speciali di pertinenza del Ministero della cultura, si fa

presente che la tabella A del disegno di legge, relativa ai fondi speciali di parte corrente, espone per tale dicastero 15.376.137 euro per l'anno 2023, 17.376.137 euro per l'anno 2024 e 20.376.137 euro per l'anno 2025. La tabella B, poi, in relazione ai fondi speciali di conto capitale, espone per il dicastero 36.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Passando alle dotazioni finanziarie del Ministero dell'economia e delle finanze di interesse della VII Commissione, relative all'informazione, all'editoria e allo sport, ricordo che sono le seguenti: Sostegno al pluralismo dell'informazione, nell'ambito della missione 10 Comunicazioni; Ricerca di base e applicata, nell'ambito della missione 11 Ricerca e innovazione; Attività ricreative e sport, nell'ambito della missione 18 Giovani e sport.

Nell'ambito del Programma 10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione, si registra, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, un aumento, in conto competenza, di circa 75,8 milioni per il 2023 (e di 55 milioni di euro annui per le annualità successive). Tale aumento è dovuto all'incremento della dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, che passa, nel 2023, da 169,9 milioni a legislazione (pre)vigente a circa 245,7 milioni, a seguito di quanto disposto dall'articolo 110 del disegno di legge di bilancio che pone, a decorrere dal 1° gennaio 2023, a carico del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione la corresponsione del rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate per la spedizione di prodotti editoriali e aumenta conseguentemente il predetto Fondo di euro 75.883.298 per il 2023 e di euro 55.000.000 a decorrere dal 2024.

Con riferimento al Programma 11.1 Ricerca di base e applicata, si registra, in particolare, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, un aumento, in conto competenza – determinato da rifinanziamenti presenti in Sezione II – di euro 100 milioni di euro per il 2023, di euro 200 milioni per il 2024 e di euro 200 milioni per il 2025,

nonché di ulteriori somme per gli anni successivi, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 97, della legge n. 145 del 2018, per l'Agenzia spaziale europea e la realizzazione di programmi spaziali nazionali ed in cooperazione.

Nell'ambito del Programma 18.1 Attività ricreative e sport, si registra, nello stato di previsione del MEF, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, in conto competenza, un incremento di euro 79 milioni per il 2023 (di cui 2 milioni derivanti dalla Sez. II e 77 milioni dalla Sez. I) e di 52 milioni di euro sia per l'anno 2024, sia per l'anno 2025.

Con riferimento all'attività sportiva, l'articolo 107 incrementa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui 1 milione di euro (annui) è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste; aggiunge 25 milioni di euro, per il 2023, all'incremento disposto, per il 2022, dall'articolo 7 del decreto-legge n. 144 del 2022, del « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano », da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute S.p.A., per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica; incrementa il Fondo « Sport e periferie » di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Infine, con riferimento alle dotazioni finanziarie del Ministero delle imprese e del *made in Italy* di interesse della VII Commissione che fanno capo al programma 5.2 Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, nell'ambito della missione 5 Comunicazioni, rispetto al bilancio a legislazione vigente, non si evidenziano variazioni. Sono quindi registrati a bilancio, in tale programma, in conto competenza, 294,8 milioni di euro per il 2023, 312 milioni per il 2024 e 394,5 per il 2025.

Gaetano AMATO (M5S), stigmatizzando l'utilizzo dell'espressione « equilibrio di genere » – che considera limitativa – all'interno dell'articolo 98 del disegno di legge, preannuncia la presentazione di un emendamento volto ad introdurre l'espressione « parità di genere » in linea con la missione 5 del PNRR.

Antonio CASO (M5S), *collegato da remoto*, concordando con il collega Amato sulla questione della parità di genere collegata alle discipline STEM, riferisce di apprezzare le scelte politiche che incentivano la presenza femminile in tale ambito, purché ciò sia però accompagnato, in un momento successivo, anche da misure che introducono la parità contributiva nella carriera.

Intervenendo, quindi, sull'articolo 99, rileva come sia nota ormai a tutti la polemica suscitata dal timore del taglio di circa 700 sedi scolastiche aspramente contestato da tanti esponenti del mondo della scuola oltre che dai sindacati. Prendendo atto delle rassicurazioni del Ministro Valditara, che ha affermato che si interverrà solo sulle dirigenze, ovvero sulle posizioni giuridiche, e non sulle strutture fisiche, invita a rendere più chiaro nel testo il meccanismo e i suoi effetti. Sottolinea, comunque, che il problema della mancanza di dirigenti, che ha innescato il sistema delle reggenze, permane e andrebbe risolto. Evidenzia, quindi, che l'unica conseguenza positiva del calo demografico può essere vista nel minore sovraffollamento delle aule il cui superamento costituisce uno degli obiettivi del PNRR che diventa, tuttavia, difficile da conseguire con la chiusura di tante sedi scolastiche. Si sofferma quindi sull'aspetto della carenza di docenti e di personale ATA appartenenti al cosiddetto organico Covid, i cui contratti non sono stati prorogati pur non essendo terminata la circolazione del virus. Sottolinea che nonostante i colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia, nella scorsa legislatura e in occasione della campagna elettorale, abbiano rappresentato l'esigenza di prorogare i contratti del personale aggiuntivo delle scuole, il disegno di legge di

bilancio non reca disposizioni per la conferma del suddetto personale. Preannuncia pertanto la presentazione di un emendamento al riguardo. Con riferimento alle università e, in particolare, alle borse di studio, di cui all'articolo 101, comma 3, sottolinea che le risorse aggiuntive stanziare in conformità al PNRR non sono sufficienti per il conseguimento degli obiettivi ivi fissati in termini di numero di borse assegnate. In proposito, riferisce, inoltre, di non ritenere veritiero l'importo di 4.000 euro, valutato quale importo medio per le borse e che occorrerebbe aggiungere risorse ulteriori per raggiungere l'importo complessivo di 1.200.000.000 di euro.

Segnala, infine, la totale assenza nel disegno di legge di disposizioni volte a trasformare gli assegni di ricerca in contratti. Sottolineando l'urgenza di provvedere, ricorda che il Ministro Bernini, nel corso della sua audizione al Senato, ha manifestato la sua volontà in tal senso. Sollecita, pertanto, che in Commissione venga affrontata la questione per giungere ad una soluzione entro il 31 dicembre 2022.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE) premette di voler concentrare il suo intervento su due filoni di riflessione. Il primo di questi concerne la soppressione di diversi fondi che riguardano l'istruzione che invece, a suo avviso, avrebbero dovuto essere incrementati al fine di accrescere gli investimenti sull'istruzione pubblica. Il secondo riguarda l'assenza nel disegno di legge in esame di norme in materia di sviluppo e crescita culturale, oltre che nell'ambito della ricerca, come ha rilevato il collega Caso. Conclude, evidenziando che anche le scelte politiche in favore della famiglia sono deboli perché non prevedono risorse né per gli asili nido, né per analoghe strutture di supporto che aiuterebbero i genitori nella conciliazione vita-lavoro.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>). ..	92
DL 169/2022, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IV e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	99

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario all'ambiente e alla sicurezza energetica, Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.40.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

C. 643-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nel ricordare che la Commissione è chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 per le parti di propria competenza, avverte che,

per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta riguardante tale esame è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Avverte che saranno quindi esaminate dalla Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le tabelle contenute nella seconda sezione e relative, per le parti di competenza, agli stati di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze.

Fa presente che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle

parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore e che potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Sottolinea che la Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della Commissione potranno essere presentati sia in questa sede, sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Rileva che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

Segnala che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima V Commissione, ai fini dell'esame in sede referente. Ricorda, in particolare, che sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nonché per gli emen-

damenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

Elisa MONTEMAGNI (LEGA), *relatrice*, osserva, innanzi tutto, che, come evidenziato nella relazione del Governo che lo accompagna, il disegno di legge si colloca in uno scenario macroeconomico di incertezza che risente delle tensioni geopolitiche e dell'aumento dell'inflazione, dovuto principalmente all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime. In tale scenario l'impostazione della politica di bilancio è diretta a limitare quanto più possibile l'impatto dei costi energetici sulle famiglie, in particolare quelle più fragili, e a garantire la sopravvivenza e la competitività delle imprese tanto a livello globale che europeo, anche in considerazione degli interventi annunciati da altri Paesi dell'Unione europea.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del disegno di legge, fa presente che darà conto sinteticamente delle disposizioni di competenza e di interesse della VIII Commissione partendo da quelle della prima sezione in materia infrastrutturale e ambientale, secondo l'ordine progressivo degli articoli, dando conto poi delle disposizioni in materia di protezione civile e degli interventi di interesse della Commissione disposti nella sezione seconda del disegno di legge.

Partendo dalle previsioni in materia infrastrutturale, per le parti di competenza della Commissione, avverte che il disegno di legge reca norme riguardanti la pianificazione infrastrutturale, le infrastrutture stradali e autostradali, nonché più in ge-

nerale i lavori pubblici. Sotto quest'ultimo profilo, rileva che il provvedimento contiene disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici attraverso un incremento delle risorse finanziarie del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (500 milioni di euro per l'anno 2023, 1.000 milioni di euro per il 2024, 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.500 milioni di euro per l'anno 2027), l'aggiornamento dei prezzi regionali, l'incremento della dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, nonché la rimodulazione delle « somme a disposizione » indicate nel quadro economico degli interventi (articolo 68). L'articolo 79 introduce delle disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti, che, in conseguenza dell'obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi, si vedessero costrette al pagamento di somme maggiorate rispetto al valore contrattuale. Ulteriori disposizioni riguardano, per un verso, l'istituzione di un Fondo (con dotazione complessiva di 340 milioni di euro per il periodo 2023-2032) per interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato (articolo 113) e, per l'altro, l'incremento (50 milioni per il 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025) dei contributi a favore degli enti locali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza e miglioramento dell'efficienza energetica delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza delle strade (articolo 138).

Sottolinea che il provvedimento contiene importanti previsioni volte a introdurre una disciplina delle procedure di pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, misurazione del rendimento atteso, certezza dei tempi di realiz-

zazione relative alle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, non sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione ovvero attraverso fondi europei, non sono incluse nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) o nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), non sono incluse nei contratti di programma con RFI e ANAS. A tal fine, l'articolo 80 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (MIT), il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, demandando a un decreto ministeriale la determinazione degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali e a ulteriori provvedimenti la revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario e alla revoca delle risorse destinate ad interventi non corrispondenti ai requisiti di rendimento. Osserva che il disegno di legge detta, altresì, misure finalizzate a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, autorizzando la spesa di 400 milioni di euro per il triennio 2024-2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo e riducendo contestualmente di un pari importo l'incremento del Fondo per l'avvio di opere indifferibili (articolo 84).

Ricorda che, in materia di infrastrutture stradali e autostradali, il disegno di legge: autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro per il periodo 2023-2037, per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica (articolo 88); autorizza una spesa complessiva di 400 milioni di euro per il periodo 2023-2027, per la realizzazione di interventi sulle strade statali dei territori colpiti dagli eventi sismici 2009 (Abruzzo) e 2016 (Centro-Italia) (articolo 89); autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 mi-

lioni di euro per l'anno 2026 per il potenziamento, la riqualificazione e l'adeguamento della strada statale 4 Salaria (articolo 90).

Segnala inoltre che l'articolo 82 contiene diverse disposizioni volte a riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto), che è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale. L'articolo prevede, tra l'altro, al fine di riattivare la Società Stretto di Messina Spa e di risolvere il contenzioso pendente, la rinuncia della società al contenzioso con le amministrazioni pubbliche, la definizione delle controversie con il contraente generale e la revoca dello stato di liquidazione a suo tempo disposto. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Società ANAS S.p.a. sono autorizzate a sottoscrivere aumenti di capitale, proporzionalmente alla quota di partecipazione, sino all'importo complessivamente non superiore a 50 milioni di euro.

Sempre in materia infrastrutturale, segnala l'articolo 92 che, per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma, autorizza la spesa complessiva di 700 milioni di euro da destinare alla realizzazione del sottoprogetto « Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera – dalle sorgenti alla Centrale di Salisano » del progetto denominato « Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera » e disciplina le procedure da seguire per l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse citate, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse stesse.

Passando alle previsioni in materia ambientale, segnala che l'articolo 124 dispone il rifinanziamento, per gli anni 2023 e 2024, di un credito d'imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019. L'articolo 125, al fine di con-

tenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, provvede a rifinanziare il fondo denominato « Programma sperimentale Mangiaplastica », per un importo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024. L'articolo 126 reca una autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026 a favore del Commissario unico per la depurazione al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane. L'articolo 127 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il « Fondo per il contrasto al consumo di suolo » con l'assegnazione di uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano. L'articolo 128, al fine di consentire l'espletamento delle attività strategiche dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ivi comprese quelle connesse all'attuazione del PNRR, autorizza a favore dell'Istituto la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Segnala come disposizioni di interesse della Commissione, inoltre, per un verso, il posticipo al 1° gennaio 2024 della decorrenza dell'efficacia dell'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. *plastic tax*) istituita dalla legge di bilancio 2020 (articolo 16) e, per l'altro, il rifinanziamento dei contratti di sviluppo fino al 2037 destinando le risorse anche ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale (articolo 70).

Fa altresì presente che quota parte degli oneri generali del sistema elettrico – quella afferente allo smantellamento delle centrali nucleari e alle relative misure di compensazione territoriale – è fiscalizzata in

via strutturale, a decorrere dall'anno 2023 (articolo 6), comportando che i predetti oneri sono non più riscossi dai fornitori in bolletta elettrica, bensì coperti a valere su specifiche risorse appostate a bilancio statale, indicate in 400 milioni annui dal 2023. Si tratta di una misura, che si muove in coerenza con un obiettivo del PNRR, che è volto, tra l'altro, all'eliminazione dell'obbligo per i fornitori di riscuotere (in bolletta) oneri « impropri », ossia non collegati al settore energetico.

Avverte che il disegno di legge reca misure per fronteggiare le emergenze derivanti dagli eventi sismici che si sono verificati negli ultimi anni e dalle calamità naturali. In particolare, il disegno di legge autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ad integrazione delle risorse già stanziati dall'art. 3 del D.L. 179/2022, a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 (articolo 131).

Ricorda che l'articolo 132 reca vari interventi per fronteggiare le conseguenze derivanti dagli eventi sismici in Molise e Sicilia nel 2018, al fine di prorogare, fino al 31 dicembre 2023: il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio della città metropolitana di Catania; i termini di durata dell'incarico dei Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto 2018 e nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché i termini delle relative gestioni straordinarie, strutture commissariali e relativo personale; i termini per assunzioni in deroga da parte della città metropolitana di Catania.

Per quanto concerne la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2017 nell'isola di Ischia, sottolinea che il disegno di legge proroga fino al 31 dicembre 2023 la gestione straordinaria, per una spesa di 4,95 milioni per l'anno 2023; si autorizza inoltre, per l'anno 2023, la spesa

di 4,9 milioni per la struttura commissariale, la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le assunzioni a tempo determinato e la stipula di una convenzione con Invitalia S.p.A.; si prevede, fino al 31 dicembre 2023, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per determinati immobili inagibili o distrutti (attività economiche e prima casa); si autorizza per il periodo 2023-2027 una spesa complessiva pari a 190 milioni di euro per la ricostruzione privata e pubblica (articolo 133).

Specifiche disposizioni riguardano i territori colpiti dagli eventi sismici in Italia centrale nel 2016 e nel 2017, allo scopo di prevedere: la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria; disposizioni in materia di personale e per la Struttura di missione antimafia per la ricostruzione; un finanziamento per garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario per la ricostruzione; disposizioni per la sospensione delle rate dei mutui e norme di natura fiscale; disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti urbani e lo stoccaggio e il recupero delle macerie e dei rifiuti da costruzione e demolizione; agevolazioni per le utenze; esclusione, anche per il 2023, di immobili distrutti o inagibili a fini Isee (articolo 134).

Con riguardo agli interventi per i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, fa presente che il disegno di legge proroga fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza, la facoltà di assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile (per una spesa di 9,505 milioni), la possibilità per i commissari delegati di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti e l'esenzione dall'applicazione dell'IMU; si autorizza inoltre la spesa di 14,2 milioni di euro per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, al contributo di autonoma sistemazione, all'assistenza alla popolazione e a interventi sostitutivi (articolo 135).

Ulteriori disposizioni riguardano i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2009 in Abruzzo, e segnatamente: l'assegnazione, per il periodo 2023-2025, di un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, pari a complessivi 53 milioni di euro, di un contributo straordinario per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a complessivi 5,3 milioni, ed un contributo destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, pari a complessivi 1,5 milioni. Si prorogano, inoltre, fino al 31 dicembre 2025, i contratti a tempo determinato del comune dell'Aquila, dei due Uffici speciali per la ricostruzione e dei comuni del cratere sismico (articolo 136).

Con riferimento alle tabelle del disegno di legge di bilancio, ricorda poi che l'articolo 151 dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame, che recano gli stanziamenti dei fondi speciali, rispettivamente, di parte corrente e di conto capitale. Sia per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) sia per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), l'accantonamento previsto nella tabella A (Fondo speciale di parte corrente) reca importi destinati genericamente all'attuazione di interventi diversi (pari, rispettivamente, a circa 15 milioni di euro per il 2023 e 17 milioni di euro per il 2024 e 2025, per il MASE, e a circa 15 milioni di euro per il 2023, 23 milioni di euro per il 2024 e 28 milioni di euro per il 2025 per il MIT). Segnala che la tabella B registra invece, per il MIT un accantonamento di 20 milioni di euro per il 2023, 35 milioni di euro per il 2024 e 40 milioni di euro per il 2025, e, per il Ministero dell'ambiente, un accantonamento di 35 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2023-2025, per interventi diversi.

Relativamente alla Parte I – Sezione I del disegno di legge di bilancio, segnala quanto recato nell'articolo 153, comma 1, che prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con i commi da 2 a 14 dello stesso articolo concorrano, quale contributo dei Ministeri medesimi, in cui rientrano anche i Ministeri dell'ambiente e

delle infrastrutture, alla manovra di finanza pubblica, al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel D.P.C.M. 4 novembre 2022.

Prima di passare ai contenuti di sintesi della seconda sezione, ricorda che tale parte del disegno di legge ha un contenuto sostanziale, in quanto può incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione. Avverte che le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione ambiente si rinvergono, in via prevalente, nelle missioni 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica » e 19 « Casa e assetto urbanistico » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), nonché nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Ulteriori stanziamenti di interesse sono contenuti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi degli interventi di maggior rilievo contenuti nelle missioni e nei programmi, segnala che il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, spese finali, in termini di competenza, pari a 23.033,8 milioni di euro nel 2023, a 3.404,6 milioni di euro per il 2024 e 2.961,6 milioni di euro per il 2025, con un notevole incremento nel 2023 (in termini assoluti pari a 17 miliardi di euro) imputabile al programma 10.7 « Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico » in cui si concentrano gli effetti della manovra ed è ricompresa la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema afferenti al nucleare e alle connesse misure di compensazione territoriale a cui ha fatto in precedenza cenno. Rileva che lo stanziamento complessivo della missione 18 « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », nell'ambito dello stato di previsione del MASE, fa segnare, per l'anno

2023, un incremento di 27 milioni di euro, che è il risultato di alcune delle citate modifiche in materia ambientale, con una previsione di bilancio per il 2023 pari a 2.332,1 milioni di euro. Segnala inoltre in tale missione, il programma 18.14 allocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), che reca uno stanziamento di competenza pari a 1.430,0 milioni di euro per il 2023.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del MIT, rileva che la Missione 14 « Infrastrutture pubbliche e logistica » reca, a bilancio a legislazione vigente 2023, uno stanziamento di competenza pari a 5.863,4 milioni di euro e, considerando gli effetti della manovra, le spese finali della missione 14 ammontano a 7.291,4 milioni per il 2023, con una dotazione che risulta essere la più rilevante del Ministero in termini di risorse allocate. La missione 19 « Casa e assetto urbanistico » nello stato di previsione del MIT, considerando gli effetti della manovra, reca spese finali pari a 523,5 milioni per il 2023, allocate nell'unico programma 19.2. Segnala inoltre in tale missione il programma 19.1 nello stato di previsione del MEF con uno stanziamento di competenza per il 2023 di 530,0 milioni di euro, che deriva dalla sezione I e che riguarda l'assegnazione di risorse al Fondo di garanzia della prima casa di cui all'articolo 18 e l'istituzione del Fondo per le periferie inclusive per 10 milioni di euro di cui all'articolo 67.

Ricorda, infine, che nello stato di previsione del MEF è presente la missione 8 « Soccorso civile », di interesse della Commissione, che in termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, reca spese finali pari a 2.026,6 milioni di euro per il 2023 con un incremento operato dalla sezione I che risulta imputato alle disposizioni in materia di protezione civile precedentemente citate e al Fondo per le emergenze nazionali.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di relazione in esito al dibattito che si svolgerà in Commissione.

Il sottosegretario Vannia GAVA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Daniela MORFINO (M5S) ritiene necessario porre l'attenzione della Commissione su quanto previsto dall'articolo 82 del disegno di legge di bilancio. In proposito, a nome del proprio gruppo e da siciliana, ritiene che, pur adottando un punto di vista collaborativo e scevro da ogni retorica ideologica, la decisione in merito alla realizzazione del Ponte sullo Stretto debba essere valutata attentamente, anche alla luce dell'esistenza di altre priorità, ben più rilevanti, come quelle riguardanti le infrastrutture interne delle due regioni interessate dalla costruzione del ponte. In particolare, nel segnalare tutte le criticità della viabilità siciliana, segnala che sarebbe opportuno porre in essere investimenti aventi ad oggetto la viabilità interna della Sicilia e, più in generale, di tutte le regioni del Mezzogiorno, anche attraverso l'implementazione della rete ferroviaria ad alta velocità.

Nel ricordare infine le ingenti risorse di cui, già in passato, è stata destinataria la società Stretto di Messina spa, ritiene che lo stanziamento di risorse in favore della predetta società in misura pari a 50 milioni di euro si traduca in uno sperpero di risorse, che potrebbero essere, a suo avviso, utilizzate per il miglioramento delle infrastrutture interne di tutto il Mezzogiorno.

Marco SIMIANI (PD-IDP), facendo presente di non condividere molte delle misure contenute nel disegno di legge di bilancio, ritiene che occorra concentrarsi su questioni di carattere più organico. Difatti, come già evidenziato nel corso delle audizioni con i Ministri competenti, ritiene che l'azione dell'esecutivo non si concentri su quelli che ritiene essere, in questo momento storico, i veri temi che dovrebbero rappresentare le priorità a livello nazionale, quali in primo luogo il dissesto idrogeologico, il consumo di suolo e l'efficienza energetica. A tale riguardo, nel rilevare come sia insufficiente la dotazione di soli 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027 per il « Fondo per il contrasto del consumo di suolo », ritiene che sarebbe stato più opportuno affrontare tale tema all'interno di un provvedimento normativo organico,

da adottare con l'obiettivo di risolvere definitivamente tale rilevante problematica.

Inoltre, evidenzia come sarebbe necessaria un'azione maggiormente efficace sulle infrastrutture delle aree interne, poiché vi sono molti degli assi viari del Paese che necessitano di maggiori interventi e che assumono rilevanza prioritaria.

Quanto al tema delle politiche abitative, segnala la necessità di provvedere al rifinanziamento del Programma Innovativo Nazionale sulla Qualità dell'Abitare (PIN-QuA), anche al fine di rispondere alle aspettative di molti comuni. Parimenti, ritiene necessario che il Governo intervenga sugli incentivi riguardanti le locazioni, su cui si riscontrano rilevanti difficoltà da parte dei cittadini nel far fronte a tali spese.

Infine, esorta il Governo ad intervenire anche in riferimento al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edilizia popolare.

Giorgio FEDE (M5S), pur comprendendo i tempi ristretti a disposizione del Governo per la redazione del disegno di legge di bilancio, ritiene che, al contrario di quanto manifestato dalla maggioranza in campagna elettorale, le misure della manovra siano prive di visione e adottate con mancanza di coraggio da parte dell'esecutivo. Inoltre, rileva come vi siano misure giudicate negativamente non solo dalle opposizioni, ma anche oggetto di osservazioni critiche formulate da alcuni soggetti, come la Corte dei Conti.

In particolare, fa notare come in tale disegno di legge siano presenti per lo più proroghe di misure adottata dai precedenti governi, il che si traduce di fatto in una conferma del loro operato.

Pur ritenendo apprezzabile la scelta di non ricorrere a uno scostamento di bilancio, scelta a cui invece sono stati costretti i Governi precedenti in ragione della necessità di far fronte alla crisi pandemica, esprime rammarico in generale per una palese mancanza di coraggio che contraddistingue l'impianto della manovra.

Nel reputare inoltre erronea la decisione di riavviare l'attività di progettazione concernente la costruzione del Ponte sullo Stretto anche in ragione degli ingenti costi

già sostenuti, sottolinea la necessità che l'azione del Governo si concentri sul contrasto al dissesto idrogeologico, come testimonia quanto accaduto di recente a Ischia, che dimostra come eventi che fino a poco tempo fa si ritenevano eccezionali siano ormai divenuti ordinari.

Patty L'ABBATE (M5S), nel sottolineare che nel disegno di legge di bilancio si registra una riduzione delle risorse indirizzate agli interventi concernenti la difesa del suolo, preannuncia la presentazione di proposte emendative in materia, anche al fine di provvedere all'aggiornamento della carta geologica nazionale che è reputato necessario ai fini di un monitoraggio delle aree maggiormente colpite dal dissesto idrogeologico e di un'azione efficiente e mirata.

Ritiene inoltre importante, soprattutto in occasione della « Giornata mondiale del suolo » che ricorre nella giornata odierna, sottoporre il tema della trasformazione dei sussidi ambientalmente dannosi, che andrebbero eliminati e dovrebbero confluire in investimenti per azioni funzionali alla lotta al cambiamento climatico e alla transizione ecologica.

Desidera richiamare l'attenzione della Commissione su un'altra tematica che potrà essere oggetto di proposte emendative e che riguarda i gas fluorurati, altamente inquinanti e utilizzati in particolare nelle cosiddette « catene del freddo ». In tal senso, auspicando che tale intervento possa essere condiviso da tutte le forze politiche, ritiene che sarebbe opportuno adottare misure tese ad incentivare le imprese a sostituire l'utilizzo di tali gas con altri non inquinanti.

Preannuncia infine l'orientamento contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 169/2022, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini

per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

C. 664 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite IV e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rachele SILVESTRI (FDI), *relatrice*, nel ricordare che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 169 del 2022 è stato approvato dal Senato in prima lettura nella seduta del 30 novembre, segnala, per i profili di competenza della Commissione, il comma 3-ter dell'articolo 2, con il quale si prevede una modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto « decreto sblocca cantieri »), con cui è stata prevista, con uno più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio – economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti.

Sottolinea, in particolare, che la disposizione, inserita nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari straordinari, si procede con le medesime modalità individuate dallo stesso comma 1 dell'articolo 4, che disciplina appunto la relativa procedura di nomina. Sottolinea che la disposizione inserita al Senato prevede inoltre che la sostituzione avvenga anche oltre i termini di cui al primo e al secondo periodo dello stesso comma 1, che riguardano rispettivamente il termine del 31 dicembre 2020 per l'adozione dei citati decreti di nomina dei Commissari e per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari sulla nomina stessa.

Fa presente infine che all'articolo 1-ter, anch'esso inserito al Senato, che disciplina l'acquisizione di materiali e servizi e la realizzazione di lavori e opere del Ministero della difesa, si richiama il rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere, anche alla luce del dibattito che si svolgerà in Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643- <i>bis</i> Governo (per le parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
---	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 3 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	106
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.45.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

C. 643-*bis* Governo (per le parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisiva a circuito chiuso.

Comunica che, per quanto riguarda la Commissione, saranno esaminate, per le parti di competenza, le disposizioni contenute nella prima sezione e le tabelle relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2),

del Ministero dello sviluppo economico (Tabella n. 3) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10), contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sul disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza.

La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti alle parti di competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti, ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della Commissione potranno essere presentati sia presso quest'ultima, sia direttamente presso la Commissione Bilancio, nel termine da essa fissato. Gli eventuali emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la Commissione sarà effettuata dalla Presidenza prima che gli stessi siano esaminati e votati, fermo restando che, come da prassi, gli

emendamenti che fossero approvati saranno comunque sottoposti a una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della Presidenza della Commissione Bilancio.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore possono essere presentati ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Ricorda infine che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno è fissato alle ore 9 di domani, martedì 6 dicembre.

Domenico FURGIUELE (LEGA), *relatore*, ricorda che la prima sezione del disegno di legge di bilancio, a norma dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio cui si riferisce la manovra di finanza pubblica, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF) e nella relativa Nota di aggiornamento.

Nella presente relazione si soffermerà sulle disposizioni di competenza della Commissione.

Iniziando dal settore del trasporto pubblico locale, l'articolo 81, comma 1, dispone un rifinanziamento del Fondo istituito dal decreto-legge « rilancio » (decreto-legge n. 34 del 2020, articolo 200) per il sostegno al TPL, a compensazione dei mancati ricavi dovuti alla crisi pandemica, per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2023 e a 250 milioni di euro per il 2024. Esso estende

inoltre fino al 31 marzo 2022 il periodo di riferimento per ottenere il contributo del Fondo.

L'articolo 81, comma 2, stanziava risorse per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma, per un importo complessivo pari a 2 miliardi di euro e 200 milioni di euro dal 2023 al 2032. In particolare, sono finanziati il completamento della tratta T2, la realizzazione della tratta T1 e l'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3. L'erogazione è subordinata alla presentazione da parte del commissario straordinario, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro aggiornato dell'avanzamento dell'opera e di un cronoprogramma.

L'articolo 82 reca disposizioni volte a riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente – ossia del Ponte sullo Stretto – confermando la natura di opera prioritaria dello stesso e, quindi, l'applicabilità della normativa derogatoria per le infrastrutture di preminente interesse nazionale. Sono inoltre dettate norme per la definizione del contenzioso con la società Stretto di Messina S.p.A. ed è revocato lo stato di liquidazione della società medesima. È infine autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 affinché RFI e ANAS possano, proporzionalmente alla quota di partecipazione, sottoscrivere aumenti di capitale o altri strumenti per il rafforzamento patrimoniale della società.

L'articolo 83, in considerazione dell'eccezionale situazione economica, sospende, per gli anni 2023 e 2024, l'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo registrata nei due anni precedenti, aggiornamento previsto dall'articolo 195, comma 3, del codice della strada.

L'articolo 85 autorizza una spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023 per il riconoscimento di un contributo alle imprese di trasporto (si tratta, come si evince dalla rubrica dell'articolo, delle imprese di autotrasporto) aventi sede legale o stabile

organizzazione in Italia, al fine di mitigare gli effetti degli aumenti di costo per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Le modalità ed i termini di erogazione sono rimessi a un decreto ministeriale.

Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, gli articoli 86 e 87 intervengono in ordine alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione.

In particolare, l'articolo 86 dispone che il CIPESS, entro il 31 marzo 2023, autorizzi con deliberazione l'avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo dell'intervento « nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera ». Il terzo lotto consiste nel completamento del tunnel di base e delle opere civili di base in Francia ed in Italia e, secondo la relazione tecnica, ha un fabbisogno finanziario previsto di 1.274,32 milioni di euro, di cui 1.231 milioni finanziati dalla sezione seconda del disegno di legge di bilancio; i restanti 51,32 milioni risultano già stanziati per l'intervento sulla base della delibera CIPESS n. 3 del 2022.

Ai fini dell'assegnazione delle risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta un'apposita relazione concernente i contributi versati dall'Unione europea alla società TELT per l'intervento. Inoltre a decorrere dal 2024, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero propone al CIPESS la destinazione dei contributi europei, versati a TELT al 31 dicembre dell'anno precedente, in via prioritaria alla copertura del fabbisogno residuo dei lotti costruttivi del medesimo intervento o ad altri interventi ferroviari previsti nel contratto di programma con RFI.

L'articolo 87 dispone un finanziamento di 50 milioni di euro per il 2024, di 100 milioni di euro per il 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il finanziamento delle tratte nazionali di alcune opere di accesso al tunnel di base Torino-Lione. Si tratta in particolare della « Cintura di Torino e connessione collegamento Torino-Lione. Opere priorita-

rie » e dell'« Adeguamento linea storica Torino-Modane. Tratta Bussoleno-Avigliana ».

L'articolo 91 autorizza la spesa di 22 milioni di euro per il 2023 in favore di RFI per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi.

Per quanto riguarda invece gli impianti a fune, l'articolo 102 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo per le imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione volti a garantire adeguati livelli di sicurezza. Il Fondo ha una dotazione di 30 milioni di euro per il 2023, di 50 milioni per il 2024, di 70 milioni per il 2025 e di 50 milioni per il 2026, per un importo complessivo di 200 milioni di euro.

L'articolo 146 stanziava complessivamente 7,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico per i collegamenti con l'aeroporto di Trieste. La regione Friuli-Venezia Giulia concorre a titolo di cofinanziamento per il medesimo importo.

L'articolo 151 determina gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2023-2025. Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo di parte corrente (tabella A) reca uno stanziamento di 23 milioni di euro per il 2024 e di 28 milioni di euro per il 2025, mentre il Fondo di conto capitale (tabella B) reca uno stanziamento di 20 milioni per il 2023, di 35 milioni per il 2024 e di 40 milioni per il 2025.

L'articolo 153 attua una serie di riduzioni di spesa per i Ministeri, riduzioni che concorrono al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun dicastero come definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, che ha disposto una *spending review* ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica.

Con riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comma 8 dell'articolo dispone una riduzione da 10,8 a 9,8 milioni di euro a decorrere dal 2023

delle risorse derivanti dagli aumenti delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione civile da destinare alle funzioni inerenti ai progetti infrastrutturali di cui al decreto attuativo della cosiddetta Legge obiettivo.

L'articolo 154 istituisce nello stato di previsione del MEF due fondi finalizzati ad attuare la Strategia nazionale di cybersicurezza e il relativo Piano di implementazione. Si tratta del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, per finanziare investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale e l'innalzamento dei livelli di sicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2023, 90 milioni per il 2024, 110 milioni per il 2025 e 150 milioni annui dal 2026 al 2037, e del Fondo per la gestione della cybersicurezza, per la gestione operativa dei progetti finanziati con il primo fondo, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per il 2023, a 50 milioni per il 2024 e a 70 milioni di euro a decorrere dal 2025. Sono inoltre incrementate di 2 milioni di euro annui le risorse per il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L'articolo 164 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2023 e reca altresì le disposizioni relative al personale e alle spese del Corpo delle capitanerie di porto nonché alla riassegnazione di somme al Ministero per la definizione di eventuali pendenze con i concessionari autostradali uscenti.

Richiama infine ulteriori disposizioni della prima sezione del disegno di legge di bilancio che ritiene di rilievo per la Commissione, in quanto riguardanti interventi per fronteggiare il caro-prezzi nel settore degli appalti pubblici, semplificazione di procedure e razionalizzazione degli strumenti di pianificazione, nonché interventi in materia di infrastrutture stradali.

L'articolo 68 reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costru-

zione, dei carburanti e dei prodotti energetici registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzi regionali e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate nel 2023 attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione. A tal fine viene incrementato il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per un importo pari a 500 milioni di euro per il 2023, 1.000 milioni di euro per il 2024, 2.000 milioni di euro per il 2025, 3.000 milioni di euro per il 2026 e 3.500 milioni di euro per il 2027. Attraverso tale intervento normativo si mira, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

L'articolo 79 introduce inoltre disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti, che, in conseguenza dell'obbligatorietà delle clausole di revisione dei prezzi, si vedessero costrette al pagamento di somme maggiorate di un importo superiore al 10 per cento del valore contrattuale.

L'articolo 80 disciplina le procedure di pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, misurazione del rendimento atteso, certezza dei tempi di realizzazione relative alle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, non sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione ovvero attraverso fondi europei, non sono incluse nel PNRR o nel PNC, non sono incluse nei contratti di programma con RFI e ANAS. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macroaree territoriali e sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i criteri di rendimento ai fini dell'accesso al Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) istituito dal comma 3 con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024. In sede di prima attuazione, il Mini-

stro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, da adottarsi entro il 30 giugno 2023, procede alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario e alla revoca delle risorse destinate ad interventi non corrispondenti ai criteri di rendimento.

Infine, in materia di infrastrutture stradali e autostradali, l'articolo 88 autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro per il periodo 2023-2037, per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica; l'articolo 89 autorizza una spesa complessiva di 400 milioni di euro per il periodo 2023-2027, per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 (Abruzzo) e 2016 (Centro-Italia); l'articolo 90 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 per il potenziamento, riqualificazione e adeguamento della S.S. 4 Salaria.

Passando all'esame della seconda sezione del disegno di legge di bilancio 2023-2025, per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (tabella n. 10), il disegno di legge di bilancio autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 20.242 milioni di euro nel 2023, a 19.085 milioni di euro per il 2024 e a 16.952,3 milioni di euro per il 2025.

Rispetto alla legge di bilancio 2022, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 espone per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un incremento delle spese finali nel 2023 pari al 17,1 per cento, attribuibile sostanzialmente all'incremento di spesa in conto capitale per maggiori investimenti (+2.882,4 milioni di euro in valore assoluto).

Inoltre, rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2023 attuata con le sezioni prima e seconda del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un incremento delle spese finali di 1.773 milioni di euro.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autoriz-

zati dal disegno di legge di bilancio si attestano nel 2023, in termini di competenza, in misura pari al 2,3 per cento della spesa finale del bilancio statale, in lieve aumento rispetto agli esercizi precedenti.

Per maggiori dettagli, rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (tabella n. 3), la Missione 15 « Comunicazioni » autorizza per il 2023 spese finali in termini di competenza pari a 356,3 milioni di euro, a fronte di 684,1 milioni di euro risultanti dalle previsioni assestate del 2022.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella n. 2), infine, la missione 13 « Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto » include l'unico Programma 13.8 « Sostegno allo sviluppo del trasporto », relativo, per la sua quasi totalità, ai finanziamenti al trasporto ferroviario, il quale vede uno stanziamento nel bilancio a legislazione vigente di 6.230,9 milioni di euro.

Con la manovra, in Sezione II, viene defanziato di 1.080 milioni di euro nel 2023 il capitolo 7122/2, relativo al contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (è prevista inoltre una riprogrammazione di più 200 milioni nel 2024 a fronte di un defanziamento di 200 milioni nel 2025). Si ha peraltro un rifinanziamento di 2.000 milioni negli anni 2026 e successivi: quindi in sostanza le variazioni nette su tale piano di gestione n. 2 del capitolo 7122 si concretizzano in un saldo netto di più 1.320 milioni.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE) afferma di dover porre delle domande in relazione al disposto dell'articolo 154, in particolare rispetto agli stanziamenti previsti per la cybersicurezza, chiedendo se le materia rientri nella competenza della Commissione e se si tratti di risorse aggiuntive.

Domenico FURGIUELE (LEGA), *relatore*, si riserva di svolgere un approfondimento al riguardo.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che la materia della cybersicurezza rientra

pienamente nelle competenze della Commissione, congiuntamente con la I Commissione Affari costituzionali e che la materia, limitatamente a determinati profili, interessa anche la IV Commissione Difesa.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE) chiede se l'incremento di dotazione di 2 milioni di euro previsti al comma 4 dell'articolo 154 sia fisiologico o motivato da qualche specifica necessità.

Domenico FURGIUELE (LEGA), *relatore*, si riserva di svolgere una verifica in ordine alle questioni poste dalla collega Pastorella.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nel corso della seduta di domani sarà presente il rappresentante del Governo, che potrà essere opportunamente interpellato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 15.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Atto n. 3.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 novembre 2022.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito

chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 23 novembre è stata svolta la relazione introduttiva e hanno avuto luogo le audizioni delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali.

Avverte che sono pervenute le memorie scritte da parte dei seguenti soggetti: CNA FITA Trasporto Persone, Lega autisti auto-trasportatori indipendenti siciliani (L.A.A.I.S.), Movimento Consumatori, Federconsumatori, U.Di.Con., Cittadinanzattiva e Assoutenti.

Circa gli adempimenti previsti dalla legge di delega, avverte che è stata testé trasmessa l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata e risulta in fase di trasmissione il parere dell'ARERA.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, dichiara di voler fare un quadro di quanto avvenuto fino ad oggi e definire poi come procedere in seguito.

Ricorda che la Commissione ha audito alcune delle principali associazioni datoriali e sindacali e preso atto delle memorie che sono arrivate. Per quanto riguarda gli utenti e i consumatori, tutti richiamano agli obblighi di cui alla Carta dei servizi prevista all'articolo 2, comma 461, della legge finanziaria per il 2008, vale a dire misure per tutelare i diritti dei consumatori, quali la carta della qualità dei servizi, la consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori, la verifica periodica dei parametri quantitativi e qualitativi dei servizi stessi. Propone di recepire tali richieste nella deliberazione di rilievi così come sono state trasmesse.

Per quanto riguarda la Conferenza unificata, comunica che nel corso della mattinata è stata trasmessa l'intesa, che coincide con quanto la Commissione ha ascoltato nel corso delle audizioni: la necessità che sia preminente la specifica normativa di settore per il trasporto pubblico locale, e segnatamente la normativa europea, ossia il regolamento (CE) n. 1370/2007, che consente agli enti locali di intraprendere tre diverse strade per l'affidamento del servizio.

Propone di elaborare un parere che vada nella direzione delle richieste che sono arrivate in particolare da ASSTRA, in coerenza peraltro con quanto il Parlamento ha deciso approvando il disegno di legge « concorrenza ». Si riserva comunque di ascoltare con attenzione gli interventi dei colleghi e le valutazioni del Governo.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prima di chiudere la seduta, riporta ai colleghi i

ringraziamenti delle organizzazioni sindacali, che sono state molto soddisfatte del vivo interesse che hanno registrato nel corso delle audizioni in Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) ... 108

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI, indi della vicepresidente Ilaria CAVO.

La seduta comincia alle 11.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

C. 643-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte, altresì, che la Commissione è chiamata oggi a esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (C. 643-bis Governo) per le parti di propria competenza.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Segnala quindi che saranno esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione contenute nella seconda sezione (Ministero dell'economia e delle finanze – Tabella 2, Ministero delle imprese e del *made in Italy* – Tabella 3, Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale – Tabella 6, Ministero dell'istruzione e del merito – Tabella 7, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Tabella 9, Ministero dell'università e della ricerca – Tabella 11 e Ministero del turismo – Tabella 16).

Ricorda che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di mi-

noranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in questa sede, sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso X Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima V Commissione, ai fini dell'esame in sede referente.

In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione, ferme restando le regole

ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

Ricorda infine che, come stabilito in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti presso questa Commissione, per le parti di propria competenza, scade alle ore 14 di oggi.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame preannunciando che la sua relazione si concentrerà essenzialmente sulle disposizioni di competenza o di interesse della Commissione e rinviando alla documentazione predisposta dall'ufficio per ogni ulteriore approfondimento.

Osserva, innanzi tutto, che, come evidenziato nella relazione del Governo che lo accompagna, il disegno di legge si colloca in uno scenario macroeconomico di incertezza che risente delle tensioni geopolitiche e dell'aumento dell'inflazione, dovuto principalmente all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime. In tale scenario l'impostazione della politica di bilancio è diretta a limitare quanto più possibile l'impatto del caro energie sulle famiglie, in particolare quelle più fragili, e a garantire la sopravvivenza e la competitività delle imprese tanto a livello globale che europeo, anche in considerazione degli assai rilevanti interventi a sostegno delle economie annunciati da altri Paesi dell'Unione europea.

Ricorda anche, preliminarmente, che il disegno di legge, all'articolo 1, reca, come di consueto, la determinazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare per gli anni 2023, 2024 e 2025 e che i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare

turare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. In tal senso, il livello massimo del saldo netto da finanziare è pari, in termini di competenza, a 206 miliardi per il 2023, 138,5 miliardi per il 2024 e 116,5 miliardi per il 2025, mentre in termini di cassa si prevede 261 miliardi per il 2023, 180,5 miliardi per il 2024 e 152,5 miliardi per il 2025. A fronte di ciò il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato a 516.820 milioni per il 2023, 451.968 milioni per il 2024 e 435.240 milioni per il 2025, mentre in termini di cassa si prevede 571.831 milioni per il 2023, 493.968 milioni per il 2024 e 471.240 milioni per il 2025. Il disegno di legge si muove entro l'ambito dell'autorizzazione concessa dal Parlamento in sede di esame della Nota di aggiornamento del DEF per il 2022, nella versione rivista e integrata deliberata dal Consiglio dei ministri del 4 novembre ultimo scorso, e dell'annessa Relazione al Parlamento.

Venendo al suo testo, rammenta che il Disegno di legge di bilancio è articolato in due sezioni, la I Sezione, che riproduce le disposizioni normative in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica e la II Sezione di contenuto contabile, quest'ultima contenente le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, con autonoma evidenza contabile delle variazioni derivanti dalle disposizioni di cui alla I Sezione e delle variazioni, non determinate modifiche normative, di cui alla stessa II Sezione.

Segnala che saranno quindi esaminate dalla Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella I Sezione, anche alcune Tabelle relative agli stati di previsione (Ministero dell'economia e delle finanze – Tabella 2 –, Ministero delle imprese e del *made in Italy* – Tabella 3 –, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Tabella 6 –, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Tabella 9, Ministero dell'università e della ricerca – Tabella 11 – e

Ministero del turismo – Tabella 16) contenute nella II sezione.

Quanto all'articolato, fa presente che il disegno di legge di bilancio 2023-2025 all'esame è, per la Parte I – Sezione I, composto da 154 articoli. La Parte II- Sezione II è composta dagli articoli 155-173 di approvazione degli stati di previsione annessi al disegno di legge e, infine, l'articolo 174 reca l'entrata in vigore della legge.

Per quanto di specifico interesse della Commissione, evidenzia che il Titolo II del disegno di legge (articoli 2-11) contiene misure di varia portata ed impatto in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Nel dettaglio, l'articolo 2 riconosce anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel corso del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, e da ultimo estesi alle spese relative all'energia e al gas sostenute fino a dicembre 2022. Le disposizioni in questione regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione. Si tratta in particolare: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 45 per cento (in luogo del 40 per cento) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di primo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 35 per cento (in luogo del 30 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 45 per cento per cento (in luogo del 40 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari

al 45 per cento (in luogo del 40 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

L'articolo 3 dispone che l'ARERA provveda ad annullare, per il I trimestre 2023 le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 1). Per le predette finalità, un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA entro il 28 febbraio 2023 (comma 2).

Evidenzia, al riguardo, anche quanto dispone l'articolo 6 il quale, in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (M1C2-7) – dispone la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema afferenti al nucleare e alle connesse misure di compensazione territoriale. Tali oneri non sono dunque più assoggettati all'obbligo di riscossione da parte dei fornitori (attraverso la componente tariffaria A_{2RIM} e A_{mCtRIM} della bolletta elettrica) (comma 1).

L'articolo 4 dispone poi l'estensione alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista, a seconda dei casi, dalla normativa vigente) (comma 1) e conferma, anche per il I trimestre 2023, la riduzione degli oneri generali nel settore del gas già disposta per il IV trimestre 2022. L'articolo, infatti, dispone che l'ARERA mantenga inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore in vigore nel quarto trimestre del 2022. Per questa ultima finalità è autorizzata la spesa di 3.800 milioni di euro.

L'articolo 5 modifica i requisiti di accesso ai *bonus* sociali nel settore elettrico e in quello del gas aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per

l'anno 2023 con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati. L'articolo prevede inoltre che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.

L'articolo 7 reca ulteriori misure finalizzate al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale attraverso l'istituzione di un apposito Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2023, pari a 220 milioni di euro.

L'articolo 9 mira a dare piena attuazione a quanto contenuto nel Regolamento (UE) 2022/1854 che ha previsto l'applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da diverse fonti di energia che, per completezza, indico di seguito: energia eolica; energia solare (termica e fotovoltaica); energia geotermica; energia idroelettrica senza serbatoio; combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano; rifiuti; energia nucleare; lignite; prodotti del petrolio greggio; torba. Quanto agli impianti da fonti rinnovabili non rientranti già nell'ambito di applicazione del meccanismo di compensazione a due vie disposto con il decreto-legge n. 4 del 2022 (articolo 15-*bis*) e agli impianti alimentati da fonti non rinnovabili individuati dal Regolamento UE, si dispone l'applicazione di un meccanismo di compensazione a una via, in base al quale il Gestore dei servizi energetici-GSE calcola, relativamente all'energia immessa in rete, la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato. Nel caso la differenza sia negativa, il GSE procede a ri-

chiederne la restituzione. Il comma 7 prevede che i proventi derivanti dalle restituzioni al GSE da parte dei produttori dei maggiori ricavi rispetto al tetto prestabilito restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro. Il comma 8, invece, prevede una serie di casi in cui il meccanismo non si applica. Da ultimo, il comma 9 contiene una norma di interpretazione autentica in base alla quale nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario che hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai precedenti commi vengono applicate esclusivamente ai contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

L'articolo 10, al fine di raggiungere i target di riduzione dei consumi energetici, recentemente fissati a livello europeo, prevede una estensione della misura all'intero anno 2023 in modo da garantire la prevista riduzione dei consumi in un arco temporale più ampio con riguardo ai consumi elettrici nelle ore di maggior consumo (cosiddette ore di picco). Stabilisce, quindi, che per il conseguimento dei predetti obiettivi, di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/1854, venga istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura ha l'obiettivo di selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023.

Per quanto non direttamente di competenza della Commissione, ritiene altresì utile segnalare tra le disposizioni in materia di entrate di cui al Titolo III, capo I, l'articolo 28 che istituisce un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è determinato

applicando un'aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell'energia.

Per quanto non direttamente di competenza della Commissione, nell'ambito del Titolo III del disegno di legge, nel Capo I, inerente la riduzione della pressione fiscale, ritiene inoltre utile segnalare l'articolo 16 che posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax* e della cosiddetta *sugar tax* istituite dalla legge di bilancio 2020.

Inoltre, tra le misure di interesse per la Commissione, segnala succintamente che nel Capo II, l'articolo 37 prevede obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale che facilita la vendita *on line* di determinati beni, presenti nel territorio dello Stato.

Evidenzia poi che l'articolo 70 rifinanzia lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale; nonché per 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per programmi di sviluppo di attività turistiche (comma 1). Il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* può impartire ad INVITALIA, soggetto gestore, direttive specifiche per l'utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo (comma 2).

Segnala che l'articolo 71 destina 900 mila euro alla copertura dei costi di gestione e sviluppo del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma *incentivi.gov.it*. L'obiettivo espresso della disposizione è quello di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produt-

tive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli rivolti alla comunicazione delle iniziative, nonché per agevolare la messa a sistema degli strumenti medesimi.

Sottolinea, inoltre, che l'articolo 72 interviene sull'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, disposta dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 55 e 55-bis), prorogandola di un anno, fino al 31 dicembre 2023 (comma 1). Per tali finalità, rfinanzia il Fondo di 800 milioni di euro per l'anno 2023 (comma 2). Il medesimo comma 1 proroga al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo nel contesto delle misure di supporto alla liquidità delle imprese e si contrasta agli effetti della crisi ucraina.

Per quanto non direttamente di competenza della Commissione, segnala comunque che l'articolo 73 proroga al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e al contempo ne aumenta l'importo massimo da 200.000 euro a 500.000 euro.

L'articolo 74 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del *made in Italy*, dotandolo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni per il 2024. La finalità del fondo è quella di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e accrescere l'eccellenza qualitativa del *made in Italy* (comma 1). Ad uno o più decreti del Ministero delle imprese ed il *made in Italy*, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, è demandata la definizione dei settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo e il riparto delle risorse (comma 2).

Evidenzia, altresì, che l'articolo 75 fissa, per il 2023, l'importo delle risorse del Fondo *Green New Deal* da destinare alla copertura

delle garanzie concesse da SACE S.p.A per progetti economicamente sostenibili in 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

Sottolinea poi che nel Titolo VIII, sono contenute le misure in materia di turismo.

L'articolo 102 prevede la costituzione nello stato di previsione del Ministero del turismo di un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni per l'anno 2024, di 70 milioni per l'anno 2025 e di 50 milioni per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti attività di risalita a fune e innevamento, con l'obiettivo di realizzare interventi di ammodernamento e manutenzione, al fine di garantire adeguati *standard* di sicurezza. Tale misura mira altresì ad incentivare l'offerta turistica delle località montane. Le risorse previste possono essere destinate alla dismissione di impianti di risalita non più utilizzati o obsoleti. È inoltre prevista la dotazione di 1 milione di euro per progetti di *snow-farming* per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

L'articolo 104 prevede la costituzione, sempre presso il Ministero del turismo, di un Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di alti professionisti del settore.

Presso il medesimo Ministero, è poi prevista la costituzione, con l'articolo 105, di un Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale.

Un ulteriore Fondo per il turismo sostenibile, la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni per gli

anni 2024 e 2025 è autorizzato dall'articolo 106. Tale fondo mira ad attenuare il sovraffollamento turistico, a creare itinerari turistici innovativi e a destagionalizzare alcune mete. Ulteriore finalità perseguita dalla disposizione diviene l'individuazione di percorsi turistici intermodali che facciano leva anche sull'utilizzo di mezzi di trasporto elettrici. Da ultimo il Fondo si propone di fornire supporto alle strutture ricettive e alle imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

Il disegno di legge contiene inoltre, all'articolo 103, delle disposizioni per il recupero di aiuti di stato COVID-19 corrisposti in eccedenza rispetto alla misura consentita ai sensi del Quadro europeo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19, cosiddetta *Temporary Framework COVID-19* (Sezione 3.1).

Infine, relativamente alla Parte I – Sezione I del disegno di legge di bilancio, segnala quanto recato nell'articolo 153, comma 1, che prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con i commi da 2 a 14 dello stesso articolo concorrano, quale contributo dei Ministeri medesimi alla manovra di finanza pubblica, al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, come definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022. Il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* è dunque coinvolto nelle riduzioni di spesa. Tali riduzioni incidono per esso, per il triennio di riferimento della manovra, per 12,7 milioni per l'anno 2023, per 19,4 milioni per l'anno 2024 e per 14,3 milioni per il seguente. Anche il Ministero del turismo è coinvolto, con riduzioni che incidono per 3,2 milioni per il 2023 e 2,5 milioni per il 2024. Le riduzioni in questione, per entrambi i Ministeri, sono operate in Sezione II.

Per quanto riguarda la Sezione II (articoli da 155 a 170), ricorda che riguardano le competenze della X Commissione gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (in via prevalente – Tabella 3), del Ministero

degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella 6), del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Tabella 9), del Ministero dell'università e della ricerca (Tabella 11) e, naturalmente, del Ministero del turismo (in via prevalente – Tabella 16).

L'articolo 157 del disegno di legge di bilancio autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). Il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, spese finali, in termini di competenza, pari a 19.168,5 milioni di euro nel 2023, a 17.709 milioni di euro per il 2024 e a 15.238,3 milioni di euro per il 2025.

Rispetto alla legge di bilancio 2022, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 espone dunque per il Ministero un andamento della spesa crescente. Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2023, il disegno di legge di bilancio espone spese finali, pari come detto a 19.168,5 milioni, in aumento rispetto al 2022 (+51,7 per cento; in termini assoluti: + 6.530,1 milioni). Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di una diminuzione delle spese di parte corrente (-223,1 milioni di euro) e di un sensibile aumento delle spese di parte capitale (+ 6.753,2 milioni di euro).

In termini di cassa, le spese finali del Ministero, ammontano nell'anno 2023 a 19.532 milioni.

Con riferimento all'anno 2023, lo stato di previsione espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione di competenza pari a 18.097,4 milioni di euro.

Complessivamente, gli effetti cumulati delle sezioni I e II determinano un incremento di 1.071,1 milioni di euro rispetto al dato a legislazione vigente.

In particolare, gli effetti finanziari ascrivibili alla Sezione II determinano un aumento delle spese finali di 252,5 milioni di euro, di cui la gran parte (circa 230 milioni) di conto capitale. Rimanda, comunque, al dossier predisposto dal Servizio Studi per

un'analisi degli interventi di maggior rilievo contenuti nelle missioni e nei programmi.

L'articolo 163 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9). Il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 23.033,8 milioni di euro nel 2023, a 3.404,6 milioni di euro per il 2024 e 2.961,6 milioni di euro per il 2025.

Rispetto alla legge di bilancio 2022, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 espone dunque un notevole incremento nel 2023 (in termini assoluti pari a 17 miliardi di euro). Tale incremento è determinato per la maggior parte (70 per cento) dall'aumento delle spese correnti. L'incremento che si registra nel 2023 scompare però negli esercizi successivi, nei quali le spese finali ridiscendono sotto al livello del bilancio 2022. Le spese finali in termini di competenza autorizzate, per l'esercizio 2023, dal disegno di legge di bilancio, rappresentano il 2,6 per cento della spesa finale del bilancio statale.

Lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2023 di 4.025,1 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2023 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un incremento delle spese finali di 19 miliardi di euro. Il disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a 23.033,8 milioni per il 2023. In tale stanziamento di competenza risultano preponderanti le spese correnti, che rappresentano il 68 per cento del totale delle spese finali. Il dato del bilancio integrato si attesta così ad un valore che è quasi 6 volte più grande del dato a legislazione vigente. La quasi totalità (per la precisione il 98,4 per cento) della variazione è concentrata nel programma 10.7 «Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnova-

bili e regolamentazione del mercato energetico». Anche in questo caso rinvia al dossier predisposto dal Servizio Studi per un'analisi degli interventi di maggior rilievo contenuti nelle missioni e nei programmi.

L'articolo 170 del disegno di legge di bilancio autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del Turismo, per l'anno finanziario 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16). Il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 420 milioni di euro nel 2023, a 273,4 milioni di euro per il 2024 e a 226,3 milioni di euro per il 2025. Rispetto alla legge di bilancio 2022, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 espone dunque per il Ministero un andamento della spesa crescente nell'anno 2023. Per tale anno, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in aumento rispetto al 2022 di 144,7 milioni di euro (+52,6 per cento). Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente (+65,9 milioni di euro) e di un aumento delle spese di parte capitale (+78,8 milioni di euro). Gli stanziamenti si attestano nell'anno 2023 intorno allo 0,05 per cento della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era lo 0,03 per cento nella legge di bilancio 2022.

In termini di cassa, le spese finali del Ministero, ammontano nell'anno 2023 a 421 milioni di euro.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione di competenza per l'anno 2023 pari a 334,2 milioni di euro. Complessivamente, gli effetti cumulati delle sezioni I e II determinano un incremento di 85,8 milioni di euro rispetto al dato a legislazione vigente. In particolare, gli effetti finanziari ascrivibili alla Sezione II determinano, nel complesso, un aumento delle spese finali di 35,8 milioni di euro di parte corrente. Rimanda, anche in questo caso, alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi degli interventi di maggior rilievo contenuti nelle missioni e nei programmi.

Quanto agli stati di previsione dei ministeri di non prevalente competenza della

Commissione, ma che coinvolgono il suo interesse, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, ritiene utile segnalare brevemente quanto segue.

Con riguardo agli interventi ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), ma di interesse della X Commissione, segnala prima di tutto la Missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (11) condivisa tra i due ministeri, che vede all'interno dello stato di previsione del MEF due programmi, interamente gestiti dallo stesso MEF, i quali sono peraltro i più consistenti dell'intera missione. Si tratta del programma *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno* (11.8) e del programma *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità* (11.9). Relativamente a quest'ultimo la Sezione II determina per l'anno 2023 un definanziamento di -309,7 milioni e la Sezione I un rifinanziamento di +224,1 milioni di euro. Quanto invece alle modifiche di Sezione I, il programma registra un incremento per effetto delle misure contenute agli articoli 11, 73, 124 e 107. Per ciò che concerne il Programma *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno* (11.8), esso riceve modifiche per effetto dell'intervento contenuto in Sezione I, all'articolo 107, comma 6, concernente i finanziamenti all'impiantistica sportiva.

Con riguardo agli interventi ricompresi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella 6), di interesse della X Commissione, ricorda la Missione *Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo* (16), costituita da un unico Programma di spesa *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy* cui, non avendo subito interventi, viene confermata dunque la dotazione a legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli interventi ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (Tabella 11), rilevano capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione, allocati nella Missione « Ricerca e Innovazione » (17) Pro-

gramma « Ricerca scientifica e tecnologica di base » (17.22). In particolare, segnala che per il capitolo 7238 che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica, la dotazione del capitolo a BLV, pari a 26 milioni per il 2023, a 12 milioni per il 2024 e a 30 milioni per il 2025, non viene modificata dalla manovra in esame.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) è dell'avisio che per quanto il presente disegno di legge di bilancio ambisca a perseguire obiettivi condivisibili, tra gli altri quello di limitare quanto più possibile l'impatto del caro energie sulle famiglie, in particolare quelle più fragili, e garantire la sopravvivenza e la competitività delle imprese, esso si contraddistingua per una palese mancanza di coraggio e, soprattutto, fallisce gli obiettivi che intenderebbe raggiungere. Ciò anche perché il disegno di legge sembra più che altro un piano di interventi trimestrali ben lontano dall'aver un respiro almeno annuale come invece dovrebbe la legge di bilancio. A riprova di ciò, ad esempio, sottolinea l'intervento temporalmente limitato di quanto recato negli articoli 2, 3 e 4 che, pur contenendo disposizioni condivisibili quali la proroga di alcuni crediti di imposta già concessi nel corso del 2022 per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo a diverse tipologie di imprese (articolo 2), l'annullamento da parte di ARERA delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (articolo 3) o, ancora, l'estensione alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento nonché che l'ARERA mantenga inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore in vigore nel quarto trimestre del 2022, ne limita gli effetti e l'efficacia al solo primo trimestre del 2023.

Osserva che simile mancanza di coraggio contraddistingue altresì quanto recato nell'articolo 28 in materia di extra-profitti laddove, ad esempio, non vengono colpite

le aziende assicurative che certamente hanno ottenuto profitti aggiuntivi, in termini di minori esborsi per risarcimento dei danni, considerato il minor numero di veicoli viaggianti nel periodo del *lockdown* per la pandemia. Peraltro, ritiene che ragionamenti simili possano essere applicati anche ad altri settori industriali.

Stigmatizza poi che a fronte dei predetti aumenti di entrata si contrapponga immediatamente la maggiore uscita rappresentata dalle disposizioni di cui all'articolo 16, che posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax* e della cosiddetta *sugar tax* istituite dalla legge di bilancio 2020. Evidenzia in particolare come la prima disposizione, che comporta, inevitabilmente, un maggiore uso delle materie plastiche, sia in contrasto con quanto dichiarato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e ribadito anche in occasione della sua recente audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero, circa l'intenzione di procedere verso una sempre maggiore decarbonizzazione. Inoltre sottolinea come sia del tutto inopportuno utilizzare le risorse pubbliche per favorire, per quanto indirettamente, il consumo di bevande e alimenti con alta incidenza di zuccheri che sono notoriamente dannose per la salute.

Sottolinea altresì che per l'importante finalità rappresentata dal potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del *made in Italy* per lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi, il disegno di legge riserva l'irrisorio stanziamento di 5 milioni di euro per il 2023.

Ben altre, a suo avviso, sono le cose che il disegno di legge poteva e doveva contenere. In primo luogo avrebbe dovuto essere caratterizzato da interventi strutturali e non contingenti. Tra le altre, ritiene che sarebbe auspicabile adottare disposizioni che favoriscano l'autoproduzione e l'autoconsumo dell'energia per le imprese, tanto autonomamente che collettivamente, soprattutto con riferimento alle energie alternative e agli strumenti di accumulo energetico.

Sottolinea inoltre, negativamente, che il disegno di legge di bilancio all'esame non stimola affatto la produzione di beni e tecnologie innovative e non sostiene minimamente la cosiddetta transizione 4.0, per la quale non sono stati previsti finanziamenti, che invece il Ministro competente ha dichiarato essere essenziale per il Paese.

Infine, crede che sarebbe stato opportuno, altresì, intervenire sul cosiddetto *super ecobonus*, soprattutto in relazione ai meccanismi di cessione del credito che, nell'attuale clima di incertezza, non consentono al momento la serena gestione da parte delle imprese e delle famiglie.

Emma PAVANELLI (M5S) associandosi a quanto già osservato dal deputato Cappelletti, osserva che il disegno di legge di bilancio propone assai poco se non, addirittura, nulla di significativo. In primo luogo sottolinea che il fondo di 10 milioni destinato ai piccoli comuni a vocazione turistica rappresenta una misura debolissima, assicurando praticamente a ciascun borgo circa 1800 euro, cioè spiccioli che non sono sufficienti nemmeno a pagare le luminarie per gli addobbi natalizi.

Ritiene poi insufficiente anche il Fondo per il turismo sostenibile, la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, chiedendosi a cosa potranno mai essere destinati vista l'oggettiva esiguità. Crede che suddividere questi spiccioli per tutti i settori turistici previsti dalla norma ne renderà, di fatto, inutile l'utilizzo.

Stigmatizza, invece, che non siano destinate risorse ad altre finalità, come pure era stato chiesto da più parti. Ad esempio, ricorda che era stata richiesta, praticamente da tutti, l'estensione della possibilità di applicare la disciplina del *superbonus* anche alle strutture turistiche, in specie a quelle ricettive. Osserva che il più grande partito dell'attuale maggioranza, quando si trovava all'opposizione, di questo aveva fatto un cavallo di battaglia. Si chiede, quindi, se ora che non è più in minoranza abbia cambiato totalmente idea.

Conclude affermando che sarebbe stato invece assai utile estendere anche il predetto sostegno al settore turistico, comparto che nel 2022 sta registrando notevoli

progressi, al fine di consolidarne l'andamento e di aiutare concretamente gli imprenditori del settore, ricordando, peraltro, che questo era un percorso che sembravano auspicare tutte le forze politiche e produttive del Paese.

Ilaria CAVO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani già convocata alle ore 8.30.

La seduta termina alle 11.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) ... 119

SEDE CONSULTIVA:

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IV e XII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 124

ALLEGATO (*Parere approvato*) 130

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 126

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 11.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

C. 643-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori relativa al provvedimento in oggetto sarà assicurata me-

dante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi a oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, mentre nella seconda sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, tenendo conto delle variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione.

Nello specifico saranno quindi esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le parti di competenza delle Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio.

La Commissione potrà inoltre esaminare eventuali proposte emendative riferite alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione di dette proposte ricordo che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della Commissione potranno essere presentati sia in quest'ultima, sia direttamente presso la Commissione bilancio, nel termine da essa fissato, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. La stessa regola è peraltro applicata, in via di prassi, anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Eventuali emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata da questa Presidenza prima del loro esame, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che fossero approvati saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, a una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.

Ricorda che sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche

regole, rinvio integralmente alle linee guida di carattere procedurale contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016, adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

Nel ricordare che il termine per la presentazione delle proposte emendative e degli ordini del giorno riferiti alle parti di competenza del disegno di legge è fissato alle ore 17 della giornata odierna, cede la parola al relatore per il suo intervento introduttivo.

Marcello COPPO (FDI), *relatore*, segnala preliminarmente che il disegno di legge si articola nella sezione I, recante le disposizioni in materia di entrata e di spesa, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio 2023-2025, e nella sezione II, recante le disposizioni di approvazione degli stati di previsione dei Ministeri.

Preannuncia, quindi, che nella sua relazione si soffermerà in particolar modo sulle disposizioni riconducibili alle competenze dalla XI Commissione, comprese nella sezione I. Tali disposizioni sono contenute principalmente nel Titolo IV del disegno di legge di bilancio, denominato « Lavoro, famiglia e politiche sociali » e in particolare nel capo I, dagli articoli 52 a 64, relativo al lavoro e alle politiche sociali.

Fa presente che gli obiettivi della manovra finanziaria in oggetto sono la tutela del sistema produttivo nazionale, la sua crescita e parallelamente la volontà di porre argine alle conseguenze dell'aumento dell'inflazione per le imprese e le fasce di popolazione, specialmente quelle con bassi redditi. La via seguita per raggiungere questi obiettivi è la valorizzazione del lavoro e dell'occupazione. Il provvedimento si inserisce in un quadro dove altre norme già emanate hanno provveduto ad aiutare famiglie e imprese in balia delle difficoltà nate da caro energia e inflazione. Solo considerando anche questo aspetto più generale si può comprendere pienamente quanto oggi l'azione del Governo è mossa dalla convinzione che l'unica via di uscita

dalla crisi economica attuale è mettere in sicurezza il sistema « impresa » nazionale ed investire in occupazione e lavoro, dove il « più assunti e meno paghi » è uno dei principi che emerge come filo conduttore.

Anche le norme che prevedono la possibilità di pensionamento anticipato sono un chiaro segnale del rispetto che si deve al lavoro svolto da molte persone che, grazie a questo loro impegno di una vita, potranno accedere anticipatamente alla pensione. Di pari passo c'è la facoltà di poter decidere di continuare a lavorare, ma giustamente senza dover continuare a versare contributi: un giusto riconoscimento a chi, anche potendo smettere di lavorare, si sente o ha voglia di continuare a creare ricchezza per la sua Nazione.

Fa presente che successivamente si soffermerà più nel dettaglio, ma gli articoli che descriverà con più accuratezza sono in gran parte volti ad aiutare le fasce deboli e quindi, diminuendo il cuneo fiscale, aumentando le pensioni con una indicizzazione decrescente con l'aumentare del loro ammontare, prevedere sgravi per nuove assunzioni, anticipare l'età pensionabile (specialmente per le donne e i lavoratori delle imprese in crisi), riconoscere una tassazione di favore per le premialità retributive o per le somme che le imprese volessero corrispondere in più ai propri dipendenti. Una visione dove impresa e lavoro camminano mano nella mano e non certo in un'ottica conflittuale.

Nello stesso modo ci sono norme, che saranno oggetto di una relazione in altra Commissione – per sua competenza specifica – contenute in articoli che riportano lo Stato al fianco del contribuente, il quale, nella stragrande maggioranza dei casi trovatosi in difficoltà economiche, avrà la possibilità di pagare il dovuto all'Erario, senza sanzioni e orpelli che rendono impossibile mettersi in regola. Anche queste misure permettono a molte persone e imprese di ripartire e uscire dal limbo in cui erano confinate per una « vis » eccessivamente punitiva esercitata senza un diritto alla difesa adeguatamente proporzionato.

Dopo questa premessa, passa ad esaminare più nello specifico il contenuto del provvedimento in esame.

L'articolo 52 prevede, per il 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento per le retribuzioni fino a 2.692 euro e del 3 per cento per le retribuzioni fino a 1.538 euro al mese.

L'articolo 53 introduce un'ulteriore fattispecie di pensionamento anticipato (Quota 103) alla quale si può accedere maturando, entro il 31 dicembre 2023, un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo. Il comma 3 abroga le disposizioni della legge n. 234 del 2021 istitutive di un fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori aventi almeno 62 anni di età e dipendenti da piccole e medie imprese in crisi.

L'articolo 54 prevede, per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici della predetta « quota 103 », rimangono in servizio, il venire meno dell'obbligo di versamento dei contributi all'ente previdenziale; il medesimo importo viene quindi corrisposto interamente al lavoratore.

L'articolo 55 proroga anche per il 2023 l'istituto di pensionamento anticipato denominato « Ape sociale ».

L'articolo 56 ammette al trattamento pensionistico anticipato denominato « Opzione donna » le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età (ridotti di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni) e che offrano assistenza a un familiare, abbiano una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74 per cento o siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi (in tale ultimo caso il requisito anagrafico è pari a 58 anni).

L'articolo 57 introduce, ai commi 1, 2 e 3, un esonero contributivo totale a favore dei datori di lavoro, per dodici mesi, fino a 6.000 euro, in relazione alle assunzioni a

tempo indeterminato di percettori del reddito di cittadinanza, effettuate nel 2023, alternativo a quello già previsto dalla normativa vigente. Estende, ai successivi commi 4 e 5, alle assunzioni effettuate nel 2023 gli esoneri contributivi al 100 per cento, fino a 6.000 euro, già previsti per le assunzioni di donne svantaggiate e di giovani al di sotto di 36 anni. Proroga, infine, al comma 6, al 31 dicembre 2023 il termine entro cui i soggetti di età fino a 40 anni che si iscrivono alla previdenza agricola fruiscono della decontribuzione al 100 per cento per due anni.

L'articolo 58, introduce, per gli anni 2023 e 2024, una disciplina speciale per l'indicizzazione dei trattamenti pensionistici che riduce la percentuale applicabile agli importi superiori a quattro volte il trattamento minimo. Al comma 2 prevede, invece, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento pensionistico minimo, in aggiunta alla rivalutazione automatica, un incremento dell'1,5 per cento per le mensilità del 2023 e del 2,7 per cento per quelle del 2024.

L'articolo 59 modifica la disciplina del reddito di cittadinanza applicabile nel corso del 2023, nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva. In particolare, si prevede che, nel 2023, il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di 8 mensilità, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età. Si dispone l'obbligo, per i beneficiari cosiddetti « occupabili », di frequentare un corso di formazione o riqualificazione per 6 mesi; si prevede la decadenza dal beneficio qualora non sia accettata la prima offerta di lavoro congrua, anche se perviene nei primi diciotto mesi di fruizione del Reddito di cittadinanza. Si prevede inoltre il coinvolgimento da parte dei comuni di tutti i beneficiari occupabili nell'ambito dei progetti utili alla collettività e che il maggior reddito da lavoro, fino a 3 mila euro lordi, percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorra alla determinazione del beneficio economico.

L'articolo 61 prevede il rifinanziamento, per 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, del Fondo sociale per l'occupazione e per la formazione, per l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, dei dipendenti dei *call center*, dei lavoratori del gruppo Ilva, dei dipendenti delle imprese che cessano l'attività produttiva e dei lavoratori del settore ittico in caso di fermo pesca.

L'articolo 62 stanziava 1 miliardo di euro, per il solo 2023, per l'erogazione di un emolumento accessorio *una tantum*, pari all'1,5 per cento dello stipendio, da corrispondersi per tredici mensilità, a favore dei dipendenti delle amministrazioni statali; per il personale dipendente da altre amministrazioni, gli oneri da destinare alla medesima finalità sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

L'articolo 64 estende la facoltà di ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale elevando da cinque a dieci mila euro l'anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore. Ne ammette il ricorso agli utilizzatori con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato fino a dieci, anziché a cinque. Consente, infine, l'erogazione di tali prestazioni nel settore agricolo anche da parte di soggetti diversi da quelli rientranti nelle categorie specificate all'articolo 54, comma 8 (ossia pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di forme di sostegno al reddito).

Nel medesimo titolo IV, al capo II, dedicato a famiglia e disabilità, l'articolo 66 incrementa dal 30 per cento all'80 per cento della retribuzione l'indennità per congedo parentale riconosciuto alle lavoratrici dipendenti per un mese entro il sesto anno di vita del figlio.

Per i profili di competenza della Commissione, segnala anche quanto previsto: all'articolo 107, comma 1, laddove dispone l'incremento delle risorse del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, destinando 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2023 al sostegno della maternità delle atlete non professioniste; all'ar-

articolo 134, comma 21, nella misura in cui consente la riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale degli enti locali impegnato nelle operazioni di ricostruzione a seguito dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016; all'articolo 153, comma 12, che riduce l'autorizzazione di spesa per il pensionamento anticipato dei lavoratori precoci di 80 milioni di euro per il 2023, 90 milioni di euro per il 2024 e 120 milioni di euro l'anno dal 2025; all'articolo 153, commi da 15 a 17, che istituiscono un Fondo per le assunzioni di personale da parte delle amministrazioni centrali dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa, con una dotazione pari ad euro 20 milioni per il 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni a decorrere dal 2025, al fine del potenziamento delle competenze delle medesime amministrazioni in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

Per completezza, per i profili di interesse della Commissione, segnala, infine, che: l'articolo 12 eleva a 85 mila euro la soglia massima dei compensi annui al di sotto della quale si può applicare un'imposta forfettaria del 15 per cento sostitutiva; l'articolo 13 introduce, a determinate condizioni e solo per il 2023, per i titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario, una tassa piatta al 15 per cento sugli aumenti di reddito conseguiti rispetto ai tre anni precedenti; l'articolo 14 qualifica come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (cosiddette *mance*) nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive, sottoponendole a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5 per cento; l'articolo 15 dispone la riduzione dal 10 al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato; l'articolo 19 estende il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5 per cento, sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e della gestione della

previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), anche al contribuente che riceva all'estero il loro accredito; l'articolo 50 riconosce all'Agenzia delle entrate la possibilità di indire procedure concorsuali pubbliche volte al reclutamento di nuovo personale, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite, anche in deroga alle norme vigenti sul reclutamento delle figure professionali e sulla mobilità nelle amministrazioni pubbliche; l'articolo 60 reca disposizioni dirette ad incoraggiare, fino a renderla ordinaria, la presentazione della DSU in modalità precompilata; l'articolo 63 dispone l'incremento di 10 milioni di euro l'anno, dal 2023, le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e stanziare ulteriori risorse per l'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani; l'articolo 65 modifica la disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico. In particolare, il comma 1 aumenta del 50 per cento l'importo riconosciuto per ciascun figlio di età fino a un anno o, per le famiglie con almeno tre figli e un ISEE fino a 40 mila euro, fino a tre anni. Il comma 2 rende strutturali gli incrementi previsti nel 2022 per i figli maggiorenni con disabilità; l'articolo 145 autorizza a iscrivere all'Albo dei segretari comunali e provinciali anche i borsisti non vincitori ma risultati idonei al termine del corso-concorso del 2021 e dispone circa l'impiego delle risorse del fondo del Ministero dell'interno istituito per l'assunzione a tempo determinato di personale tecnico a supporto per l'attuazione del PNRR.

Infine segnala che la Sezione II reca gli stati di previsione dei singoli Ministeri. In particolare, l'articolo 158 riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4). In ogni caso, per questa parte, faccio rinvio alla documentazione predisposta dal Servizio Studi, che è a disposizione di tutti i colleghi.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) esprime la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in esame, dal momento che esso appare debole dal punto di vista degli interventi sociali, recando disposizioni punitive nei confronti dei soggetti più fragili e deboli. Ritene inoltre che il provvedimento in esame sia privo di interventi a favore delle lavoratrici, come dimostra quanto previsto in materia di trattamento pensionistico anticipato denominato « Opzione donna ». Fa notare, quindi, che alcune delle disposizioni recate dal testo in oggetto, in tema di *voucher*, sembrano caratterizzate da una impronta che definisce « schiavistica », lesiva delle prerogative di alcune categorie di lavoratori, preannunciando, in conclusione, la presentazione di emendamenti volti a modificare il provvedimento in esame.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) fa notare che dal contenuto del provvedimento in esame e dalle finalità annunciate si desume una evidente carenza di iniziativa che contraddice palesemente gli intenti preannunciati in sede di campagna elettorale. Ritene che un simile quadro di inadeguatezza delle misure predisposte non sia giustificabile, tenuto conto che i gruppi dell'attuale maggioranza dovrebbero essere ben consapevoli della situazione dei conti pubblici, avendo anche svolto un ruolo convinto di opposizione nella passata legislatura, che sembrava far presagire una maggiore chiarezza di progettualità. Ritene inoltre necessario, in vista di un confronto serio e ponderato tra i gruppi, che la maggioranza chiarisca i contenuti del provvedimento in esame, atteso che, secondo quanto si apprende dagli organi di stampa, non vi è ancora certezze sulla portata di certe misure, che appare controversa e suscettibile di modifiche. Preannuncia, in conclusione, la presentazione di proposte emendative volte a modificare l'impostazione del provvedimento in esame.

Francesco MARI (AVS) esprime contrarietà sul provvedimento in esame, che ritiene privo di interventi strutturali, prevedendo piuttosto mere prestazioni « una tan-

tum ». Evidenzia inoltre che le misure da esso recate rischiano di precarizzare ulteriormente il mondo del lavoro, osservando che risultano ampiamente disattese le promesse sbandierate in sede di campagna elettorale. Preannuncia, in conclusione, la presentazione di proposte emendative a testimonianza della posizione di netta contrarietà del suo gruppo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, facendo riferimento ad alcune considerazioni svolte nell'odierno dibattito, osserva che una valutazione più compiuta sugli effetti di talune misure assunte dal Governo potrà essere svolta nei prossimi mesi, una volta che sarà delineato il quadro di interventi di riforma che l'Esecutivo ha intenzione di realizzare. Fa presente, infine, che i gruppi potranno esprimere le proprie posizioni, eventualmente anche attraverso la presentazione di proposte di modifica, nel prosieguo dell'esame, anche in Commissione bilancio e in Assemblea, auspicando un ampio e costruttivo confronto.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana già prevista all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 dicembre 2022.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

C. 664 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni IV e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza.

Dà quindi la parola alla relatrice Nisini affinché svolga il suo intervento introduttivo e formuli la sua proposta di parere.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, osserva che il provvedimento, che consta di 7 articoli, all'articolo 1 prevede la proroga di 3 mesi – fino al 31 dicembre 2022 – dell'invio del contingente militare italiano impegnato nell'ambito dall'unità di alta prontezza della NATO denominata *Very high readiness joint task force* (VJTF) – da ultimo prorogata, fino al 30 settembre 2022, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2022 – al fine di rispondere all'emergenza determinata dal perdurare delle condizioni di gravità della situazione in Ucraina. Si fa notare, al riguardo, che il comma 3 di tale articolo 1, nella riformulazione operata in sede referente al Senato, stabilisce che dall'attuazione dell'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal proposito, la relazione tecnica fa presente che la proroga non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo gli oneri ad essa collegati assorbiti dalle minori esigenze finanziarie generate a seguito della rimodulazione temporale del numero di personale immesso o da immettere nel teatro operativo per l'intero periodo (1° aprile 2022 – 31 dicembre 2022).

L'articolo 1-*bis* prevede disposizioni di integrazione dei settori di spesa nei contratti relativi alle missioni internazionali, ampliando il novero dei servizi, relativi alla partecipazione a missioni internazionali, per i cui contratti di fornitura il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare fin dall'anno precedente le procedure di affidamento.

L'articolo 1-*ter* integra il Codice dell'ordinamento militare al fine di autorizzare il Ministero della difesa, nell'ambito delle iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, all'acquisizione di materiali non d'armamento e alla realizzazione di lavori ed opere ai fini della successiva cessione a titolo gratuito.

La disposizione in esame precisa che le richiamate prestazioni sono funzionali alla successiva cessione a titolo gratuito e hanno luogo nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e nei limiti delle risorse assegnate.

Segnala, quindi, per quanto attiene agli ambiti di competenza della XI Commissione, che appaiono peraltro piuttosto limitati nel provvedimento in esame, l'articolo 1-*quater*, che reca disposizioni sulla permanenza in servizio dei maestri direttori della banda della Polizia di Stato e della Guardia di finanza.

Osserva inoltre che l'articolo 2 estende di 6 mesi il periodo massimo disposto a normativa vigente per l'applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, in scadenza il prossimo 11 novembre 2022. Dalla proroga sono escluse alcune disposizioni già oggetto di modifica da parte di successivi interventi a sostegno del sistema sanitario regionale, come, ad esempio, quelle relative al compenso aggiuntivo in favore dei Commissari degli enti del Servizio sanitario regionale. L'esclusione dalla proroga è compensata infatti dal ripristino dell'intero trattamento economico dei direttori generali degli enti del SSR, con legge regionale n. 28 del 4 agosto 2022.

In particolare, assume rilievo il comma 1-*ter*, che specifica che il personale non dirigenziale assunto dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per supportare le attività dei Commissari *ad acta* per l'attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali – personale assegnato fino al 31 dicembre 2024 a supporto del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria e di altre strutture inerenti al Servizio sanitario della Regione Calabria – può essere destinato a operare anche presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della « Azienda per il Governo del servizio sanitario della regione Calabria – Azienda zero ».

Fa presente quindi che il comma 1-*quater* stabilisce che le possibilità di reclutamento e di conferimento di incarichi a

termine da parte della Regione Calabria sono finalizzate non solo a garantire la piena operatività della Gestione sanitaria accentrata del relativo Servizio sanitario regionale, ma anche a concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e ad assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria.

L'articolo 3, con una modifica all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, recante disposizioni di adeguamento al PNRR, dispone una proroga al 28 febbraio 2023 – rispetto al termine di scadenza del 15 ottobre scorso – della permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso) operanti dalla scadenza in regime di *prorogatio*. Tale articolo reca inoltre alcune disposizioni a regime in materia di organi dell'AIFA e relative modalità di nomina e funzioni (soppressione delle attuali commissioni consultive, alla scadenza della proroga anzidetta, e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco che ne erediterà le funzioni; istituzione dell'organo denominato Presidente dell'AIFA; soppressione della figura del direttore generale dell'AIFA, a decorrere dalla data di efficacia della nomina del primo Presidente dell'AIFA; rinvio a un decreto del Ministro della salute per la disciplina delle modalità di nomina e delle funzioni del Presidente e dei direttori amministrativo e tecnico-scientifico dell'AIFA).

L'articolo 4 infine dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Si fa notare, infine, che, in base ad una modifica introdotta in sede referente al Senato, il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione differisce di ulteriori 12 mesi il termine per l'esercizio, da parte del Governo, di alcune deleghe contenute nella legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, giudicando paradossale realizzare un'ampia riforma del sistema AIFA mediante un provvedimento d'urgenza.

Davide AIELLO (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

C. 643-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) esprime forti perplessità sull'articolo 56 del provvedimento in esame, in materia di trattamento pensionistico anticipato cosiddetta « opzione donna », giudicando grave che il Governo decida di fare cassa ai danni delle lavoratrici, limitandone l'accesso al trattamento pensionistico anticipato. Fa presente che il suo gruppo su tale questione porterà avanti una battaglia politica con convinzione, mediante la presentazione di specifici emendamenti, giudicando inaccettabile peraltro condizionare tale prestazione previdenziale al fatto di avere o meno dei figli. Esprime quindi forti dubbi sugli articoli 57 e 59 del provvedimento in esame, non rinvenendo in essi alcuna misura seria di

contrasto alla povertà, né di tutela effettiva nei confronti di soggetti fragili, come, ad esempio le donne vittime di violenza. Ritiene che la manovra in esame, comprendendo disposizioni quali quelle in tema di *voucher* e tetto del contante, rechi una vera e propria riforma del lavoro mascherata, che va nella direzione di una sempre maggiore precarizzazione dei rapporti del lavoro, sulla scia di quanto già maturato dai gruppi di maggioranza in tema di salario minimo.

Davide AIELLO (M5S) giudicando le misure in tema di opzione donna inaccettabili, dal momento che determinano una discriminazione nei confronti delle donne, fa presente che su tale versante il suo gruppo condurrà una forte opposizione. Fa notare che il provvedimento in esame determinerà maggiore ingiustizia sociale, riducendo le misure di sostegno ai più poveri e precarizzando ulteriormente il mercato del lavoro, come testimoniato dalle disposizioni in materia di prestazioni di lavoro occasionale. Preannuncia infine la presentazione di proposte emendative volte a garantire più equità e giustizia sociale.

Marta SCHIFONE (FDI) esprime soddisfazione e orgoglio per una manovra che ritiene garantisca crescita economica, mediante il supporto alle imprese, e giustizia sociale, tramite il sostegno ai più fragili.

Evidenzia come, a fronte di un quadro di risorse limitate, il Governo abbia tracciato una linea di priorità ben precise, destinando due terzi delle relative disponibilità finanziarie ad interventi tesi ad affrontare l'emergenza energetica. Condivise le misure in tema di *voucher*, chieste a gran voce dai settori dell'agricoltura e del turismo, fa notare che molte delle norme del provvedimento – come il taglio del cuneo fiscale, l'ampliamento dell'ambito di operatività della *flat tax*, l'estensione dell'assegno unico – vanno in direzione di una maggiore tutela dei soggetti più deboli.

Dario CAROTENUTO (M5S) esprime rabbia e delusione per un provvedimento che ritiene leda la dignità dei lavoratori, pri-

vandoli di un sostegno necessario di sopravvivenza, come quello garantito dal reddito di cittadinanza, che, a suo avviso, in un mercato del lavoro sempre più difficile, rappresenta l'unica forma di tutela. Fatto notare che certi interventi normativi rischiano di alimentare il malcontento in tutto il territorio nazionale, preannuncia la presentazione di proposte emendative volte ad un miglioramento di un testo valutato come inadeguato.

Tiziana NISINI (LEGA) osserva che il provvedimento in esame riflette una scelta politica chiara del Governo di centrodestra ed esprime una visione basata su una sinergia tra imprese e lavoro, in opposizione all'idea portata avanti da gruppi come M5S e PD, che, al contrario, ritiene alimentino divisioni, tendendo a rappresentare gli imprenditori pregiudizialmente come disonesti. Fa notare che la scelta di destinare gran parte delle risorse alla questione del « caro bollette » testimonia la consapevolezza della grave crisi in atto, dalla quale, a suo avviso, deriva il rischio della chiusura di numerose aziende e la perdita del lavoro di tanti lavoratori. Ritiene poi inaccettabile che alcuni gruppi di opposizione, parlando delle norme in materia di *voucher*, riferiscano di misure dall'impronta schiavista, ritenendo, piuttosto, che il vero schiavismo è praticato da quelle cooperative che negano lo stipendio ai propri dipendenti, come emerso di recente, ad esempio nel territorio della regione Lazio. Fa notare che l'ampliamento del ricorso al lavoro occasione è stato richiesto con forza dal tessuto economico produttivo, in accordo con le organizzazioni sindacali, al fine di supplire alla mancanza di manodopera in alcuni periodi dell'anno, nell'ambito di certi settori specifici dell'impresa.

Ritiene condivisibile una linea di azione governativa che, abbandonando politiche assistenzialiste, rivendichi la necessità di attuare corrette politiche attive del lavoro, che diano vera dignità ai lavoratori, sbloccando ulteriori possibilità di assunzione attraverso il sostegno alle imprese private, assicurato ad esempio con le norme in tema di *flat tax*.

Chiara TENERINI (FI-PPE) esprime profonda soddisfazione per un provvedimento che, dopo aver affrontato con efficacia la questione primaria dell'emergenza energetica, si colloca nell'ambito di un percorso di programma più complessivo, a cui si darà attuazione nei prossimi mesi. Ritiene che il testo rechi norme ampiamente condivisibili in tema di previdenza, *flat tax*, taglio del cuneo fiscale, che rappresentano solo il primo passo di un lungo cammino di riforme. Ritiene quindi grave che alcuni esponenti dell'opposizione parlino di schiavismo con riferimento ad alcune disposizioni in tema di *voucher*, considerato che il lavoro occasione rappresenta uno strumento flessibile che va incontro alle imprese e ai lavoratori. Quanto alla revisione del reddito di cittadinanza ritiene che essa riporti tale strumento alla sua finalità originaria, che è quella di dare sostegno in vista di una futura occupazione, peraltro senza toglierlo alle persone realmente bisognose, impossibilitate a trovare un'occupazione.

Davide AIELLO (M5S) giudica grave insinuare, come ha fatto la deputata Nisini, che il gruppo M5S tenda a rappresentare il mondo imprenditoriale in termini negativi, come se fosse composto da persone disoneste, contestando con forza tale affermazione. Facendo poi riferimento ad alcune considerazioni svolte dai gruppi di maggioranza rispetto al reddito di cittadinanza, fa notare che tale prestazione è erogata anche nei confronti di coloro che già lavorano, ma non hanno un reddito adeguato. Fa notare, dunque, che la vera questione sia rappresentata dal livello dei salari, che andrebbe aumentato. Ritiene piuttosto che pesanti responsabilità in tema di carenza di politiche attive del lavoro ricadano sulle regioni, in particolare quelle amministrate dal centrodestra, che poco hanno fatto, a suo avviso, in tale ambito, giudicando poi controproducente che ora si decida di fare a meno dei *navigator*, con il rischio di indebolire ancor di più il sistema dei centri per l'impiego. Chiede in conclusione al presidente di garantire un confronto leale e corretto, invitandolo a stigmatizzare quegli interventi che risultino gravemente lesivi della dignità degli altri gruppi.

Marco SARRACINO (PD-IDP) contesta l'affermazione che i gruppi di opposizione sarebbero ostili al mondo imprenditoriale, come paventato da alcuni esponenti della maggioranza, rivendicando piuttosto il diritto dei gruppi di minoranza di esprimere la propria contrarietà ad un provvedimento che giudica « classista » e suscettibile di generare ingiustizia sociale, come rilevato peraltro, a suo avviso, dalle stesse forze sociali. Ritiene dunque giusto definire inique le norme in tema di *voucher*, opzione donna, congedo parentale, facendo notare che non viene assunta alcuna iniziativa di contrasto alla povertà, in coerenza con la posizione assunta dai gruppi di maggioranza sul tema del salario minimo, tema sul quale il suo gruppo intende svolgere una convinta battaglia politica.

Lorenzo MALAGOLA (FDI) dichiara di comprendere la rabbia e il senso di confusione provati dai gruppi di opposizione, che testimoniano come il provvedimento in esame rechi in sé una precisa connotazione identitaria, che si ricollega ad un programma di governo chiaro, unitario, in netta antitesi alle formule dei Governi tecnici degli ultimi anni, in cui, a suo avviso, potevano trovare collocazione le opzioni politiche più varie. Rivendica la legittimità degli interventi assunti in materia di riduzione del cuneo fiscale, sostegno alle imprese e alle famiglie, facendo notare che essi rispondono a scelte politiche chiare, volte a dare attuazione a certe priorità. Invita alcuni esponenti dell'opposizione a non strumentalizzare la questione del reddito di cittadinanza, evitando di cavalcare ideologicamente l'onda emotiva di alcuni territori del Sud. Evidenzia come le stesse forze sociali abbiano espresso un giudizio variegato sui contenuti della manovra e non si possa dunque affermare che vi sia uno schieramento compatto di soggetti contrari.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) chiede delucidazioni circa le modalità di applicazione dell'articolo 59 in materia di revisione del reddito di cittadinanza, non comprendendo quali potrebbero essere gli

effetti di un eventuale mancato svolgimento del percorso di formazione e/o riqualificazione professionale, di cui al comma 3, per cause non imputabili al percettore del reddito.

Dario CAROTENUTO (M5S) fa notare che lo strumento del reddito di cittadina è stato introdotto come misura tampone, in mancanza di altri interventi di riforma, al fine di garantire strumenti di sopravvivenza per coloro che sono privi di altre fonti di reddito e al fine di contrastare gli squilibri sociali alimentati da un mercato del lavoro inadeguato.

Francesco MARI (AVS) ritiene che le problematiche derivanti dall'estensione dei *voucher* derivino, prima ancora che da un loro eventuale abuso, dalla natura stessa di tale strumento flessibile, che, a suo avviso, rischia di rendere il mondo del lavoro più precario e privo di garanzie. Fa notare che nessuno è ostile delle imprese, ma si chiede semplicemente di rispettare alcune forme di tutela dei lavoratori.

Silvio GIOVINE (FDI) ritiene giusto riformare il reddito di cittadinanza che ritiene abbia fallito sotto tutti i profili, avendo peraltro determinato un palese spreco di risorse. Quanto ai *voucher*, evidenzia come tale strumento possa contribuire a fare emergere il lavoro nero e a regolarizzare i rapporti di lavoro, invitando i gruppi di opposizione a mutare la loro idea negativa espressa sul mondo dell'impresa. In risposta ad alcune considerazioni svolte dal deputato Aiello, evidenzia come alcune regioni del Nord amministrare dal centrodestra, tra cui cita la Lombardia e il Veneto, hanno rappresentato un esempio virtuoso in tema di realizzazione di politiche attive sul lavoro.

Emiliano FOSSI (PD-IDP) ritiene il provvedimento in esame abbia una impronta classista che lede i diritti dei più deboli, ponendosi lungo una direzione sbagliata già intrapresa dai gruppi di maggioranza ad esempio in tema di salario minimo.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE), preannunciando la contrarietà al provvedimento in esame, fa notare, in ogni caso, che il suo gruppo intende valutare con attenzione il contenuto effettivo delle diverse norme che saranno poste in discussione, senza alcuna ostilità ideologica.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta ad alcune richieste di delucidazione formulate dal deputato Laus, osserva che, da una lettura dell'articolo 59, comma 3, del provvedimento in esame, si può desumere con chiarezza come una eventuale impossibilità di svolgere il corso di formazione e/o di riqualificazione professionale obbligatorio, per cause non imputabili al percettore del medesimo beneficio, non possa determinare alcuna decadenza dal beneficio. Richiamando poi alcune considerazioni svolte nel dibattito, evidenzia come la riduzione del cuneo fiscale realizzata nel provvedimento in esame rappresenti un primo importante passo avanti, vicino a quanto richiesto dalla Confindustria, ritenendo altresì essenziale le misure tese ad affrontare il caro energia, senza le quali la sorte di numerose aziende sarebbe in pericolo. Evidenziato che le iniziative assunte nella manovra di bilancio si pongano lungo una linea di riforme che è destinata a trovare attuazione nei mesi futuri, fa notare, richiamando il tema del salario minimo, che su tale argomento non vi è alcuna preclusione dei gruppi di maggioranza, tanto che l'atto di indirizzo approvato in Assemblea evidenzia proprio la necessità di ampliare gli ambiti della contrattazione collettiva, evitando che ci siano settori scoperti ed esposti alla mancanza di tutele. Ritiene, in conclusione, rispondendo ad alcune osservazioni svolte dal deputato Aiello, di aver garantito un confronto serrato ma leale tra i gruppi, facendo notare che in alcuni casi i toni sono stati accesi da entrambe le parti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

DL 169/2022: disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 664, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia, nonché Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;

preso atto che la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO in oggetto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

considerato che l'articolo 2, comma 1, estende di 6 mesi il periodo massimo disposto a normativa vigente per l'applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria in scadenza il prossimo 11 novembre 2022;

preso atto che, nell'ambito di tale articolo 2, il comma 1-*ter* specifica che il personale non dirigenziale assunto dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per supportare le attività dei Commissari *ad acta* per l'attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali può essere destinato a operare anche presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della « Azienda per il Governo del servizio sanitario della regione Calabria – Azienda zero »;

osservato quindi che, nell'ambito del medesimo articolo 2, il comma 1-*quater* stabilisce che le possibilità di reclutamento e di conferimento di incarichi a termine da parte della Regione Calabria sono finalizzate non solo a garantire la piena operatività della Gestione sanitaria accentrata del relativo Servizio sanitario regionale, ma anche al perseguimento di altre finalità, quali concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria;

osservato che l'articolo 3, con una nuova modifica all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 recante disposizioni di adeguamento al PNRR, dispone una proroga al 28 febbraio 2023 della permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA, recando, inoltre alcune disposizioni a regime in materia di organi dell'AIFA e relative modalità di nomina e funzioni;

segnalato, infine, che, in base ad una modifica introdotta in sede referente al Senato, il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione differisce di ulteriori 12 mesi il termine per l'esercizio, da parte del Governo, di alcune deleghe contenute nella legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, per le parti di competenza. C. 643-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	131
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, per le parti di competenza. C. 643-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	139
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 10.10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, per le parti di competenza.

C. 643-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Avverte, inoltre, che i deputati possono partecipare in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Ricorda che la Commissione è chiamata oggi a esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento della Camera, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, per le parti di competenza.

Ricorda, altresì, che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Saranno quindi esaminate dalla XII Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) (limitatamente alle parti di competenza), del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) (limitatamente alle parti di competenza) e del Ministero della salute (Tabella n. 15), contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione bilancio. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio.

La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti e ordini del giorno riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti, ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della XII Commissione potranno essere presentati sia presso quest'ultima sia direttamente presso la Commissione bilancio, nel termine da essa fissato.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la XII Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente presso la V Commissione, a una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.

In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la

prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Patriarca, per lo svolgimento della relazione.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, rileva preliminarmente che la sezione I del disegno di legge di bilancio, a norma dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio cui si riferisce la manovra di finanza pubblica, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF.

Per quanto concerne le disposizioni che incidono direttamente su materie oggetto della competenza della Commissione Affari sociali, segnala innanzitutto, seguendo la numerazione progressiva degli articoli, l'articolo 60, volto a incoraggiare, fino a renderla ordinaria, la presentazione in modalità precompilata della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), sulla base della quale è calcolato l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). A tal fine, intervenendo sul comma 2-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017, si prevede che fino al 31 dicembre 2022 permanga la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata, mentre, a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione in modalità precompilata diventi

quella prioritaria, fermo restando la possibilità di presentazione in modalità ordinaria. Le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS saranno disciplinate nel dettaglio da un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali. In relazione all'articolo in esame, segnala che, sia nella relazione illustrativa sia nella relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di bilancio, la data a partire dalla quale sarà assunta come prioritaria la modalità precompilata non è il 1° luglio 2023, come nell'articolato, ma il 1° gennaio 2023. Ritiene, quindi, necessario che il Governo chiarisca il suo intendimento sul punto in esame, al fine di consentire un'eventuale correzione del testo in fase emendativa.

L'articolo 65 reca, poi, alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. In base a tali novelle, in particolare: si introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, un incremento dell'ammontare dell'assegno unico in esame, in misura pari al 50 per cento, per ciascun figlio di età inferiore ad un anno, oppure di età inferiore a tre anni nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno tre figli; la misura di base dell'assegno unico in esame per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile viene equiparata in via permanente, e non più solo fino al 31 dicembre 2022, a quella generale prevista per ciascun figlio minore a carico; la maggiorazione dell'assegno in esame prevista per ciascun figlio minore a carico e disabile viene estesa in via permanente, e non più solo fino al 31 dicembre 2022, ai figli maggiorenni – a carico e disabili – di età inferiore a ventuno anni; è disposta la proroga fino al 28 febbraio 2025, rispetto all'attuale scadenza del 31 dicembre 2022, dell'ulteriore incremento di 120 euro al mese elargito in favore dei nuclei familiari

con almeno un figlio a carico con disabilità, rispetto all'importo delle maggiorazioni previste temporaneamente (cioè, per l'appunto, fino al 28 febbraio 2025) per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro.

In questo contesto segnala altresì il comma 7 dell'articolo 59, che dispone l'incremento dello stanziamento a favore dell'assegno unico e universale per i figli a carico, per 9 milioni di euro nel 2023, 708,8 milioni di euro nel 2024, 717,2 milioni di euro nel 2025, 727,9 milioni di euro nel 2026, 732,2 milioni di euro nel 2027, 736,5 milioni di euro nel 2028 e 740,8 milioni di euro l'anno dal 2029.

L'articolo 67 istituisce il Fondo per le periferie inclusive con una dotazione di 10 milioni per il 2023. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire, nelle periferie, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il miglioramento del loro livello di autonomia. A un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è demandato il compito di regolamentare il Fondo (requisiti di ammissibilità dei progetti, modalità di erogazione del finanziamento ed eventuali forme di co-finanziamento) e di istituire un Comitato di valutazione che definisca i criteri per la valutazione dei progetti, favorendo l'attivazione di finanziamenti pubblici e privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione.

Fa presente che l'articolo 93 è volto a incrementare le risorse destinate dalla legge di bilancio per il 2022 alla definizione di una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso, introdotta come forma di riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto, rese ancor più stringenti durante la pandemia da COVID-19 e incentivare i professionisti a prestare la propria attività nell'ambito dei servizi stessi. Le predette risorse, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 ammontavano a 90 milioni di euro annui (27 milioni di euro per la dirigenza medica e 63 milioni per il personale

del comparto sanità), sono incrementate di complessivi 200 milioni di euro annui (60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità) a decorrere dal 1° gennaio 2024. Ricorda che il disegno di legge di bilancio per il 2022 aveva demandato la definizione più specifica dell'indennità alla contrattazione collettiva: per il personale del comparto sanità ha recentemente provveduto il contratto collettivo nazionale 2019-2021, sottoscritto il 2 novembre 2022; per il personale della dirigenza sanitaria, la procedura negoziale è in corso di svolgimento.

L'articolo 94 autorizza la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'antibiotico-resistenza (PNCAR) per il triennio 2022-2025, su cui è in corso di definizione l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. La predetta somma è ripartita sulla base dei criteri da definirsi con intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni. Agli oneri derivanti dalla norma in oggetto si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, l'articolo 95 prevede, in favore delle farmacie, una stabile remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale. Tale remunerazione, già prevista in via sperimentale negli anni 2021 e 2022, è riconosciuta ora stabilmente, con decorrenza dal 1° marzo 2023, tramite l'adozione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle risorse destinate a progetti di carattere prioritario nel settore sanitario.

L'articolo 96, comma 1, è volto a incrementare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato, stabilito dall'ultima legge di bilancio, di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.300 milioni di euro per l'anno

2024 e di 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. In particolare, per il 2023, una quota dell'incremento, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a far fronte ai maggiori costi dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche ed è ripartita tra le regioni e province autonome indipendentemente dal concorso al finanziamento sanitario corrente, tramite decreto del Ministero della salute, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Rileva, poi, che il medesimo articolo 96, al comma 2, stabilisce l'incremento del Fondo per la sanità e i vaccini per un ammontare di 650 milioni per il 2023 da destinare all'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19. La relazione tecnica chiarisce che l'importo della spesa è stimato per i primi cinque mesi dell'anno 2023 in considerazione del costo dei farmaci e delle dosi di vaccino prodotte dalle aziende farmaceutiche per le quali sono già stati assunti impegni a livello comunitario, nell'ambito delle procedure centralizzate gestite dalla Commissione europea.

L'articolo 97 apporta alcune modifiche alla disciplina vigente in ambito sanitario volta a favorire la tempestività dei pagamenti, con particolare riferimento alle anticipazioni sul finanziamento della formazione dei medici specialisti, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa il livello del finanziamento di ciascun ateneo sulla base dei costi effettivi sostenuti. A tal fine, innanzitutto, la disposizione incrementa dall'80 al 90 per cento la percentuale massima dell'anticipo consentito, estendendo poi la possibilità di calcolo al valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università con decreto direttoriale e non solo al valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Segnala, altresì, il comma 13 dell'articolo 153, che prevede che le spese per l'espletamento delle competenze attribuite all'Autorità garante per l'infanzia e l'ado-

lescenza, invece di essere stanziata a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio, siano direttamente assegnate nel bilancio dello Stato, in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Fa presente che vi sono, altresì, delle disposizioni che, pur incidendo primariamente sulle competenze di altre Commissioni, presentano profili di interesse, in misura più o meno elevata, per la XII Commissione.

In tale contesto, segnala l'articolo 5, che modifica i requisiti di accesso ai *bonus* sociali nel settore elettrico e in quello del gas aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023 con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati. L'articolo prevede, inoltre, che per il primo trimestre 2023 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.

L'articolo 17 assoggetta all'aliquota IVA ridotta al 5 per cento, in luogo di quella attuale pari al 10 per cento, i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile. Si prevede inoltre l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento anche per alcuni prodotti per l'infanzia quali latte in polvere, preparazioni alimentari, pannolini e seggiolini da installare negli autoveicoli.

L'articolo 59 prevede alcune modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza applicabile nel 2023, nelle more, come precisato nella relazione illustrativa, di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, volta a revisionare l'attuale impianto della misura in oggetto, in maniera da evitare un effetto disincentivante al lavoro. Si prevede che, dal 1° gennaio 2023, la misura del reddito di cittadinanza sia riconosciuta nel limite

massimo di otto mensilità. Attualmente il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di diciotto mesi, rinnovabile, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un mese. La riduzione del periodo massimo di fruizione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei al cui interno siano presenti componenti con disabilità come definita ai fini ISEE, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.

I percettori del reddito di cittadinanza di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, non già occupati o pensionati, né frequentanti un regolare corso di studi, né con disabilità o gravati da carichi di cura, devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza al programma assegnato, si prevede la decadenza del nucleo familiare di appartenenza dal diritto alla prestazione. La decadenza interviene sempre nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta congrua, anche se perviene nei primi diciotto mesi di godimento del beneficio. Inoltre, si richiede ai comuni l'impiego di tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l'inclusione sociale, anziché solo un terzo di essi, nell'ambito di progetti utili alla collettività. Si prevede, poi, che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, fino a 3.000 euro lordi, non concorra alla determinazione del beneficio economico.

Il comma 8 dell'articolo 59 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un capitolo denominato Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dal 2024 dell'autorizzazione di spesa prevista dalle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza, come rideterminate sulla base di quanto stabilito nella sezione II del disegno di legge di bilancio.

Fa presente che l'articolo 66, intervenendo sull'articolo 34, comma 1, del testo

unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, dispone un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale dal 30 all'80 per cento della retribuzione per la madre lavoratrice dipendente e limitatamente a un periodo, o a un complesso di periodi, non superiori a un mese e compresi entro il sesto anno di vita del bambino, ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento. L'elevamento non si applica per i casi in cui il periodo di congedo di maternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.

L'articolo 78 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura e del Ministro dell'economia e delle finanze saranno, tra l'altro, definiti i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno.

L'articolo 111 proroga al 30 giugno 2023, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 31 dicembre 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La relazione illustrativa fa presente che, considerata l'evoluzione del quadro epidemiologico, che richiederà verosimilmente un ulteriore rafforzamento della campagna vaccinale, si ravvisa la necessità di poter continuare ad avvalersi di tale personale in possesso di specifica esperienza acquisita e maturata sul campo.

L'articolo 116 proroga dal 31 dicembre 2022 al 3 marzo 2023 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina e sopprime la data del 31 dicembre 2022 come termine di durata massima del contributo di sostentamento in favore delle persone titolari di protezione temporanea che hanno provveduto ad autonoma sistemazione. Da ultimo, autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio a rimodulare, sulla base delle effettive esigenze, le misure di assistenza e accoglienza in favore dei profughi ucraini previste dal decreto-legge n. 21 del 2022 per fronteggiare la situazione emergenziale. La proroga in esame consente di allineare temporalmente la durata dello stato di emergenza nazionale con il termine di vigenza degli effetti del meccanismo europeo di protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea, in base alla quale il regime speciale di protezione temporanea ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022.

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative (articolo 21, comma 1-*sexies*, della legge n. 196 del 2009). Le variazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti compongono, infatti, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la sezione I, il complesso della manovra di finanza pubblica.

Per approfondimenti sulle parti relative agli stati di previsione di interesse della XII Commissione (stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), per le parti di competenza, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4), per le parti di competenza, e del Ministero della salute (Tabella 15), rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi, che è a disposizione di tutti i commissari.

Andrea QUARTINI (M5S) precisa che nel suo intervento intende evidenziare le

forti criticità che caratterizzano il disegno di legge di bilancio, che risente di un'impostazione regressiva nel segno dell'austerità. Si dichiara preoccupato per il sostanziale definanziamento della sanità pubblica, che sembrerebbe prodromico a un suo smantellamento. In questo contesto, anche l'innalzamento del livello di reddito a cui si applica la *flat tax* potrebbe contribuire a una fuga dei professionisti sanitari.

Nell'osservare che in termini di rapporto tra spesa sanitaria e prodotto interno lordo si torna a livelli antecedenti la pandemia, con un dato pari a circa il 6,3 per cento, segnala che in tal modo non si rispettano le indicazioni provenienti dalla Organizzazione mondiale della sanità e si resta ben al di sotto della media europea. Rileva, inoltre, che le poche risorse stanziare per il settore sanitario sono quasi interamente assorbite dai costi energetici. Reputa miope un'impostazione di questo tipo, che non considera il fatto che gli interventi in materia di salute non rappresentano una spesa ma un investimento in grado di assicurare risparmi futuri. Sottolinea l'assenza di misure per ridurre le inaccettabili liste d'attesa e rileva che gli incentivi per il lavoro nelle strutture di pronto soccorso sono previsti solo a partire dal 2024. Pone, quindi, in risalto la mancanza di interventi per eliminare il limite alle assunzioni nel Servizio sanitario nazionale, segnalando che sarebbe possibile agire sostanzialmente senza costi aggiuntivi, tenendo conto dell'ingente numero di ore di straordinario e di contratti di somministrazione, che rappresentano un grave onere per le strutture pubbliche.

Ritiene che sia assolutamente priva di basi l'ostilità pregiudiziale nei confronti del reddito di cittadinanza, misura che ha garantito la tenuta sociale del Paese, come confermato da numerose fonti indipendenti, a partire dalla Banca d'Italia, e che ha inoltre contribuito a una crescita del PIL. Si tratta di uno strumento presente in tutti Paesi europei, che potrebbe essere eventualmente affinato su singoli aspetti, senza assumere posizioni ideologiche e propagandistiche.

Lamenta, inoltre, la mancanza di interventi per la sicurezza sul lavoro e per la prevenzione delle malattie e del rischio, manifestando in proposito preoccupazione per il perdurare del sostegno all'utilizzo dei combustibili fossili con conseguenti gravissimi danni per la salute. Richiama, infine, l'assenza di un segnale per quanto riguarda il contrasto all'obesità infantile, stigmatizzando l'ulteriore differimento dell'entrata in vigore della « *sugar tax* ».

Elena BONETTI (A-IV-RE), nell'auspicare preliminarmente che il dibattito in corso in Commissione possa contribuire a raggiungere una sintesi per risolvere alcune criticità, sottolinea l'insufficienza delle misure inserite nel disegno di legge rispetto alle istanze del Paese. In relazione al reddito di cittadinanza, osserva che i dati forniti dall'Istat hanno indicato che le misure adottate dall'ultimo Governo della passata legislatura si sono dimostrati più efficaci per il contrasto alla povertà.

Sottolinea l'assenza nel provvedimento in esame di risorse adeguate per la piena attuazione di tutte le misure previste dalla delega introdotta con il *Family act*, la legge n. 32 del 2022. Nel ricordare che devono essere ancora emanati i decreti legislativi che prevedono numerose misure di sostegno a tutela delle famiglie, segnala che molte di esse sono la traduzione di proposte emendative avanzate da quelle che allora erano le forze di opposizione.

Nel valutare favorevolmente il potenziamento dell'assegno unico in determinati contesti, invita a non vanificare l'impianto complessivo della delega.

Rileva che le risorse destinate alla sanità sono quasi interamente assorbite dall'aumento dei costi energetici e pone in rilievo la mancanza di interventi per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, segnalando che ciò appare ancora più sorprendente se si intende procedere nel percorso dell'autonomia differenziata.

Manifesta forti perplessità rispetto al fatto che per la prima volta in molti anni non viene dato un segnale per promuovere un maggior coinvolgimento dei padri nella cura dei figli e si prevede invece un incre-

mento dell'importo dell'indennità per congedo parentale riservato solo alle madri. In conclusione richiama l'attenzione su un tema non trattato dalla relatrice, quello delle misure volte a contrastare la violenza nei confronti delle donne, recate dall'articolo 63, e rileva l'esiguità delle risorse destinate al reddito di libertà.

Chiara COLOSIMO (FDI) dichiara che intende rimandare al mittente alcune delle « *fake news* » riportate negli interventi precedenti rispetto all'efficacia del reddito di cittadinanza e alla presunta inadeguatezza delle risorse per la sanità, richiamando le responsabilità di chi faceva parte della maggioranza fino a pochi mesi fa. Ritiene che gli stanziamenti nel settore della salute rappresentino un dato di realismo e una base per un futuro potenziamento del sistema sanitario.

Nel sottolineare l'importanza delle disposizioni relative agli incentivi per le strutture di pronto soccorso, ribadisce le responsabilità di chi in passato ha svolto funzioni di governo, segnalando in proposito anche il mancato rinnovo del contratto dei medici, scaduto nel 2019, nonostante l'emergenza pandemica.

Nel dirsi orgogliosa delle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è in grado di offrire, si dichiara certa che l'attuale maggioranza sarà in grado di dare risposte adeguate, nei modi e nei tempi opportuni.

Manifestando perplessità rispetto alla possibilità di assicurare interventi efficaci in tutte le situazioni con lo strumento del reddito di libertà richiamato dalla collega Bonetti, ribadisce che il Governo è al lavoro per dare al Paese le risposte necessarie, partendo in via prioritaria dalle conseguenze del forte rincaro dei prodotti energetici.

Paolo CIANI (PD-IDP) si dichiara consapevole del fatto che il presente disegno di legge di bilancio è condizionato anche dai tempi ristretti a disposizione del nuovo esecutivo, ricordando che l'emergenza pandemica, che ha rappresentato una sfida epocale, ha messo in luce la necessità di destinare risorse adeguate alla sanità e ha

evidenziato alcune fragilità, a partire dalla medicina di urgenza. In tale contesto la previsione di risorse aggiuntive, destinate quasi esclusivamente a compensare il rincaro energetico, appare a suo avviso insufficiente.

Nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla collega Bonetti, sottolinea l'opportunità di procedere a un'implementazione complessiva delle misure previste con il *Family act*, non limitandosi al potenziamento di alcune delle disposizioni già introdotte. Concorda, inoltre, sulle forti perplessità connesse al fatto che le nuove misure a sostegno della genitorialità riguardino esclusivamente le lavoratrici madri.

Valuta in maniera positiva alcuni interventi in favore delle persone con disabilità, giudicando però insufficienti, anche perché limitate solo alle grandi città, le disposizioni per promuovere l'accessibilità delle periferie. Nel richiamare i dati positivi circa la validità del reddito di cittadinanza come risposta alla povertà, si dichiara sorpreso del fatto che, in attesa di un ripensamento degli interventi, si proceda preliminarmente a un taglio delle risorse, ponendo in particolare evidenza il caso di neo maggiorenni che escono dalle case famiglia. Reputa, inoltre, troppo breve, ponendosi come limite il 3 marzo 2023, la proroga della durata dello stato di emergenza per l'assistenza ai profughi dall'Ucraina.

In conclusione, pone l'attenzione su un tema come quello degli istituti penitenziari che, pur non rientrando strettamente nelle competenze della XII Commissione, presenta tuttavia una forte implicazione sia in ambito sanitario che sociale, lamentando, in proposito, l'assenza di interventi e segnalando le criticità connesse alla riduzione di risorse per la polizia penitenziaria.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, rileva che molte delle critiche all'impostazione della manovra di bilancio risentono, suo avviso, di un atteggiamento pregiudiziale, osservando che, dopo l'emergenza assoluta rappresentata dalla pandemia di COVID-19, il Paese si trova ora ad affrontare una sfida importante costituita dal forte aumento del costo dell'energia. Nel richiamare le rilevanti misure a sostegno

delle strutture di pronto soccorso, osserva che nei prossimi mesi sarà possibile portare avanti un ragionamento sul potenziamento del Sistema sanitario nazionale, anche prendendo in considerazione il superamento del numero chiuso per i corsi di laurea in medicina.

Ribadisce le forti criticità connesse all'erogazione del reddito di cittadinanza relative all'assenza di un accertamento preliminare dei requisiti, a molti comportamenti fraudolenti e alle notevoli lacune per quanto concerne l'inserimento nel mondo lavorativo. Occorrono pertanto importanti interventi correttivi, a partire dalle misure di incentivazione all'occupazione, che il Governo sta già attuando.

Manifesta stupore per le critiche che sono state avanzate rispetto all'incremento per le madri lavoratrici dell'indennità per congedo parentale, ricordando che si tratta di un'ulteriore misura di sostegno, per di più a favore della parte solitamente più debole. In merito all'attuazione del *Family act*, osserva che compito dell'attuale maggioranza è quello di valutarne le priorità, eventualmente apportando alcune modifiche alla disciplina vigente.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 19 della giornata odierna.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta convocata per le ore 15.

La seduta termina alle 11.10.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 15.10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, per le parti di competenza.

C. 643-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte, inoltre, che i deputati possono partecipare in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Ricorda che nella seduta antimeridiana odierna la relatrice, deputata Patriarca, ha svolto la relazione, al termine della quale ha avuto luogo lo svolgimento di diversi interventi.

Chiede, quindi, se vi siano altri deputati che intendono intervenire in discussione.

Gilda SPORTIELLO (M5S) dichiara che il Movimento 5 Stelle reputa del tutto insoddisfacenti gli interventi proposti con la manovra di bilancio per la salute e le politiche sociali, rilevando come essi siano il frutto di una visione non condivisibile che porta, tra l'altro, a eliminare sostanzialmente il reddito di cittadinanza, il tutto in una fase di crescente difficoltà per le famiglie in condizioni di fragilità. Ritiene, inoltre, improprio l'utilizzo di risorse già destinate al reddito di cittadinanza per finanziare misure di carattere universale, seppure meritevoli, come l'assegno unico.

Nel segnalare la non opportunità di rinviare ancora una volta l'introduzione della *sugar tax*, disposizione che potrebbe dare un valido aiuto nel contrasto ai comportamenti alimentari scorretti, si augura che vi sia uno spazio per ripensare gli aspetti più critici della manovra finanziaria, a partire dalla sostanziale riduzione delle risorse per la tutela della salute. Ritiene particolarmente grave tale scelta, alla luce del costante invecchiamento della popolazione, delle carenze di personale sanitario e dell'enorme disparità nell'erogazione delle prestazioni a livello territoriale.

In conclusione, si augura che vi possa essere nella Commissione Affari sociali un confronto proficuo per individuare temi

comuni in materia di salute, politiche sociali e tutela della disabilità.

Marco FURFARO (PD-IDP) conferma il giudizio decisamente negativo del Partito democratico, sia sul complesso del disegno di legge di bilancio sia sulle parti che più strettamente investono le competenze della XII Commissione, rilevando notevoli lacune per quanto riguarda la tutela delle persone in condizioni di fragilità e le criticità relative agli operatori sanitari. Sottolinea che l'assenza di risorse adeguate pone in serio pericolo il bilancio della maggior parte delle regioni italiane.

Osservando che i pochi interventi proposti con la manovra sono in parte finanziati con risorse che erano destinate a un importante strumento di contrasto alla povertà come il reddito di cittadinanza, ribadisce che un livello di finanziamento inferiore alla media europea di oltre 12 miliardi di euro rappresenta un attacco alla sanità pubblica a cui si aggiunge l'assenza di interventi per la riduzione delle liste d'attesa, la chiusura dei contratti e il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Fa, quindi, appello al senso di responsabilità delle forze di maggioranza per tutelare un pilastro della nazione rappresentato da un sistema sanitario efficiente, anche prevedendo un maggior numero di borse di studio per la formazione dei medici di base.

Richiama l'attenzione della Commissione sulla condizione di particolare fragilità in cui si trovano circa 60.000 italiani che, essendo senza fissa dimora, hanno perso il diritto al medico di medicina generale e invita ad anticipare al 2023 l'entrata in vigore degli incentivi per coloro che lavorano nelle strutture di pronto soccorso. Nell'evidenziare le carenze che riguardano la tutela della salute mentale e la salute di prossimità, lamenta anche l'inadeguatezza degli interventi di carattere sociale.

Reputa grave che sia previsto un incremento dell'importo dell'indennità per il congedo parentale solo per le madri, di fatto impedendo la libertà di scelta delle famiglie. Nel rilevare che gli interventi proposti con il disegno di legge di bilancio, inclusi le misure di condono e i tagli lineari a molte

voci di spesa, rappresentano di fatto un trasferimento di risorse dalle fasce più deboli delle popolazioni ai ceti più abbienti, invita la maggioranza a prestare ascolto alle proposte dell'opposizione per colmare le lacune della manovra e migliorare la vita quotidiana delle persone.

Andrea QUARTINI (M5S), nel ringraziare il presidente per avergli consentito di integrare brevemente l'intervento svolto nella seduta antimeridiana, osserva che andrebbe prestata la dovuta attenzione al fenomeno del disagio abitativo, inclusa la morosità incolpevole, e invita a immaginare interventi di più ampia portata a favore delle persone con disabilità, promuovendo la vita indipendente.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, pone in evidenza il fatto di avere già replicato nella seduta antimeridiana a molti dei rilievi avanzati nella seduta in corso dagli esponenti delle forze politiche di opposizione intervenuti nella discussione. In ogni caso, intende doveroso chiarire che le misure relative al congedo parentale rappresentano un beneficio aggiuntivo rispetto a quanto dispone la normativa vigente, con il fine di tutelare la parte più debole del contesto familiare, rappresentata dalle madri lavoratrici.

Per quanto concerne il reddito di cittadinanza, ricorda che esso è stato introdotto solo da pochi anni e, pur riconoscendo che ha rappresentato uno strumento di qualche utilità nel corso della pandemia, ritiene assolutamente necessario correggerne numerose storture, a cominciare dal fatto che l'Inps verifica solo a posteriori il diritto ad avvalersi di tale prestazione. Ribadisce, inoltre, l'importanza di prevedere, come fa il provvedimento in esame, la frequenza necessaria di corsi di formazione e l'obbligo di accettare anche la prima proposta lavorativa, con l'obiettivo di promuovere l'occupazione. Si augura, infatti, che nel corso della legislatura sia possibile sviluppare in maniera efficace, anche attraverso forme di decontribuzione, l'inserimento lavorativo dei giovani, in modo tale che essi possano assicurarsi un reddito attraverso lo svolgi-

mento di un'occupazione e non mediante un sussidio.

In conclusione, ribadisce che la manovra di bilancio, predisposta inevitabilmente in tempi molto ristretti, rappresenta una prima risposta alle esigenze della popolazione italiana ed è sicuramente caratterizzata dalla necessità di contrastare gli ingenti aumenti del costo dei prodotti energetici, essendo stata nel frattempo superata la fase più acuta dell'emergenza pandemica.

Elena BONETTI (A-IV-RE) precisa di aver chiesto la parola a seguito di quanto appena affermato dalla relatrice, reputando doveroso chiarire come sia lecito che gli interventi dell'opposizione si svolgano in tutte le sedute previste in convocazione, anche eventualmente ribadendo, con sfumature diverse, concetti analoghi. Ricorda, inoltre, che sarebbe perfettamente giustificabile, senza immaginare intenti ostruzionistici, la richiesta da parte delle minoranze di svolgere audizioni specifiche su singoli aspetti della manovra, a partire dalla norma sul congedo parentale che, così come formulata, rischia di disincentivare l'assunzione delle donne.

Annarita PATRIARCA (FI-PPE), *relatrice*, intende precisare di non avere in alcun modo, con il suo intervento, inteso limitare le facoltà di partecipare alla discussione per i rappresentanti dei gruppi di opposizione.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, auspica che i lavori della Commissione possano proseguire garantendo il rispetto di tutte le differenti posizioni.

Nicola STUMPO (PD-IDP), nel ricordare che tutti i deputati sono in grado di inter-

pretare autonomamente il contenuto delle norme proposte con la manovra di bilancio, esprime la propria netta contrarietà culturale, oltre che politica e sociale, per la gran parte di esse, precisando però di non voler in alcun modo contestare il diritto della maggioranza di attuare il proprio programma. Si dichiara non convinto, tra l'altro, rispetto a un'impostazione che immagina che il contrasto alla povertà possa essere realizzato quasi esclusivamente attraverso il sostegno alle imprese.

Osserva che le opposizioni si sono mostrate sinora molto comprensive rispetto ai tempi estremamente compressi in cui si sta svolgendo l'esame della manovra di bilancio, ricordando che lo svolgimento di elezioni anticipate svoltesi in autunno è stato richiesto proprio da coloro che attualmente hanno la responsabilità di governo. Nel ribadire la propria consapevolezza rispetto alla notevole diversità di visioni politiche tra maggioranza e opposizione, invita a mantenere, come nella passata legislatura, un atteggiamento di rispetto verso tutte le forze politiche.

Gilda SPORTIELLO (M5S) interviene esclusivamente per precisare che reputa assolutamente inaccettabile la definizione di « parte più debole » in relazione alle lavoratrici madri, utilizzata dalla relatrice nel suo intervento di replica.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, alle ore 13.30, nel corso della quale avrà luogo la votazione della relazione e degli eventuali emendamenti presentati.

La seduta termina alle 15.45.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	142
Sulla pubblicità dei lavori	142

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Patrizio Giacomo La Pietra.

La seduta comincia alle 20.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

C. 643-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione è chiamata

oggi a esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (C. 643-bis Governo) per le parti di propria competenza.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Saranno quindi esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche la Tabella n. 13 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, contenuta nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza.

La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti ricordo che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in questa sede, sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima V Commissione, ai fini dell'esame in sede referente.

In particolare, segnala che sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione, ferme restando

le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvio integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

Per quanto riguarda il calendario dei lavori della Commissione, ricorda che, come concordato in Ufficio di presidenza, il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio è fissato, alle ore 11 della giornata di domani, martedì 6 dicembre. Nella medesima giornata, si procederà, pertanto, alla votazione degli emendamenti eventualmente presentati e all'approvazione della relazione, che sarà trasmessa alla V Commissione insieme agli emendamenti e agli ordini del giorno eventualmente approvati.

In qualità di relatore, illustra quindi il provvedimento in esame.

In particolare riferisce che la XIII Commissione è chiamata a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Il disegno di legge di bilancio 2023, nella Sezione I, reca una pluralità di interventi di diretto interesse della Commissione, sui quali si soffermerà nella presente relazione, rinviando alla documentazione elaborata dal Servizio Studi per un'analisi più approfondita.

In particolare, l'articolo 11 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della

pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

L'articolo 20 estende all'anno 2023 l'esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

In particolare, la disposizione in commento stabilisce che, con riferimento all'anno d'imposta 2023, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'articolo 1, decreto legislativo n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.

A tal fine è novellato l'articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). Tale comma 44, nel testo previgente, prevedeva già l'esenzione con riferimento agli anni di imposta dal 2017 al 2022.

L'articolo 26 prevede la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro

costo o valore di acquisto (comma 1), dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 14 per cento.

Sono inoltre estese alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola – posseduti alla data del 1° gennaio 2023 – le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo, stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 14 per cento.

L'articolo 57 reca disposizioni in merito all'introduzione o alla proroga degli esoneri contributivi riconosciuti, previa autorizzazione della Commissione europea, ai datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nel 2023, di determinati soggetti e ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant'anni per la promozione dell'imprenditoria in agricoltura.

In particolare il comma 7 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, con età inferiore a quarant'anni.

L'articolo 61 reca la proroga di alcune misure, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che viene conseguentemente incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. In particolare Per l'erogazione, anche per il 2023, dell'indennità giornaliera onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio

e non obbligatorio, vengono stanziati risorse pari a 30 milioni di euro per il medesimo anno 2023, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, rifinanziato dal comma 1.

La suddetta indennità è pari a trenta euro giornalieri ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.

L'articolo 64, attraverso modifiche puntuali all'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, estende la possibilità di acquisire prestazioni occasionali. In particolare, al comma 1, lettera *b*), si ammette il ricorso a prestazioni occasionali anche per lo svolgimento di attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell'anno solare. In tal caso, per ogni giornata lavorativa va corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricoltura. È fatto salvo quanto previsto al successivo comma 16, laddove prevede che, nel settore agricolo, il compenso minimo sia pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il comma 1, lettera *d*), sopprime la lettera *b*) dell'articolo 54-*bis*, comma 14 del decreto-legge n. 50 del 2017 che vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese del settore agricolo a meno che non siano titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un corso di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito e purché, in ogni caso, non siano iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Al comma 1, lettera *c*), è conseguentemente abrogata la disposizione di cui all'articolo 54-*bis*, comma 8-*bis* del citato decreto-legge che obbliga, per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agri-

colo, il prestatore ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

L'articolo 70 rifinanzia lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per:

a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

b) 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche (comma 1).

Il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* può impartire ad INVITALIA, soggetto gestore, direttive specifiche per l'utilizzo delle predette risorse, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo (comma 2).

Al riguardo la relazione illustrativa evidenzia che, alla luce dei risultati conseguiti e dei dati di operatività, lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, disciplinati all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, si è dimostrato in grado di intercettare e soddisfare un'ampia gamma di esigenze imprenditoriali, anche alla luce degli ampi margini di flessibilità che caratterizzano le modalità attuative, registrando negli anni una forte risposta da parte del tessuto produttivo ed una sempre crescente richiesta di intervento.

L'articolo 76 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il « Fondo per la sovranità alimentare », con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 allo scopo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale.

Nel dettaglio, il comma 1 della disposizione in commento, individua la finalità

che si intende perseguire con il sopraindicato « Fondo per la sovranità alimentare », da istituirsi, come sopra specificato, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

La suddetta finalità consiste nel rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di: tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità; ridurre i costi di produzione per le imprese agricole; le filiere agricole; gestire le crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.

Il comma 2, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo descritto al precedente comma 1.

L'articolo 77 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il « Fondo per l'innovazione in agricoltura », con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura.

Nel dettaglio, il comma 1 della disposizione in esame individua le finalità che si intendono perseguire con il sopraindicato « Fondo per l'innovazione in agricoltura », da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Le suddette finalità consistono nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua

e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti.

Il comma 2, individua le diverse modalità con le quali possono essere finanziati i progetti di innovazione descritti al comma 1. Il Fondo di cui al comma 1 può essere utilizzato per la concessione di agevolazioni alle imprese – anche nelle forme di contributi a fondo perduto e garanzie sui finanziamenti – nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di *venture capital* così come definiti dall'articolo 31 del decreto-legge n. 98 del 2011. Per sostenere i progetti di innovazione di cui al comma 1 possono, inoltre, essere concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del « Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca » di cui all'articolo 1, commi 354-361 della legge n. 311 del 2004.

Il comma 3, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste – da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni – sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo descritto al precedente comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. La stessa disposizione precisa che il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste può stipulare, con ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A., apposite convenzioni volte a definire lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo descritto al precedente comma 1.

Il comma 4, infine, autorizza, per la gestione degli interventi descritti dalla disposizione in esame, l'apertura di un apposito conto corrente di Tesoreria centrale intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ove confluiscono le disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

L'articolo 78 istituisce un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a sostenere l'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei sog-

getti con un ISEE non superiore a 15.000 euro.

Il comma 1 dell'articolo in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

La definizione di tale sistema abilitante è demandata a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, il comma 2 dell'articolo 78 stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, con il suddetto decreto siano stabiliti:

i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

l'ammontare del beneficio unitario;

le modalità e i limiti di utilizzo del fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza;

le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.

Segnala, infine, all'articolo 127 l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica del « Fondo per il contrasto al consumo di suolo » con l'assegnazione di uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027 al fine di

consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano. Viene demandata al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri per il riparto del fondo a favore delle regioni e delle province autonome, delle modalità di monitoraggio e delle modalità di revoca delle risorse assegnate (comma 2).

L'articolo 167 approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Tabella n. 13) e prevede altre norme formali aventi carattere gestionale, riprodotte annualmente.

Nello specifico, il comma 1 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per l'anno 2023, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, per l'anno 2023, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo assenso del MEF-RGS, per l'anno 2023, a provvedere con propri decreti al riparto tra i competenti capitoli dello stato di previsione del MASAF del Fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e finanze, per l'anno 2023, ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti all'attuazione della disciplina sulla soppressione e riorganizzazione di taluni enti vigilati dal MA-

SAF (art. 12 e 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012).

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e finanze, per l'anno 2023, alla ripartizione, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810, denominato « Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale ».

Il comma 6, infine, autorizza il Ragioniere generale dello Stato alla riassegnazione, per l'anno 2023, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del MASAF, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza nonché di progetti di cooperazione internazionale.

Passando ad illustrare la Sezione II segnala che il disegno di legge di bilancio 2023-2025 autorizza per lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste autorizza per il 2023, per lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, spese finali, in termini di competenza, pari a circa 2.408,8 milioni di euro.

In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 2.519,3 milioni di euro, di cui 1.183,7 milioni di parte corrente e 1.335,6 milioni in conto capitale.

Rispetto alla legge di bilancio 2022, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 espone dunque per il MASAF, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2023 e, poi, decrescente nel biennio 2024-2025.

Più nel dettaglio, le spese finali del Ministero nell'anno 2023 risultano in aumento rispetto al bilancio dello scorso anno, in termini assoluti, di 486,9 milioni di euro.

Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 500,7 milioni di euro

e di una diminuzione delle spese di parte capitale pari a 13,8 milioni di euro.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero previsti dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2022, in misura pari allo 0,3 per cento della spesa finale del bilancio statale.

Con riferimento alle previsioni di spesa segnalo che lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Tabella 13) esponeva, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2023 di 1.811,3 milioni di euro.

La manovra finanziaria per il 2023 attuata con le Sezioni I e II della legge di bilancio determina complessivamente, rispetto alla legislazione vigente, un aumento delle spese finali di 597,5 milioni di euro, determinato da un aumento di 79,8 milioni di spesa in conto capitale e di 517,8 milioni di spesa corrente.

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili ai rifinanziamenti/definanziamenti determinati con la Sezione II determinano una diminuzione della spesa pari a 2,4 milioni di euro, di cui la gran parte è in spese correnti (-7,2 milioni di euro) mentre le spese in conto corrente risultano in aumento (4,8 milioni di euro).

Le misure legislative introdotte dall'articolo della Sezione I determinano, nel complesso, un effetto positivo di 600 milioni di euro (di cui 525 milioni di spese correnti e 75 milioni di conto capitale).

Nel complesso, dunque, la legge di bilancio prevede stanziamenti finali per il Ministero pari a 2.408,8 milioni per il 2023.

Le spese in conto capitale assorbono il 50 per cento delle spese finali del Ministero (rispetto al 64,5 per cento della legge di bilancio del 2022, al 49,5 per cento della legge di bilancio 2021 e al 54,2 per cento delle previsioni assestate 2021).

Con riferimento alle missioni di spesa del Ministero rilevo che la principale di esse è la Missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », che rappresenta circa il 96,7 per cento della spesa finale del Dicastero.

Si tratta della Missione su cui la manovra ha inciso maggiormente, in quanto in-

teressata sia dai rifinanziamenti/definanziamenti per 2,8 milioni di euro disposti dalla Sezione II sia da ulteriori incrementi, pari a 600 milioni disposti dalla Sezione I.

La Missione, che a legislazione vigente 2023, riportava uno stanziamento pari a 1.733,7 milioni di euro – con l'incremento determinato dalla manovra, pari complessivamente a 597,6 milioni – reca, a Legge di bilancio, risorse in conto competenza pari a 2.331,2 milioni per il 2023.

Come già precedentemente evidenziato gli interventi della Sezione I che hanno inciso sugli stanziamenti della Missione qui in esame determinandone un aumento di 600 milioni di euro, sono i seguenti:

L'articolo 76 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il « Fondo per la sovranità alimentare », con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

L'articolo 77 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il « Fondo per l'innovazione in agricoltura », con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;

L'articolo 78 istituisce un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a sostenere l'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro.

Il totale dei rifinanziamenti/definanziamenti previsti per lo stato di previsione del dicastero agricolo ammonta, per il 2023, a 2,8 milioni di euro e l'elenco degli stessi è presente in un allegato annesso al medesimo stato di previsione.

In particolare i rifinanziamenti riguardano le seguenti autorizzazioni di spesa (2023):

Fondo lattiero – caseario del comparto del latte ovino (che viene rifinanziato per 4 milioni di euro);

Fondo nazionale per la suinicoltura (che viene rifinanziato per 4 milioni di euro);

Miglioramento qualità prodotti cerealicoli (che viene rifinanziato per 2 milioni di euro).

Mentre tra i definanziamenti si segnalano le seguenti autorizzazioni di spesa:

mutui ai consorzi di bonifica (che viene definanziato di 6,1 milioni di euro);

pesca: arresto temporaneo non obbligatorio (che viene definanziato di 1,1 milioni di euro).

Ringrazia, infine, in modo non formale, il sottosegretario La Pietra per la disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione.

Stefano VACCARI (PD-IDP) chiede alla presidenza chiarimenti circa la tempistica relativa alla presentazione della relazione da parte del relatore e delle eventuali relazioni di minoranza.

Mirco CARLONI, *presidente*, chiarisce che la relazione è in corso di elaborazione e sarà trasmessa ai componenti della Commissione, per le vie brevi, prima dell'inizio della seduta prevista nella giornata di domani.

Marco CERRETO (FDI), nel condividere l'impostazione della relazione svolta dal presidente, ringrazia il rappresentante del Governo per la presenza.

Giandiego GATTA (FI-PPE), nel ringraziare il sottosegretario La Pietra per la presenza, chiede alcuni chiarimenti circa le motivazioni poste alla base del previsto definanziamento dell'autorizzazione di spesa relativo all'arresto temporaneo non obbligatorio nel settore della pesca nonché, così come già evidenziato nel corso dell'audizione del Ministro Lollobrigida sulle linee programmatiche, sulla circostanza per cui il settore della pesca non sia incluso nelle finalità elencate del Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 76 del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Patrizio Giacomo LA PIETRA, con riferimento alle questioni poste dal deputato Gatta sottolinea come si tratti di temi di assoluta rilevanza che sono all'attenzione del Governo, evidenziando, in ogni caso, che il Parlamento è sovrano e può senz'altro modificare e migliorare il testo del disegno di bilancio in esame.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta ricordando che il termine per l'eventuale presentazione di proposte emendative presso la XIII Commissione è fissato alle ore 11 della giornata di domani, martedì 6 dicembre.

La seduta termina alle 20.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	151
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	151

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 5 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che per il gruppo FI – PPE il deputato Alessandro SORTE ha cessato di far parte della Commissione mentre, per il medesimo gruppo, entrato a farne parte il deputato Alessandro BATTILOCCHIO. Coglie l'occasione per formulare gli auspici per una proficua collaborazione del collega Battilocchio con questa Commissione.

La Commissione prende atto.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

C. 643-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e di tutte quelle riguardanti l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di bilancio, è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dispone, quindi, l'attivazione dell'impianto.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE), *relatrice*, procedendo all'illustrazione del provvedimento in titolo, osserva nel suo complesso che esso appare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica illustrati al Parlamento nella Nota di aggiornamento al DEF 2022, versione rivista e integrata (Nadef 2022) e comunicati in sede europea mediante il Documento programmatico di bilancio 2023-2025 aggiornato. Ricorda che la manovra di bilancio costituisce il principale strumento con cui, dati i valori tendenziali dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, si persegue il raggiungimento degli obiettivi programmatici dello stesso saldo. Ritiene pertanto utile illustrare brevemente l'impatto finanziario della manovra al fine di evidenziarne l'approccio prudente e realista, che mira a sostenere le famiglie e le imprese per contrastare il caro energia e l'aumento dell'inflazione, assicurando al tempo stesso il profilo di sostenibilità della finanza pubblica richiesto dalle regole europee.

Fa presente che, come previsto dai citati documenti di finanza pubblica e dall'annessa Relazione al Parlamento, il nuovo percorso programmatico di rientro del *deficit* parte dal livello del 4,5 per cento previsto per il 2023 per arrivare nel 2025 al livello del 3 per cento, valore che costituisce la soglia massima dell'indebitamento netto consentita dalle regole europee. Tale percorso programmatico, confrontato con l'andamento tendenziale del *deficit*, consente uno spazio di finanziamento in *deficit* della manovra per il biennio 2023-2024, per un ammontare pari, rispettivamente a 1,1 e a 0,1 punti di PIL, mentre richiede un intervento correttivo per il 2025 pari a 0,3 punti di PIL.

In termini di valori assoluti, la manovra presenta pertanto un saldo di bilancio (manovra netta) in *deficit* pari a 21,1 miliardi per il 2023 e a 2,3 miliardi per il 2024, mentre presenta un saldo positivo di 4,7 miliardi per il 2025. Gli impieghi complessivi (manovra lorda) ammontano a 42,3 miliardi per il 2023, 26,5 miliardi per il 2024 e 23,5 miliardi per il 2025 e per il relativo finanziamento si utilizzano, oltre al *deficit*, risorse derivanti da misure di maggiore entrata e minore spesa per un importo complessivo pari a 21,2 miliardi per il 2023, 24,2 miliardi per il 2024 e 28,1 miliardi per il 2025.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una illustrazione dettagliata del provvedimento, preannuncia che si limiterà a descrivere brevemente i principali interventi introdotti, soffermandosi maggiormente sulle norme di maggiore interesse per la Commissione.

Ricorda in primo luogo gli interventi di sostegno temporaneo in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (Titolo II, articoli da 2 a 11), che assorbono un ammontare complessivo di risorse pari a circa 19 miliardi, il cui utilizzo si concentra in massima parte nel primo trimestre del 2023. In proposito ricorda che il Governo ha preannunciato che valuterà in seguito, sulla base dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, l'opportunità di eventuali ulteriori interventi, che andranno finanziati prioritariamente con l'utilizzo di

maggior gettito incassato in eccedenza rispetto alle previsioni iscritte negli andamenti di finanza pubblica.

In tale ambito, segnala come di particolare interesse per la Commissione: l'articolo 2, che riconosce anche per il primo trimestre 2023 contributi straordinari, sotto forma di crediti d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; l'articolo 4 che assoggetta all'aliquota IVA del 5% le somministrazioni di gas metano usato per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023; l'articolo 6, che prevede la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema impropri, anche al fine di dare attuazione all'obiettivo M1C2-7 del PNRR; l'articolo 9 che dà attuazione al Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia: tale regolamento ha infatti previsto un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, limite che viene esteso fino al 30 giugno 2023, con riversamento al bilancio dello Stato delle entrate eccedenti; l'articolo 10 che, in attuazione del Regolamento UE 2022/1854, prevede una riduzione dei consumi di energia elettrica, istituendo un servizio di riduzione dei consumi affidato da Terna su base concorsuale.

Per quanto riguarda gli altri interventi in materia di entrate, viene estesa l'applicazione del regime forfetario per i lavoratori autonomi e le partite Iva e introdotta per il 2024 la *flat tax* per i redditi incrementali.

Sono poi previste disposizioni di « tregua fiscale » in favore dei cittadini e delle imprese. In tale ambito, segnala come di particolare interesse per la Commissione le varie disposizioni – articolo 42, comma 8, e articolo 43, comma 5, articolo 44, comma 6), articolo 46, comma 5, articolo 47, comma 16, lettere *a*) e *b*) – che escludono dalla possibilità di definizione agevolata le controversie concernenti le risorse proprie tra-

dizionali dell'UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Sempre in tema di entrate, segnala inoltre, come di particolare interesse per la Commissione, l'articolo 16, che prevede il differimento dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive della *plastic tax* e della *sugar tax*.

Segnala, inoltre, nell'ambito delle misure fiscali, la riduzione dell'Iva dal 10 per cento al 5 per cento per i prodotti destinati alla prima infanzia e per gli assorbenti femminili, misura quest'ultima (articolo 17) di particolare interesse per la Commissione, essendo l'IVA un tributo soggetto a regolamentazione europea.

Tra le misure di copertura sul lato delle entrate segnala come di interesse per la Commissione l'articolo 28 che prevede la rideterminazione del contributo straordinario a carico delle imprese del settore energetico, da cui è atteso un maggior gettito pari a 2,6 miliardi per il 2023. Ricorda in proposito che l'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/1854 prevede che gli utili eccedenti generati da imprese e stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione siano soggetti a un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali equivalenti entro il 31 dicembre 2022. La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio precisa che il contributo di solidarietà temporaneo in esame costituisce appunto, per l'anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854.

Tra le misure a sostegno dei lavoratori e delle famiglie ricorda la parziale detassazione delle mance e dei premi di produttività riconosciuti ai dipendenti e la proroga e il rafforzamento della riduzione del cuneo fiscale prevista dall'articolo 57. Segnala in proposito, come di particolare interesse per la Commissione, l'articolo 57 il comma 6, che subordina l'efficacia delle agevolazioni contributive all'autorizzazione

della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Al fine di sostenere i redditi dei dipendenti pubblici, tenuto conto dell'attuale fase congiunturale e delle risorse disponibili, è previsto uno stanziamento pari a 1 miliardo di euro per l'erogazione, nell'anno 2023, di un emolumento accessorio *una tantum* riassorbibile destinato ai suddetti dipendenti che si aggiunge all'indennità di vacanza contrattuale già in erogazione. Tale emolumento accessorio corrisponde a circa 3 volte l'indennità di vacanza contrattuale.

In favore dei giovani segnala il finanziamento del fondo per il diritto allo studio degli studenti universitari capaci e meritevoli (250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025); la proroga delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa e delle agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato. Sono inoltre previste misure in materia di istruzione connesse a obiettivi del PNRR, quali la promozione delle competenze STEM (articolo 98) e la riorganizzazione del sistema scolastico secondo quanto previsto nel PNRR (articolo 99).

In materia di politiche sociali segnala il rafforzamento dell'assegno unico universale, sia per le famiglie più numerose che per tutti i figli fino ad un anno di età.

È prevista inoltre la ridefinizione degli strumenti di intervento a sostegno delle situazioni di povertà, correggendo già dall'anno in corso alcuni aspetti del reddito di cittadinanza, per limitarne la fruizione e incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari. I conseguenti risparmi di spesa sono in larga parte destinati ad un apposito fondo volto a finanziare la riforma complessiva degli interventi per il contrasto alla povertà e il sostegno all'inclusione.

In questo ambito menziona l'articolo 63 che prevede il finanziamento di 15 milioni di euro annui del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Per le competenze di questa Commissione segnala come di interesse anche l'articolo 66 sui congedi parentali che – per le

sole lavoratrici madri, non anche per i padri, del pubblico e del privato – prevede un mese di congedo parentale retribuito all'80 per cento del loro stipendio, esattamente come i cinque mesi del congedo di maternità. Il congedo parentale, cioè l'astensione facoltativa dal lavoro che le lavoratrici e anche i lavoratori possono utilizzare nei primi dodici anni di vita del figlio, è, infatti, normalmente retribuito con un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Con la riforma apportata dal decreto legislativo n. 105 del 2022, di recepimento della direttiva UE 2019/1158, i mesi retribuiti al 30 per cento sono stati estesi a nove: tre mesi non trasferibili, per ciascun genitore, e altri tre mesi a disposizione, alternativamente, della madre o del padre.

La norma di cui al disegno di legge in esame si applicherà a partire dalle neomamme e fino ai sei anni di vita del figlio, non potranno fruirne, dunque, le madri lavoratrici che hanno già figli sotto i sei anni, ma solo quelle che termineranno il congedo di maternità (ovvero l'astensione obbligatoria dal lavoro) dopo il 31 dicembre 2022.

Per la parte in cui contempla le sole lavoratrici madri, la norma appare difforme rispetto alla *ratio* della citata direttiva Ue 2019/1158, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 105/2022, che, estendendo anche ai padri tre mesi di astensione facoltativa non trasferibili alla madre, è finalizzata ad una maggiore e sostanziale condivisione dei compiti di cura.

Per quanto concerne le spese per la salute, segnala l'ulteriore finanziamento del Fondo sanitario nazionale, per un importo di 2.150 milioni per l'anno 2023 (di cui 1.400 milioni destinati a sostenere l'aumento dei costi energetici), 2.300 milioni per l'anno 2024 e 2.600 milioni a decorrere dall'anno 2025.

In materia di pensioni, viene consentito l'accesso al pensionamento anticipato ai lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2023 il requisito contributivo di 41 anni congiuntamente a quello anagrafico di 62 anni, nel limite di importo della pensione pari a 5 volte il trattamento minimo per il

periodo di anticipo rispetto ai requisiti ordinari. È inoltre prevista la proroga di « opzione donna ».

Fa presente che risorse significative vengono destinate, anche per gli anni successivi al triennio di riferimento, al sostegno degli investimenti pubblici.

In particolare, l'articolo 68 destina 10 miliardi, distribuiti dal 2023 al 2027, per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per la realizzazione delle opere pubbliche avviate nel 2023, prevedendo inoltre, per il medesimo esercizio, la preassegnazione di somme in favore degli enti locali per la realizzazione delle opere incluse nel PNRR e nel Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Sempre in favore degli enti locali sono riconosciuti contributi per la progettazione relativa ai progetti di messa in sicurezza del territorio e per i progetti inclusi nel PNRR.

Segnala inoltre il rifinanziamento dei contratti di sviluppo gestiti da Invitalia (articolo 70) – che costituiscono, in alcuni casi, uno strumento attuativo di interventi inclusi nel PNRR – nonché il finanziamento di interventi riguardanti tratte stradali, tra cui alcuni riguardanti collegamenti transnazionali (Torino-Lione).

Richiama come di particolare interesse per la Commissione gli interventi in materia di aiuti pubblici all'economia, tra cui: il finanziamento delle spese di funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e della piattaforma *incentivi.gov.it* (articolo 71); l'aumento della dotazione del Fondo di garanzia per le PMI e la proroga di 12 mesi del suo regime speciale di operatività (art. 72), in coerenza con la recente proroga al 31 dicembre 2023, disposta dalla Commissione europea in data 28 ottobre 2022, del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per sostenere l'economia europea nel contesto delle conseguenze della guerra della Russia contro l'Ucraina; le misure in favore del settore dell'autotrasporto, a fronte degli accresciuti costi del carburante, per le quali è richiamato il necessario rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato; le misure di sostegno al settore turistico

(articoli da 102 a 106). Tra queste ultime segnala in particolare l'articolo 103 in materia di recupero degli aiuti di stato COVID corrisposti in eccedenza dei massimali e contestuale riconoscimento di nuove misure di aiuto da destinare alle imprese tenute alla restituzione.

Osserva che risultano di interesse per la Commissione le misure in materia di mezzi di pagamento. In particolare, il comma 1 dell'articolo 69 prevede l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del tetto all'utilizzo del denaro contante. Ricorda in proposito che la limitazione all'utilizzo del contante rientra tra le misure adottate con il decreto legislativo n. 231 del 2007, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. La soglia di utilizzo del contante non è peraltro fissata in modo uniforme a livello europeo, bensì rimessa alla determinazione dei singoli stati membri.

Il comma 2 del medesimo articolo 69 limita ai pagamenti di importo superiore a 60 euro le sanzioni amministrative previste in caso di mancata accettazione dei pagamenti a mezzo di carta di pagamento da parte di soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi.

Osserva che per entrambe le misure descritte, che, favorendo l'uso del denaro contante, riducono la tracciabilità dei pagamenti, andrebbe verificata l'assenza di profili di incoerenza con l'obiettivo di contrasto all'evasione fiscale previsto nel PNRR e, in particolare, con lo specifico traguardo, previsto per l'anno in corso, riguardante « l'entrata in vigore di sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici ». Ricorda inoltre che tra le raccomandazioni specifiche per l'Italia formulate dalla Commissione europea nel 2019 era menzionato il contrasto all'evasione mediante « il potenziamento dei pagamenti elettronici obbligatori, anche mediante un

abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti ».

In materia di finanza locale, richiama come di particolare interesse della Commissione l'articolo 141 che rinvia ulteriormente l'avvio della riforma dei meccanismi di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario basati sui criteri del federalismo fiscale. Ricorda in proposito che tra gli obiettivi del PNRR è inclusa l'attuazione del federalismo fiscale regionale, da realizzare entro il primo quadrimestre dell'anno 2026.

Sono inoltre previsti procedimenti per la semplificazione delle procedure di adozione dei fabbisogni standard e per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia a Regioni a statuto ordinario.

Segnala in ultimo, tra le disposizioni di particolare interesse della Commissione, l'articolo 126 che stanziava le risorse a favore del Commissario unico per realizzare gli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane.

Per quanto riguarda la Sezione II del disegno di legge di bilancio (richiamata dagli articoli da 155 a 173 dell'articolato), ricorda che essa contiene lo stato di previsione delle entrate e gli stati di previsione delle spese relative ai Ministeri con portafoglio, specificati poi nelle 16 tabelle. La tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è quella di maggiore interesse per le competenze della Commissione.

In particolare, segnala in primo luogo lo stanziamento relativo al Programma n. 1.3, in cui è riportata la dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui attinge anche il Dipartimento per le politiche europee per il suo funzionamento, pari per il triennio 2023-2025, rispettivamente, a 1322,5, 1.104,2 e 1.166,1 milioni.

Segnala inoltre come di particolare interesse la missione 3, « L'Italia in Europa e del mondo », con uno stanziamento com-

plessivo di competenza pari a 88,5 miliardi per il 2023, 35,0 miliardi per il 2024 e 34,1 miliardi per il 2025, pressoché interamente assorbito dal Programma 3.1 sulla « Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE », mentre risorse residuali sono destinate al programma 3.2 « Politica economica e finanziaria in ambito internazionale » (0,8 miliardi nel 2023 e 0,6 miliardi sia nel 2024 che nel 2025).

Rientrano nel citato programma 3.1, « Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE », due principali azioni: « Partecipazione al bilancio UE », con una dotazione di circa 22,6 miliardi annui, che comprende i finanziamenti da versare al bilancio dell'Unione a titolo di risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo e sull'IVA e di risorse proprie tradizionali (cfr. rispettivamente i capitoli 2751 e 2052); « Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale », con una dotazione complessiva di 65,2 miliardi per il 2023, 11,7 miliardi per il 2024 e 10,7 miliardi per il 2025, in cui risulta ricompreso, in particolare, il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next generation EU* Italia. Ricorda che si tratta di un fondo istituito nel 2021 con una dotazione triennale, di cui residua in bilancio l'ultimo esercizio, il 2023, con uno stanziamento pari a 56,3 miliardi, al fine di consentire l'erogazione di anticipazioni per la realizzazione degli interventi previsti nel PNRR oggetto di finanziamenti a valere sul dispositivo europeo *Recovery and resilience facility* (RRF). Tra gli altri capitoli di spesa inclusi in tale azione ricorda il « Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali » (cap. 7493), con una dotazione di 8,1 miliardi annui per il biennio 2023-2024 e 6,2 miliardi per il 2025; il « Fondo per l'avvio di opere indifferibili », con una dotazione di 2,4 miliardi nel 2023, 2,6 miliardi nel 2024 e 3,6 miliardi nel 2025, inclusi i rifinanziamenti disposti dalla Sezione I del provvedimento; il Fondo per Eutalia s.r.l. relativo alle spese di valutazione e controllo connesse con la realizzazione del PNRR (cap. 2812), con una dotazione annua di 2,5 miliardi. Ricorda infine il Fondo per il recepimento

della normativa europea (di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012), il Fondo per il pagamento delle sanzioni derivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia UE e il Fondo per i pagamenti anticipati dalla tesoreria e non riconosciuti a consuntivo dalla UE come aiuti relativi alla politica agricola comunitaria.

Ricorda in ultimo, come di interesse per la Commissione, la missione 20 « Sviluppo e riequilibrio territoriale » che si compone di un unico programma, « Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socioeconomici territoriali », e di un'unica azione « Politiche di coesione », dotata per il 2023 di risorse in conto residui pari a 46,2 miliardi per il 2023, relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, cui si aggiungono le dotazioni di competenza relative al ciclo di programmazione 2021-2027 pari a 11,3 miliardi per il 2023, 13, 9 miliardi per il 2024 e 15,5 miliardi per il 2025, al netto della riduzione della dotazione operata dalla sezione II del bilancio, per un importo pari a 0,6 miliardi per il 2023, 0,4 miliardi per il 2024 e 2 miliardi per il 2025.

Nel ringraziare i colleghi della coalizione che hanno condiviso i temi segnalati, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Piero DE LUCA (PD-IDP) esprime la contrarietà del suo gruppo rispetto a questa manovra che considera inefficace e inadeguata per diversi motivi.

Evidenzia in primo luogo che essa penalizza i più fragili, indebolendo le misure di sostegno alla povertà, nonostante la crisi economica dovuta prima al COVID-19 e poi all'aumento dell'inflazione colpisca maggiormente proprio le categorie economicamente più svantaggiate, accrescendone il fabbisogno di sostegni.

Considera del tutto insufficienti le misure a sostegno del lavoro, che si limitano a confermare la riduzione del cuneo fiscale già prevista dal governo Draghi, incrementandola di un solo punto percentuale, a fronte di esigenze ben maggiori, segnalate in particolare dalla Confindustria, per una politica di effettivo sostegno all'occupazio-

zione. Nessun intervento è inoltre previsto in materia di introduzione del salario minimo.

In materia di sistemi di pagamento, stigmatizza le misure introdotte per favorire l'utilizzo del contante, a scapito dei pagamenti elettronici, in quanto palesemente finalizzate a favorire l'evasione fiscale, rischio tra l'altro segnalato anche nelle audizioni della Banca d'Italia e della Corte dei conti.

Per quanto riguarda la *flat tax*, misura che non ha nulla a che vedere con quanto annunciato in campagna elettorale, osserva che essa aumenta la disparità di trattamento tra diverse categorie di percettori di reddito a parità di capacità contributiva.

Reputa del tutto insufficienti gli interventi in materia di scuola, sanità e infrastrutture, mentre osserva che le misure in materia di contrasto al caro energia, benché quantitativamente rilevanti, hanno efficacia unicamente nel brevissimo periodo, mentre è del tutto assente un intervento di carattere strutturale, volto ad incidere sulla futura evoluzione dei prezzi mediante l'accelerazione della fase di transizione verso fonti di energia rinnovabile.

Preannunciando un parere convintamente negativo del suo gruppo, si riserva di illustrarne ulteriormente le motivazioni in sede di dichiarazione di voto.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), ribadendo l'approccio costruttivo che il suo gruppo intende mantenere nell'esame di tutti i provvedimenti, esprime apprezzamento per la trasparente segnalazione da parte della relatrice delle tematiche attinenti alle questioni europee. In particolare condivide la necessità di verificare la coerenza del nuovo limite previsto per l'obbligatorietà di utilizzo del POS con gli obiettivi del PNRR e con le raccomandazioni europee. Occorre, infatti, scongiurare il rischio di pregiudicare conseguimento delle risorse europee, condizionate al rispetto degli obiettivi da noi stessi dichiarati nel PNRR.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), intervenendo da remoto, esprime la contrarietà del suo gruppo sulla manovra che, a suo avviso, favorisce gli evasori e agisce in direzione contraria rispetto alle indicazioni della Commissione europea e agli impegni assunti dal nostro Paese con il PNRR. Si riserva di esprimere in sede di dichiarazioni di voto ulteriori valutazioni alla base dell'orientamento contrario del suo gruppo.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IV e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	7
Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione di rappresentanti di Banca d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8
Audizione di rappresentanti del CNEL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	8
Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	8

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Rappresentante Speciale UE per la Bosnia ed Erzegovina, Amb. Johann Sattler	10
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (IV e XII)

SEDE REFERENTE:

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	11
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO DEI NOVE:

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. Emendamenti C. 547-A Governo	18
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	18
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	30
---	----

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IV e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	39
--	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	42
-----------------------------------	----

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IV e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
---	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	54
--	----

Sulla pubblicità dei lavori	44
-----------------------------------	----

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	44
--	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	59
-----------------------------------	----

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>) ..	60
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 173/2022: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. C. 547-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	61
---	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IV e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	68
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (<i>per le parti di competenza</i>). C. 643-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	69

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio</i>)	80
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	92
DL 169/2022, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IV e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	99

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (per le parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	101
---	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 3 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	106
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	108
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	119
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione	
---	--

Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IV e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	130
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	126
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, per le parti di competenza. C. 643-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	131
SEDE CONSULTIVA:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, per le parti di competenza. C. 643-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	139
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	142
Sulla pubblicità dei lavori	142
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	151
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. C. 643-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	151

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

